

Toscana

D.P.G.R. 8-9-2008 n. 46/R

Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento".

Pubblicato nel B.U. Toscana 17 settembre 2008, n. 29, parte prima.

D.P.G.R. 8 settembre 2008, n. 46/R ⁽¹⁾.

Regolamento di attuazione della *legge regionale 31 maggio 2006, n. 20* "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento".

(1) Pubblicato nel B.U. Toscana 17 settembre 2008, n. 29, parte prima.

Il Presidente della Giunta regionale

Visto l'articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall'*articolo 1 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1*;

Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello Statuto;

Vista la *legge regionale 31 maggio 2006, n. 20* (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);

Visto, tra gli altri, l'art. 13 della citata legge che prevede che la Giunta regionale emani un regolamento finalizzato a definire le modalità di applicazione della legge regionale stessa, ed in particolare in materia di: acque reflue domestiche ed assimilate, trattamenti appropriati delle acque reflue urbane, gestione delle acque meteoriche dilavanti, acque di restituzione, monitoraggio e flussi dati;

Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 26 maggio 2008, n. 12, adottata previa acquisizione del parere del Comitato Tecnico della Programmazione e delle competenti strutture regionali di cui all'*articolo 29 della legge regionale n. 44/2003*, e trasmessa al Presidente del Consiglio regionale, ai fini dell'acquisizione del parere previsto dall'articolo 42, comma 2, dello Statuto regionale;

Acquisito il parere favorevole del Consiglio delle Autonomie locali espresso nella seduta del 19 giugno 2008;

Acquisito il parere favorevole con richieste e raccomandazioni delle Commissioni 2^a e 6^a del Consiglio regionale della Toscana, espresso congiuntamente nella

seduta del 16 luglio 2008;

Ritenuto di accogliere parzialmente le sopra citate richieste e raccomandazioni;

Vista la Delib.G.R. 1° settembre 2008, n. 678, che approva il Regolamento di attuazione della [legge regionale 31 maggio 2006, n. 20](#) (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);

Emana il seguente regolamento:

TITOLO I

Norme generali

Capo I - Norme generali, monitoraggio e flusso dati

Art. 1

Oggetto.

1. Il presente regolamento contiene la disciplina di attuazione della [legge regionale 31 maggio 2006, n. 20](#) (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) di seguito denominata "legge regionale".

Art. 2

Definizioni.

1. Fatte salve le definizioni della parte III del [decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) (Norme in materia ambientale), di seguito denominato "decreto legislativo", e della legge regionale ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si intende per:

a) accumuli di letami: depositi temporanei di letami idonei all'impiego, effettuati in prossimità e/o sui terreni destinati all'utilizzazione, così come previsto dall'articolo 27;

b) acque di vegetazione: le acque residue dalla lavorazione meccanica delle olive che non hanno subito alcun trattamento né ricevuto alcun additivo, le acque per la diluizione delle paste e le acque per la lavatura della parte interna degli impianti della linea di lavorazione;

b-bis) acque reflue agroalimentari: le acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo e le acque reflue provenienti dalle piccole aziende agroalimentari come individuate

dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 112, comma 2 del decreto legislativo ⁽²⁾;

b-ter) ammendante: materiali da aggiungere al suolo in situ, principalmente per conservarne o migliorarne le caratteristiche fisiche o chimiche o l'attività biologica, disgiuntamente o unitamente tra loro, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'*allegato 4 al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75* (Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'*articolo 13 della legge 7 luglio 2009*) ⁽³⁾;

c) area aziendale omogenea: porzione della superficie aziendale uniforme per caratteristiche quali ad esempio quelle dei suoli, avvicendamenti colturali, tecniche colturali, rese colturali, dati meteorologici e livello di vulnerabilità individuato dalla cartografia regionale delle zone vulnerabili ai nitrati;

c-bis) autocontrollo: l'insieme delle verifiche effettuate dal gestore sullo scarico e sull'ingresso dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane, con le frequenze minime previste in attuazione delle disposizioni di cui all'allegato 5, punto 1.1. della parte III al decreto legislativo, con lo scopo di monitorare l'efficacia del processo depurativo ⁽⁴⁾;

d) aziende, allevamenti e contenitori di stoccaggio esistenti: ai fini dell'utilizzazione agronomica di cui al presente regolamento si intendono quelli in esercizio alla data di entrata in vigore dello stesso;

d-bis) codice di buona pratica agricola (CBPA): il codice di cui al decreto 19 aprile 1999 del Ministro per le politiche agricole ⁽⁵⁾;

d-ter) concime: prodotto la cui funzione principale è fornire elementi nutritivi alle piante come definito dal *D.Lgs. 75/2010* ⁽⁶⁾;

d-quater) controllo di conformità: l'insieme degli accertamenti eseguiti sullo scarico degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane costituito dai controlli dell'agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT) e dai controlli delegati, utilizzati per la verifica di conformità tabelle 1 e 2 dell'allegato 5 della parte III del decreto legislativo ⁽⁷⁾;

d-quinques) controlli ARPAT: gli accertamenti eseguiti sullo scarico degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane da ARPAT ai fini della verifica di conformità alle tabelle 1 e 2, e per i restanti parametri della tabella 3 dell'allegato 5 della parte III del decreto legislativo e ad altri limiti definiti in sede locale o negli atti autorizzativi ⁽⁸⁾;

d-sexties) controlli delegati: l'insieme delle verifiche, sullo scarico e sull'ingresso dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane, che in attuazione delle disposizioni di cui all'allegato 5, punto 1.1 della parte III del decreto legislativo, sono effettuate dal gestore, su delega dell'ARPAT, in conformità a quanto previsto nei protocolli di controllo di cui alla lettera p-bis) ⁽⁹⁾;

e) consistenza dell'allevamento: il numero di capi mediamente presenti

nell'allevamento;

f) destinatario: il soggetto che riceve gli effluenti per l'utilizzazione agronomica su terreni di cui detiene il titolo d'uso;

g) [distanza dall'inizio dell'arenile: si intende la distanza misurata a partire dalla prima duna fissa vegetata da piante arboree per gli arenili marini. Per i laghi a partire dal limite dell'area di massimo invaso ed ove sia presente un arenile dal termine dello stesso verso terra] ⁽¹⁰⁾;

h) [distanza dalle sponde dei corsi d'acqua: si intende la distanza dai corpi idrici, come identificati dall'articolo 53, misurata in senso orizzontale a partire dal piede interno dell'argine del corso di acqua o, in mancanza di esso, dal ciglio di sponda del corso d'acqua] ⁽¹¹⁾;

i) effluenti di allevamento palabili/non palabili: miscele di stallatico, residui alimentari, perdite di abbeverata, acque di veicolazione delle deiezioni, materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera in grado o non in grado, se disposti in cumulo su platea, di mantenere la forma geometrica ad essi conferita;

i-bis) fanghi di depurazione: i residui derivanti dai processi di depurazione come definiti all'*articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99* (Attuazione della *direttiva 86/278/CEE* concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura) ⁽¹²⁾;

i-ter) fertilizzante: qualsiasi sostanza che, per il suo contenuto in elementi nutritivi o per le sue peculiari caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche, contribuisce al miglioramento della fertilità del terreno agrario o al nutrimento delle specie vegetali coltivate o a un loro migliore sviluppo come definito dal *D.Lgs. 75/2010* ⁽¹³⁾;

j) [fertirrigazione: l'applicazione al suolo effettuata mediante l'abbinamento dell'adacquamento con la fertilizzazione, attraverso l'addizione controllata alle acque irrigue di quote di liquame] ⁽¹⁴⁾

k) [gestore: il gestore, diverso dal gestore del servizio idrico integrato (SII), di fognature pubbliche e/o di impianti di depurazione delle acque reflue] ⁽¹⁵⁾;

l) letami: effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera. Sono assimilati ai letami, se provenienti dall'attività di allevamento:

1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;

2) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;

3) le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti dal trattamento di effluenti zootecnici;

4) i letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio;

m) liquami: effluenti di allevamento non palabili.

Sono assimilati ai liquami, se provenienti dall'attività di allevamento:

1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio e di accumuli di letame;

2) le deiezioni avicole e cunicole non mescolate a lettiera se non incluse nella lettera l) punto 2;

3) le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti da trattamenti di effluenti zootecnici;

4) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati;

5) le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, se mescolate ai liquami definiti alla presente lettera qualora destinate ad utilizzo agronomico;

n) nuovi contenitori di stoccaggio ai fini dell'utilizzazione agronomica: i contenitori posti in esercizio dopo l'entrata in vigore del presente regolamento;

o) piano di emergenza: piano delle attività e delle azioni per il contenimento e la riduzione dei rischi ambientali derivanti da fatti accidentali o ad eventi programmati straordinari connessi all'esercizio degli impianti e delle reti ⁽¹⁶⁾;

p) primo spandimento: si considerano primi spandimenti gli spandimenti di acque di vegetazione effettuati dopo il 21 ottobre 2006 in conformità con la normativa vigente;

p-bis) protocolli di controllo: i protocolli che disciplinano l'effettuazione del controllo di conformità e dell'autocontrollo degli impianti di trattamento di acque reflue urbane, sottoscritti da ARPAT e dal gestore dell'impianto, in attuazione delle disposizioni di cui allegato 5, punto 1.1 della parte III del decreto legislativo, in conformità alle disposizioni di cui all'allegato 1 capo 3, punto 3.1 al presente regolamento ⁽¹⁷⁾;

q) sanse umide: le sanse provenienti dalla lavorazione delle olive e costituite dalle acque e dalla parte fibrosa di frutto e dai frammenti di nocciolo;

r) sito di spandimento: una o più particelle catastali o parti di esse omogenee per caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agroambientali, su cui si effettua lo spandimento;

s) sondaggio: perforazioni, di diametro relativamente piccolo, per l'effettuazione di indagini sulle caratteristiche del suolo e sottosuolo;

t) spandimento successivo: l'utilizzazione di acque di vegetazione e di sanse umide su uno o più siti di spandimento nell'anno successivo al primo

spandimento;

u) stallatico: gli escrementi e/o l'urina di animali di allevamento diversi da pesci d'allevamento, con o senza lettiera così come definito dal [regolamento \(CE\) n. 1069/2009](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il [regolamento \(CE\) n. 1774/2002](#) (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) ⁽¹⁸⁾;

u-bis) stoccaggio: deposito di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione e di acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'[articolo 101, comma 7, lettere a\), b\) e c\) del D.Lgs. 152/2006](#) e da piccole aziende agroalimentari ⁽¹⁹⁾;

v) stoccaggio di acque reflue agroalimentari: il deposito delle acque reflue agroalimentari destinate all'utilizzazione agronomica ⁽²⁰⁾;

w) titolare del sito di spandimento: il proprietario o il conduttore del sito di spandimento;

x) trattamento: qualsiasi operazione, limitatamente alle acque e materie destinate all'utilizzazione agronomica, compreso lo stoccaggio, atta a modificare le caratteristiche degli effluenti di allevamento, al fine di migliorare la loro utilizzazione agronomica e contribuire a ridurre i rischi igienico-sanitari;

z) zone vulnerabili: le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola come identificate dalle disposizioni della Regione Toscana.

(2) Lettera aggiunta dall'[art. 1, comma 1, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 65](#) dello stesso decreto).

(3) Lettera aggiunta dall'[art. 1, comma 1, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 65](#) dello stesso decreto).

(4) Lettera aggiunta dall'[art. 1, comma 2, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 65](#) dello stesso decreto).

(5) Lettera aggiunta dall'[art. 1, comma 3, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 65](#) dello stesso decreto).

(6) Lettera aggiunta dall'[art. 1, comma 3, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 65](#) dello stesso decreto).

(7) Lettera aggiunta dall'[art. 1, comma 3, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di

quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto).

(8) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 3, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto).

(9) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 3, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto).

(10) Lettera abrogata dall'art. 1, comma 4, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto).

(11) Lettera abrogata dall'art. 1, comma 4, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto).

(12) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 5, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto).

(13) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 5, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto).

(14) Lettera abrogata dall'art. 1, comma 6, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto).

(15) Lettera abrogata dall'art. 1, comma 7, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto).

(16) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 8, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto). Il testo originario era così formulato: «o) piano di emergenza: piano delle attività e delle azioni per il contenimento e la riduzione dei rischi ambientali derivanti da fatti accidentali e/o ad eventi programmati straordinari connessi all'esercizio degli impianti;».

(17) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 9, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto).

(18) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 10, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto). Il testo originario era così formulato: «u) stallatico: gli escrementi e/o l'urina di animali di allevamento, con o senza lettiera, o il guano, non trattati o trattati;».

(19) Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 11 D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n.

[76/R](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto).

(20) Lettera così sostituita dall'[art. 1, comma 12, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto). Il testo originario era così formulato: «v) stoccaggio di acque reflue agroalimentari: limitatamente alle acque destinate all'utilizzazione agronomica il deposito delle acque reflue agroalimentari;».

Art. 3

Attività di controllo delle acque reflue.

1. Le province, i comuni e l'autorità idrica toscana (AIT) di cui alla [legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69](#) (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla [L.R. n. 25/1998](#), alla [L.R. n. 61/2007](#), alla [L.R. n. 20/2006](#), alla [L.R. n. 30/2005](#), alla [L.R. n. 91/1998](#), alla [L.R. n. 25/2011](#) e alla [L.R. n. 14/2007](#)) elaborano, d'intesa con l'ARPAT, il programma di monitoraggio degli scarichi da presentare nell'ambito della conferenza di cui all'[articolo 14, comma 7 della legge regionale 22 giugno 2009, n. 30](#) (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - ARPAT) ai fini dello svolgimento dei controlli di cui all'articolo 3, commi 2 e 3 della legge regionale ⁽²¹⁾.

2. Il programma di monitoraggio di cui al comma 1 assicura in via prioritaria il controllo degli scarichi in relazione all'impatto, diretto o indiretto, degli stessi rispetto al raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione dei corpi idrici.

3. La provincia, per gli scarichi di acque reflue urbane, definisce i criteri da inserire nei protocolli di controllo eventualmente sottoscritti da ARPAT e dai gestori degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane in attuazione delle disposizioni di cui allegato 5, punto 1.1 della parte III del decreto legislativo ⁽²²⁾.

4. L'ARPAT annualmente elabora un rapporto sul risultato dei programmi di controllo e lo invia ai gestori del SII, agli enti competenti al controllo ed alla Giunta regionale.

(21) Comma così sostituito dall'[art. 2, comma 1, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto). Il testo originario era così formulato: «1. Le province, i comuni e le autorità di ambito territoriale ottimale (di seguito denominate AATO) di cui alla [legge regionale 21 luglio 1995, n. 81](#) (Norme di attuazione della [legge 5 gennaio 1994, n. 36](#) "Disposizioni in materia di risorse idriche"), nella sede del comitato provinciale di cui all'[articolo 17 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 66](#) (Istituzione

dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana), definiscono, d'intesa con l'agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (di seguito denominata ARPAT), il programma di monitoraggio degli scarichi di propria competenza che l'ARPAT è tenuta ad attuare ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale.».

(22) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 2, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto). Il testo originario era così formulato: «3. La provincia, per gli scarichi di acque reflue urbane, definisce le condizioni, le modalità e i criteri da inserire nei protocolli di autocontrollo eventualmente sottoscritti di cui all'allegato 1 al presente regolamento. Le determinazioni della provincia sono recepite nel protocollo di monitoraggio che l'ARPAT definisce con il gestore unico del SII di cui al decreto legislativo e alla L.R. n. 81/1995 o, fino alla sua attuazione, con l'attuale gestore della pubblica fognatura e della depurazione.».

Art. 4

Sistema informativo e flusso dati.

1. Le amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni, fatte salve le norme di cui alla [decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196](#) (Codice in materia di protezione dei dati personali), rendono disponibile ed aggiornano annualmente, sui loro siti internet, l'elenco delle autorizzazioni allo scarico rilasciate, contenente le sintetiche informazioni descrittive definite all'allegato 1, capo 1 al presente regolamento.
 2. L'ARPAT trasmette alla Regione le risultanze del monitoraggio delle acque effettuato ai sensi di quanto previsto dagli allegati alla parte III del decreto legislativo secondo le modalità definite all'allegato 1, capi 2 e 3 al presente regolamento.
 3. Le informazioni dovute alla Regione Toscana ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della legge regionale sono trasmesse ad ARPAT secondo le scadenze e le modalità previste all'allegato 1, capo 4, al presente regolamento.
 4. L'ARPAT, ricevute le informazioni di cui al comma 3, provvede alla loro elaborazione ai fini della predisposizione dei rapporti, nelle forme previste dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le trasmette alla Regione Toscana che successivamente ne autorizza la trasmissione, da parte dell'ARPAT stessa, all'ISPRA ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ⁽²³⁾.
 5. Le informazioni di cui ai commi 2 e 4 sono trasmesse alla Regione anche ai fini degli adempimenti previsti dal programma statistico nazionale e dal programma statistico regionale.
-

(23) Comma così sostituito dall'art. 3, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto). Il testo originario era così formulato: «4. L'ARPAT, ricevute l'informazioni di cui al comma 3, provvede alla loro elaborazione ai fini della predisposizione dei rapporti, nelle forme previste dall'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (di seguito denominata APAT), le trasmette alla Regione Toscana che successivamente ne autorizza la trasmissione, da parte dell'ARPAT stessa, all'APAT ed al ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.».

TITOLO II

Autorizzazioni allo scarico di acque reflue e meteoriche ⁽²⁴⁾

Capo I - Rilascio di nuove autorizzazioni

Art. 5

Oneri istruttori per l'autorizzazione.

1. La somma dovuta all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione di cui agli articoli 4, 5, 6 e 10 della legge regionale, a titolo di deposito quale condizione di procedibilità della domanda, non può eccedere 50 euro per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche 100 euro per l'autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane ed industriali. All'aggiornamento triennale di dette somme provvedono, sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, gli enti competenti che autorizzano lo scarico ⁽²⁵⁾.

2. L'ulteriore somma prevista a copertura delle spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli ed i sopralluoghi necessari al rilascio dell'autorizzazione è stabilita sulla base delle disposizioni di cui alla [L.R. n. 30/2009](#) per le prestazioni ARPAT, in relazione al tipo di recettore e di acque reflue e comunicata al richiedente congiuntamente alle modalità di effettuazione del pagamento ⁽²⁶⁾.

3. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento di quanto dovuto ai sensi del presente regolamento.

4. In caso di rinuncia alla domanda di autorizzazione prima della conclusione del procedimento le somme versate ai sensi dei commi 1 e 2 non sono rimborsate.

(24) Rubrica così sostituita dall'art. 4, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto). Il testo originario era così formulato: «Autorizzazioni allo scarico di acque reflue»

(25) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai

sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto).

(26) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 2, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto). Il testo originario era così formulato: «2. L'ulteriore somma prevista a copertura delle spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli ed i sopralluoghi necessari al rilascio dell'autorizzazione è stabilita sulla base delle tariffe per le prestazioni ARPAT, fissate dalla Regione Toscana, in relazione al tipo di recettore e di acque reflue e comunicata al richiedente congiuntamente alle modalità di effettuazione del pagamento.».

Art. 6

Ricezione e trasmissione delle domande.

1. Le domande di autorizzazione sono presentate:

a) per gli scarichi non in pubblica fognatura all'ente competente al rilascio ai sensi della legge regionale;

b) per gli scarichi in pubblica fognatura secondo le procedure definite dall'AIT ⁽²⁷⁾.

2. Nel caso di in cui la domanda di autorizzazione allo scarico sia connessa all'insediamento e all'esercizio di un'attività produttiva o di servizio la stessa è presentata allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) ai sensi del titolo II, capo III della *legge regionale 23 luglio 2009, n. 40* (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009) ⁽²⁸⁾.

(27) Lettera così modificata dall'art. 6, comma 1, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto).

(28) Comma così sostituito dall'art. 6, comma 2, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto). Il testo originario era così formulato: «2. Nel caso di attività commerciali e di produzione di beni o servizi la domanda di autorizzazione allo scarico viene presentata, ove presente, allo sportello unico delle attività produttive (SUAP), che la fa pervenire, entro sette giorni, all'ente competente.».

Art. 7

Modalità di presentazione delle domande.

1. I moduli da utilizzare per la presentazione delle domande di autorizzazione

sono esclusivamente quelli definiti dal tavolo tecnico regionale per lo sviluppo dei servizi SUAP istituito dalla Giunta regionale in attuazione delle disposizioni di cui agli *articoli 37 e 42 della L.R. n. 40/2009* ⁽²⁹⁾.

2. La modulistica di cui al comma 1 deve contenere tutte le informazioni necessarie al sistema informativo regionale ambientale della Toscana (SIRA), di cui all'*articolo 19 della L.R. n. 30/2009* per l'alimentazione dei flussi informativi e delle banche dati di cui all'allegato 1 del presente regolamento ⁽³⁰⁾.

2-bis. Fino alla definizione della modulistica di cui al comma 1 restano utilizzabili i moduli vigenti ⁽³¹⁾.

(29) Comma così sostituito dall'*art. 7, comma 1, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 65* dello stesso decreto). Il testo originario era così formulato: «1. La domanda è presentata utilizzando la modulistica predisposta a cura degli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni.».

(30) Comma così sostituito dall'*art. 7, comma 2, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 65* dello stesso decreto). Il testo originario era così formulato: «2. La modulistica deve soddisfare le necessità informative connesse all'utilizzo delle procedure di gestione messe a disposizione dal Sistema Informativo Regionale Ambientale della Toscana, di cui all'*articolo 27 della L.R. n. 66/1995* (di seguito denominato SIRA), e dalle sue banche dati.».

(31) Comma aggiunto dall'*art. 7, comma 3, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 65* dello stesso decreto).

Art. 8

Rilascio delle nuove autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue urbane, industriali e meteoriche contaminate ⁽³²⁾

1. La provincia definisce con proprio atto i criteri, le modalità e le procedure relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 4, comma 1 della legge regionale.

2. La provincia provvede inoltre:

a) alla costituzione di un comitato tecnico consultivo di cui può avvalersi per le autorizzazioni;

b) ad avvalersi, in conformità a quanto previsto dalla *L.R. n. 30/2009*, del supporto tecnico scientifico di ARPAT anche garantendone la presenza nel comitato di cui alla lettera a) ⁽³³⁾;

c) a trasmettere all'ARPAT copia delle autorizzazioni rilasciate secondo le modalità stabilite per il loro recepimento nelle banche dati del SIRA.

(32) Rubrica così sostituita dall'[art. 8, comma 1, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto). Il testo originario era così formulato: «Rilascio delle nuove autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue urbane ed industriali.».

(33) Lettera così sostituita dall'[art. 8, comma 2, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto). Il testo originario era così formulato: «b) ad avvalersi, ai sensi dell'[articolo 5 della L.R. n. 66/1995](#), della consulenza tecnica dell'ARPAT anche garantendone la presenza nel comitato di cui alla lettera a);».

Art. 9

Rilascio delle autorizzazioni per il riutilizzo delle acque reflue urbane ed industriali.

1. La provincia, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 4 comma 1 della legge regionale, stabilisce le modalità di adeguamento degli impianti di depurazione di acque reflue urbane od industriali esistenti per il riutilizzo delle acque reflue nel rispetto del decreto ministeriale di cui all'articolo 99 del decreto legislativo. La provincia nell'atto autorizzativo stabilisce, visto il parere dell'azienda sanitaria locale (ASL), le prescrizioni necessarie a garantire che l'impianto autorizzato osservi le disposizioni del citato decreto ministeriale.

2. I riusi delle acque attuati attraverso il riciclo interno agli impianti di depurazione non sono soggetti ad autorizzazione.

Art. 10

Rilascio delle nuove autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue domestiche.

1. Il comune definisce con proprio atto i criteri, le modalità e le procedure relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 4, comma 2 della legge regionale.

2. Il comune provvede inoltre:

a) ad avvalersi, in conformità a quanto previsto dalla [L.R. n. 30/2009](#), del supportao tecnico scientifico di ARPAT, per gli scarichi con potenzialità superiore

ai 100 abitanti equivalente (AE) ⁽³⁴⁾;

b) a trasmettere all'ARPAT copia delle autorizzazioni rilasciate secondo le modalità stabilite per il loro recepimento nelle banche dati del SIRA.

(34) Lettera così sostituita dall'art. 9, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto). Il testo originario era così formulato: «a) ad avvalersi della consulenza tecnica dell'ARPAT, ai sensi dell'articolo 5 della L.R. n. 66/1995, per gli scarichi con potenzialità superiore ai cento abitanti equivalenti (di seguito denominati AE);».

Art. 11

Rilascio delle nuove autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue urbane, industriali e meteoriche contaminate ⁽³⁵⁾.

1. L'AIT definisce con proprio atto i criteri, le modalità e le procedure relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 5, comma 2 della legge regionale ⁽³⁶⁾.

2. L'AIT inoltre ⁽³⁷⁾:

a) si avvale, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 della legge regionale della collaborazione del gestore del SII e degli altri gestori se presenti e, per la prima autorizzazione allo scarico, anche del supporto tecnico scientifico dell'ARPAT in conformità alla L.R. n. 30/2009 ⁽³⁸⁾;

b) trasmette al gestore del SII, ad altri gestori se presenti, e all'ARPAT copia delle autorizzazioni rilasciate secondo le modalità stabilite per il loro recepimento nelle banche dati del SIRA.

(35) Rubrica così sostituita dall'art. 10, comma 1, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto). Il testo originario era così formulato: «Rilascio delle nuove autorizzazioni in pubblica fognatura di acque reflue urbane ed industriali.».

(36) Comma così modificato dall'art. 10, comma 2, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto).

(37) Alinea così modificato dall'art. 10, comma 3, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto).

(38) Lettera così sostituita dall'art. 10, comma 4, D.P.G.R. 17 dicembre 2012,

n. 76/R, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto). Il testo originario era così formulato: «a) si avvale, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 della legge regionale della collaborazione del gestore del SII e degli altri gestori se presenti e, per la prima autorizzazione allo scarico, anche dell'ARPAT ai sensi dell'*articolo 5 della L.R. n. 66/1995*;».

Art. 12

Prescrizioni regionali.

1. I titolari degli scarichi di acque reflue comunicano all'ente competente eventuali variazioni delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico.

2. [I titolari degli scarichi di acque reflue urbane o industriali con oltre cento AE verificano, almeno due volte all'anno, il permanere delle condizioni di massimo e minimo carico in ingresso all'impianto di depurazione dichiarate nella domanda di autorizzazione, annotandole sul registro d'impianto] ⁽³⁹⁾.

3. I titolari di scarichi di acque reflue industriali con oltre 100 AE, in riferimento allo scarico giornaliero di punta del periodo di massimo carico dell'attività, installano uno strumento di registrazione delle portate dello scarico e di conservazione biennale delle registrazioni ⁽⁴⁰⁾.

3-bis. Per gli scarichi di cui al comma 3 che avvengono in pubblica fognatura, l'installazione degli strumenti di cui al medesimo comma può essere sostituita, previa richiesta all'AIT, con una autocertificazione annuale dei prelievi mensili e medi giornalieri, delle acque utilizzate e comunque prelevate, fatti salvi i casi in cui l'obbligo di installazione di tali strumenti sia disposto nell'ambito delle disposizioni in materia di autorizzazione ambientale integrata. L'AIT si pronuncia in ordine alla richiesta di sostituzione nell'ambito dell'autorizzazione allo scarico e, per gli scarichi già autorizzati, entro trenta giorni dalla presentazione di apposita istanza da parte del titolare dello scarico. L'autocertificazione è sempre ammessa per gli stabilimenti che dispongono di contatori installati su tutte le fonti di prelievo con registrazione settimanale delle misure rilevate che vengono comunicate periodicamente ai gestori della fognatura o del depuratore a servizio della stessa ⁽⁴¹⁾.

3-ter. I titolari degli scarichi di acque reflue industriali inferiori a 100 AE sono comunque tenuti a comunicare al gestore del SII, mediante una autocertificazione annuale dei prelievi mensili, il volume delle acque utilizzate e comunque prelevate, nei casi in cui il gestore medesimo ne faccia richiesta per le necessità di controllo e monitoraggio ai fini della migliore gestione del sistema di raccolta e depurazione ⁽⁴²⁾.

4. I titolari di scarichi di acque reflue industriali che si approvvigionano di acqua da fonti diverse dal pubblico acquedotto sono tenuti:

a) ad installare uno strumento di misura del volume prelevato;

b) a comunicare annualmente i consumi medi mensili risultanti dagli strumenti di registrazione dei prelievi al gestore del SII nel caso lo scarico sia in pubblica fognatura.

5. I titolari di scarichi di acque reflue urbane non in pubblica fognatura con una potenzialità di progetto superiore ai duemila AE sono tenuti:

a) ad installare uno strumento di registrazione delle portate dello scarico ed alla conservazione biennale delle registrazioni;

b) a registrare sul registro d'impianto i volumi annuali e medi mensili delle portate scaricate;

c) a garantire che, al fine del contenimento della formazione di sostanze pericolose nelle acque superficiali, la disinfezione, con sostanze a base di composti del cloro, delle acque di scarico sia attuata solo nei casi specificatamente previsti e con le modalità definite nell'autorizzazione allo scarico ai soli fini della tutela della salute. In caso di necessità il gestore può eseguire, per i tempi strettamente necessari disinfezioni di emergenza con composti del cloro informandone tempestivamente l'ARPAT. Restano fatte salve le disposizioni a tutela della salute disposte dalle autorità sanitarie.

6. I titolari di scarichi di acque reflue urbane non in pubblica fognatura con una potenzialità di progetto superiore ai quindicimila AE, sono tenuti:

a) ad installare uno strumento di registrazione delle portate dello scarico ed alla conservazione biennale delle registrazioni;

b) ad installare uno strumento di campionamento automatico delle acque reflue in ingresso ed in uscita all'impianto di depurazione in grado di prelevare campioni con le modalità idonee alla verifica delle disposizioni del decreto legislativo;

c) a registrare sul registro d'impianto i volumi annuali e medi mensili delle portate scaricate;

d) al rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, lettera c).

6-bis. Per l'attuazione da parte del gestore del SII dell'obbligo di controllo di cui all'articolo 128, comma 2 del decreto legislativo, il titolare dello scarico in pubblica fognatura è tenuto a consentire al gestore del SII l'accesso al proprio stabilimento ⁽⁴³⁾.

7. Le province, i comuni e l'AIT inseriscono in tutte le autorizzazioni di cui alla legge regionale le prescrizioni di cui ai commi da 1 a 6-bis, adattandole ai casi specifici come indicato al comma 8 ⁽⁴⁴⁾.

8. Le province, i comuni e l'AIT adattano le prescrizioni di cui ai commi da 1 a 6-bis ai casi specifici tenendo conto:

a) della necessità di definire congrui tempi di installazione degli strumenti in

relazione alle caratteristiche dello scarico ed alla complessità dell'installazione;

b) della necessità che le condotte di adduzione agli strumenti di registrazione e campionamento siano chiaramente identificabili e che gli stessi siano correttamente mantenuti;

c) della necessità che gli strumenti di misura siano resi facilmente accessibili alla verifica del gestore del SII o di qualsiasi altro soggetto deputato al controllo dell'adempimento delle prescrizioni ⁽⁴⁵⁾.

9. I titolari degli scarichi di acque reflue urbane presentano congiuntamente alla domanda di autorizzazione allo scarico il piano di emergenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o).

10. La provincia, nella definizione delle autorizzazioni relative allo scarico di acque reflue urbane, tiene conto delle previsioni contenute negli accordi di programma eventualmente sottoscritti ai sensi degli articoli 25 e 26 della legge regionale disponendo le apposite prescrizioni.

11. Per gli scarichi di cui all'articolo 124, comma 9 del decreto legislativo il comune o la provincia, pur non considerandoli scarichi sul suolo, possono inserire nell'atto autorizzativo eventuali prescrizioni circa le idonee modalità di effettuazione dello scarico ai fini della salvaguardia della falda. Dette prescrizioni sono obbligatorie qualora sia necessario tutelare fonti di approvvigionamento idropotabile.

11-bis. La provincia, nel caso di scarichi di acque reflue urbane con oltre 2000 AE se recapitanti in acque superficiali interne o di transizione e oltre 10.000 AE se recapitanti in acque marine, in sede di autorizzazione:

a) specifica, in considerazione delle caratteristiche quali-quantitative degli scarichi industriali allacciati alla pubblica fognatura, quali parametri della tabella 3 dell'allegato 5 della parte III al decreto legislativo, non ricompresi nelle tabelle 1 e 2 dello stesso, devono soddisfare i limiti allo scarico disposti dall'autorizzazione stessa;

b) fissa in modo univoco il sistema di riferimento per l'attività di controllo indicando per i parametri della tabella 1 dell'allegato 5 della parte III del decreto legislativo la massima concentrazione accettabile nelle acque scaricate o, in alternativa, la percentuale minima di riduzione del carico in ingresso all'impianto ⁽⁴⁶⁾.

11-ter. La provincia, sulla base delle disposizioni attuative dell'articolo 21-ter, della legge regionale, in sede di autorizzazione, fissa in modo univoco il sistema di riferimento per l'attività di controllo relativamente ai composti dell'azoto e del fosforo indicando o la percentuale di riduzione del carico in ingresso all'impianto di trattamento o la massima concentrazione accettabile nelle acque scaricate ⁽⁴⁷⁾.

(39) Comma abrogato dall'art. 11, comma 1, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n.

[76/R](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto).

(40) Comma così sostituito dall'[art. 11, comma 2, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto). Il testo originario era così formulato: «3. I titolari di scarichi di acque reflue industriali con oltre cento AE, in riferimento allo scarico giornaliero di punta del periodo di massimo carico dell'attività, installano uno strumento di registrazione delle portate dello scarico e di conservazione biennale delle registrazioni. Fatti salvi i casi in cui l'obbligo di installazione degli strumenti sia disposto nell'ambito delle disposizioni in materia di autorizzazione ambientale integrata, qualora lo scarico avvenga in pubblica fognatura l'installazione degli strumenti può essere sostituita da una autocertificazione annuale dei prelievi mensili e medi giornalieri, delle acque utilizzate e comunque prelevate.».

(41) Comma aggiunto dall'[art. 11, comma 3, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto).

(42) Comma aggiunto dall'[art. 11, comma 4, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto).

(43) Comma aggiunto dall'[art. 11, comma 5, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto).

(44) Comma così sostituito dall'[art. 11, comma 6, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto). Il testo originario era così formulato: «7. Le province, i comuni e le AATO inseriscono in tutte le autorizzazioni di cui alla legge regionale le prescrizioni di cui ai commi da 1 a 6, adattandole ai casi specifici come indicato al comma 8.».

(45) Comma così sostituito dall'[art. 11, comma 7, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto). Il testo originario era così formulato: «8. Le province, i comuni e le AATO adattano le prescrizioni di cui ai commi da 1 a 6 ai casi specifici tenendo conto:

a) della necessità di definire congrui tempi di installazione degli strumenti in relazione alle caratteristiche dello scarico ed alla complessità dell'installazione;

b) della necessità che le condotte di adduzione agli strumenti di registrazione e campionamento siano chiaramente identificabili e che gli stessi siano correttamente mantenuti;

c) della necessità che gli strumenti di misura siano resi facilmente accessibili alla verifica del gestore del SII o di qualsiasi altro soggetto deputato al controllo dell'adempimento delle prescrizioni.».

(46) Comma aggiunto dall'art. 11, comma 8, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto).

(47) Comma aggiunto dall'art. 11, comma 9, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto).

Capo II - Rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue

Art. 13

Rinnovo delle autorizzazione allo scarico di acque reflue.

1. Le autorizzazioni allo scarico di acque reflue sono rinnovate nei termini e con le modalità previste dall'articolo 124, comma 8 del decreto legislativo.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, alle domande di rinnovo di autorizzazione si applicano, in relazione al tipo di scarico ed alla sua destinazione, le procedure istruttorie di cui al capo I.
3. Gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni possono prevedere procedure semplificate di rinnovo delle autorizzazioni.
4. I titolari delle autorizzazioni possono accedere alle procedure semplificate di rinnovo a condizione che dichiarino:
 - a) il permanere delle caratteristiche qualitative e quantitative precedentemente dichiarate nonché la buona gestione;
 - b) il rispetto delle disposizioni contenute nell'autorizzazione di cui si chiede il rinnovo.

Art. 14

Rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura.

1. Ai sensi dell'articolo 124, comma 8 del decreto legislativo, le autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche non in pubblica fognatura, derivanti da insediamenti e rilasciate in forma esplicita ai sensi della normativa previgente al decreto legislativo o in base a quanto disposto dall'articolo 10, sono tacitamente rinnovate qualora le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico non risultino modificate rispetto a quelle autorizzate.
2. Il comune provvede al periodico controllo a campione del permanere, negli scarichi di cui al comma 1, dei requisiti previsti per il rinnovo tacito. In caso di

accertata violazione il comune ne dà notizia all'ARPAT che provvede per quanto di competenza.

Capo III - Autorizzazione provvisoria degli impianti di depurazione

Art. 15

Autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione di acque reflue con scarico fuori dalla pubblica fognatura.

1. L'autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione di acque reflue con scarico fuori dalla pubblica fognatura è rilasciata dall'ente competente nel cui territorio viene attuato lo scarico dell'impianto.

2. Qualora le caratteristiche tecnologiche dell'impianto di depurazione determinino la necessità di definire le modalità per il graduale raggiungimento della piena efficienza depurativa, sulla base della documentazione tecnica fornita dal titolare dello scarico per l'autorizzazione dell'impianto, l'ente competente, d'intesa con l'ARPAT, può provvedere al rilascio di una autorizzazione provvisoria ove determina:

a) i tempi necessari per il raggiungimento dell'efficacia prevista nelle diverse sezioni dell'impianto in seguito al primo avviamento;

b) il carico massimo accettabile nelle diverse fasi della procedura di avvio;

c) le modalità di monitoraggio della funzionalità complessiva dell'impianto in fase di attivazione;

d) le procedure di sicurezza e di emergenza.

3. La fase di autorizzazione provvisoria deve avere la minima durata tecnicamente necessaria in relazione alle dimensioni ed alla tecnologia adottata dall'impianto e comunque non superare i limiti temporali previsti all'articolo 13, comma 1, lettera d) della legge regionale.

4. La procedura di cui al presente articolo può essere attivata solo per gli impianti la cui realizzazione sia stata completata relativamente a tutte le opere previste nel progetto e risulti attestata dal certificato di fine lavori del direttore dei lavori o da una dichiarazione del titolare dello scarico.

5. Per gli impianti al servizio di pubbliche fognature, l'autorizzazione provvisoria può riguardare lotti funzionali di un unico impianto, come individuati da relativa dichiarazione del titolare dello scarico.

6. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 4 e 5, la provincia può prevedere forme semplificate di gestione della fase di avvio, limitatamente agli impianti di depurazione:

a) di acque reflue urbane con potenzialità inferiore a duemila AE;

b) di acque reflue industriali con potenzialità inferiore a cento AE.

7. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 4 e limitatamente agli impianti di depurazione di acque reflue domestiche con potenzialità inferiore a duemila AE, il comune può prevedere forme semplificate di gestione della fase di avvio, tra cui il rilascio dell'autorizzazione definitiva.

8. La domanda di autorizzazione provvisoria è presentata con le modalità previste dagli articoli 6 e 7. Alla domanda è allegata una relazione tecnica descrittiva dell'impianto e della prevista fase di avvio.

Art. 16

Autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione di acque reflue con scarico in pubblica fognatura.

1. L'autorizzazione provvisoria allo scarico connessa alla fase di avvio degli impianti di depurazione di acque reflue con scarico in pubblica fognatura è rilasciata dall'AIT, sentiti il gestore del SII ed gli altri gestori se presenti, qualora le caratteristiche tecnologiche dell'impianto di depurazione determinino la necessità di definire le modalità per il graduale raggiungimento della piena efficienza depurativa ⁽⁴⁸⁾.

2. L'autorizzazione provvisoria determina:

a) i tempi delle fasi di attivazione delle diverse sezioni dell'impianto coinvolte in ciascuna fase;

b) il carico massimo accettabile nelle diverse fasi della procedura di avvio;

c) le procedure di sicurezza e di emergenza.

3. La fase di autorizzazione provvisoria deve avere la minima durata tecnicamente necessaria in relazione alle dimensioni ed alla tecnologia adottata dall'impianto e comunque non superare i limiti temporali previsti all'articolo 13, comma 1, lettera d) della legge regionale.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai depuratori di acque reflue domestiche recapitanti in pubblica fognatura.

5. La domanda di autorizzazione provvisoria è presentata con le modalità previste dagli articoli 6 e 7. Alla domanda è allegata una relazione tecnica descrittiva dell'impianto e della prevista fase di avvio.

(48) Comma così modificato dall'art. 12, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R, a

decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto).

TITOLO III

Assimilazione ad acque reflue domestiche e trattamenti appropriati

Capo I - Assimilazione ad acque reflue domestiche e trattamenti appropriati

Art. 17

Campo di applicazione.

1. Il presente titolo in attuazione dell'articolo 13, comma 1, lettere b) e c) della legge regionale disciplina in particolare:

a) l'assimilazione ad acque reflue domestiche di cui all'articolo 101, comma 7, lettera e) del decreto legislativo;

b) i trattamenti di cui all'articolo 100, comma 3, e all'articolo 105, comma 2, del decreto legislativo.

Art. 18

Acque reflue domestiche assimilate e loro trattamenti.

1. Le acque reflue scaricate da insediamenti e/o stabilimenti di cui alla tabella 1 dell'allegato 2 al presente regolamento hanno caratteristiche qualitative equivalenti ad acque reflue domestiche semprechè rispettino tutte le condizioni stabilite nell'allegato 2 al presente regolamento.

2. Per gli scarichi degli impianti di depurazione di acque reflue domestiche ed assimilate, non recapitanti in pubblica fognatura, la conformità alle disposizioni relative allo scarico sul suolo e nei corpi idrici di cui all'allegato 5 del decreto legislativo è data dal rispetto delle seguenti condizioni:

a) garantire la tutela della falda ed il rispetto delle disposizioni per la tutela igienico-sanitaria;

b) essere dimensionati e realizzati a regola d'arte secondo le disposizioni dell'allegato 2, capo 2, nel caso di scarico sul suolo, e dell'allegato 3, capo 1 al presente regolamento nel caso di scarico in corpi idrici superficiali;

c) garantire il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento;

d) garantire, per gli impianti con oltre cento AE, il rispetto delle disposizioni

del programma di manutenzione e gestione di cui all'allegato 3, capo 2 al presente regolamento.

3. Gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate, autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono da ritenersi idonei al recapito nei corpi idrici o sul suolo qualora non siano cambiate le caratteristiche qualitative dello scarico per il quale gli stessi dispositivi sono stati dimensionati.

4. Da reti fognarie private a servizio di stabilimenti derivano di norma acque reflue industriali, domestiche o AMD.

5. Sono assimilate ad acque reflue domestiche le acque di condensa derivanti dagli impianti di condizionamento e/o climatizzazione dell'aria ad uso degli edifici.

Art. 19

Disposizioni generali sui trattamenti appropriati ⁽⁴⁹⁾.

1. I trattamenti depurativi di cui all'articolo 105, comma 2 del decreto legislativo, di seguito denominati trattamenti appropriati, possono essere adottati per la depurazione di acque reflue urbane o domestiche provenienti da:

a) agglomerati o insediamenti fino a 2000 AE se recapitanti i propri scarichi in acque superficiali interne ed in acque di transizione;

b) agglomerati o insediamenti fino a 10.000 AE se recapitanti i propri scarichi in acque superficiali marino costiere.

2. Sono ritenuti trattamenti appropriati per lo scarico in acque superficiali interne i trattamenti elencati all'allegato 3, tabella 2 del presente regolamento nel rispetto delle condizioni del presente articolo e dell'articolo 21-bis della legge regionale.

3. Sono ritenuti trattamenti appropriati per lo scarico in acque superficiali marino costiere i trattamenti elencati all'allegato 3, tabella 3 del presente regolamento nel rispetto delle condizioni del presente articolo e dell'articolo 21-bis della legge regionale.

4. La scelta dei trattamenti appropriati deve garantire la tutela dei corpi idrici recettori e la tutela delle acque sotterranee ove sia stata stabilita la conformità ai relativi obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione.

5. La scelta dei trattamenti appropriati deve inoltre perseguire i seguenti obiettivi:

a) semplificare, in relazione alle dimensioni dell'impianto, la gestione e la manutenzione, minimizzando i costi d'investimento e gestione, adottando la

minore intensità tecnologica ed il minor utilizzo di energia possibile;

b) essere in grado di sopportare variazioni orarie o stagionali del carico idraulico ed organico;

c) permettere la realizzazione di una depurazione efficace anche delle utenze minori e diffuse evitando il collettamento di bassi carichi per lunghe distanze;

d) favorire il ricorso a soluzioni impiantistiche che permettano il recupero ed il riutilizzo dei reflui depurati a valle degli impianti in presenza di utenze già esistenti o potenziali ed in accordo con i requisiti previsti all'articolo 99 del decreto legislativo;

e) minimizzare l'impatto paesaggistico e le condizioni di disturbo del vicinato;

f) tutelare le acque sotterranee specialmente in zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati.

6. Per gli impianti di nuova realizzazione sono da privilegiare, tra i trattamenti individuati nell'allegato 3, tabelle 2 e 3 del presente regolamento, le tipologie impiantistiche che:

a) riducono al minor livello possibile le risorse energetiche necessarie al funzionamento dell'impianto;

b) presentano il minor impatto paesaggistico ed eventualmente riqualificano aree degradate;

c) offrono prestazioni depurative utili ad un eventuale riuso delle acque;

d) contribuiscono, nel caso di scarico in acque interne, al mantenimento del deflusso minimo garantito nel reticolo idrografico minore.

7. Gli scarichi derivanti da trattamenti appropriati di acque reflue urbane, compresi nell'allegato 3, tabelle 2 e 3 del presente regolamento, autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono da ritenersi idonei al recapito nei corpi idrici o sul suolo qualora non siano cambiate le caratteristiche quali-quantitative dello scarico per il quale gli stessi dispositivi sono stati dimensionati.

8. L'ente che autorizza lo scarico definisce nel provvedimento di autorizzazione:

a) le condizioni di esercizio, manutenzione, autocontrollo del processo o sistema di smaltimento che comunque, se previste, devono rispettare le disposizioni del programma di manutenzione e gestione del processo o sistema di smaltimento per il trattamento appropriato di cui al comma 9;

b) la conservazione, se possibile presso l'impianto, della documentazione che attesta l'effettuazione, ove previste, delle operazioni indicate nel programma di manutenzione e gestione di cui al comma 9;

c) i limiti allo scarico sulla base dell'allegato 5, tabella 3 della parte III del

decreto legislativo qualora nell'impianto di depurazione ancorché rientrante come tipologia in quelli indicati ai commi 2 e 3 sia effettuato a qualsiasi titolo trattamento di rifiuti.

9. Il programma di manutenzione e gestione di cui all'articolo 21-bis, comma 2, lettera c) della legge regionale, di seguito denominato PMG, è definito all'allegato 3, capo 2 del presente regolamento. In particolare per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane con oltre 2000 AE scaricanti in acque destinate alla balneazione almeno un controllo è effettuato entro il mese di febbraio di ogni anno e almeno due terzi dei controlli sono effettuati nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 30 settembre di ogni anno. L'effettuazione dei suddetti controlli deve risultare dalla documentazione di cui all'allegato 3, capo 2 del presente regolamento.

10. I trattamenti primari costituiti da fosse bicamerali, tricamerali o Imhof in essere, a monte del punto di consegna dell'utenza alla pubblica fognatura, sono considerati nella composizione dei trattamenti appropriati come definiti agli articoli 19-bis e 19-ter.

11. Nel caso di nuove urbanizzazioni o di trasformazioni e modificazioni urbanistiche che interessano agglomerati o insediamenti per i quali possono essere adottati trattamenti appropriati, la realizzazione o l'adeguamento degli stessi è definita nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del regolamento emanato con [D.P.G.R. 9 febbraio 2007, n. 2/R](#) (Regolamento di attuazione dell'[articolo 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1](#) - Norme per il governo del territorio - Disposizioni per la tutela e la valorizzazione degli insediamenti).

(49) Articolo così sostituito dall'[art. 13, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 65](#) dello stesso decreto). Il testo originario era così formulato: «Art. 19. Disposizioni generali sui trattamenti appropriati. 1. I trattamenti depurativi di cui all'articolo 105, comma 2 del decreto legislativo (di seguito denominati trattamenti appropriati), possono essere adottati per la depurazione di acque reflue urbane o domestiche provenienti da:

a) agglomerati o insediamenti fino a duemila AE se recapitanti i propri scarichi in acque superficiali interne ed in acque di transizione;

b) agglomerati o insediamenti fino a diecimila AE se recapitanti i propri scarichi in acque superficiali marino costiere.

2. La scelta dei trattamenti appropriati deve garantire la tutela dei corpi idrici recettori e la tutela delle acque sotterranee ove sia stata stabilita la conformità ai relativi obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione.

3. I trattamenti appropriati sono individuati e strutturati ai fini dei seguenti obiettivi:

a) semplificare, in relazione alle dimensioni dell'impianto, la gestione e la

manutenzione, minimizzando i costi d'investimento e gestione, adottando la minore intensità tecnologica ed il minor utilizzo di energia possibile;

b) essere in grado di sopportare variazioni orarie o stagionali del carico idraulico ed organico;

c) permettere la realizzazione di una depurazione efficace anche delle utenze minori e diffuse evitando il collettamento di bassi carichi per lunghe distanze;

d) favorire il ricorso a soluzioni impiantistiche che permettano il recupero ed il riutilizzo dei reflui depurati a valle degli impianti in presenza di utenze già esistenti o potenziali ed in accordo con i requisiti previsti all'articolo 99 del decreto legislativo;

e) minimizzare l'impatto paesaggistico e le condizioni di disturbo del vicinato;

f) tutelare le acque sotterranee specialmente in zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati.

4. Per gli scarichi derivanti da trattamenti appropriati di acque reflue urbane, compresi nell'allegato 3, tabelle 2 e 3, la conformità alle disposizioni di cui all'allegato 5 del decreto legislativo relative allo scarico di acque reflue urbane è data dal rispetto delle seguenti condizioni:

a) garantire la tutela della falda e il rispetto delle disposizioni per la tutela igienico-sanitaria;

b) essere dimensionati e realizzati a regola d'arte, secondo le disposizioni dell'allegato 3, capo 1 al presente regolamento, nel caso di scarico in corpi idrici superficiali;

c) garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento secondo le disposizioni del programma di manutenzione e gestione di cui all'allegato 3, capo 2 del presente regolamento;

d) non compromettere il raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione.

5. Gli scarichi derivanti da trattamenti appropriati di acque reflue urbane, compresi nell'allegato 3, tabelle 2 e 3 del presente regolamento autorizzati alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono da ritenersi idonei al recapito nei corpi idrici o sul suolo qualora non siano cambiate le caratteristiche quali-quantitative dello scarico per il quale gli stessi dispositivi sono stati dimensionati.

6. L'ente che autorizza lo scarico definisce nel provvedimento di autorizzazione:

a) le condizioni di esercizio, manutenzione, autocontrollo dell'impianto di depurazione che comunque, se previste, devono rispettare le disposizioni del programma di manutenzione e gestione di cui all'allegato 3, capo 2 del presente regolamento;

b) la conservazione, se possibile presso l'impianto, della documentazione che attesta l'effettuazione, ove previste, delle operazioni indicate nel programma di manutenzione e gestione;

c) i limiti allo scarico sulla base dell'allegato 5, tabella 3 del decreto legislativo qualora nell'impianto di depurazione, ancorché rientrante come tipologia in quelli dell'articolo 20, sia effettuato a qualsiasi titolo trattamento di rifiuti.

7. Gli impianti, o parti di essi, esistenti tra il piede di utenza ed il punto di scarico finale se rispondenti alla buona norma ed in buono stato di efficienza sono considerati utili alla realizzazione delle tipologie descritte all'articolo 20.

8. Per gli agglomerati con meno di duemila AE, se recapitanti in acque superficiali interne e di transizione, e con meno di diecimila AE, se recapitanti in acque superficiali marino costiere, le priorità di adeguamento dei sistemi di raccolta e trattamento, definite nei gli accordi di cui all'articolo 26, comma 2 della legge regionale, sono individuate sulla base dei seguenti criteri:

a) potenzialità dell'impianto;

b) presenza o assenza di acque reflue industriali nella rete fognaria a servizio dell'agglomerato;

c) complessità dell'intervento di adeguamento e sua tempistica;

d) contributo al mantenimento del deflusso minimo garantito nel reticolo idrografico minore;

e) effettivo impatto sul corpo idrico recettore e sul reticolo prossimale allo stesso relativamente al raggiungimento e al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione e sul permanere o l'insorgere di problemi igienico sanitari.

9. Nell'accordo di programma di cui all'articolo 26, comma 2, per gli scarichi provenienti da agglomerati con AE minori o uguali a duecento, possono essere ritenuti appropriati i trattamenti esistenti, anche se diversi da quelli di cui all'allegato 3, tabelle 2 e 3 del presente regolamento, qualora, per gli stessi, sia accertato che il loro effettivo impatto sul corpo idrico recettore e sul reticolo prossimale non compromette il raggiungimento e/o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione e non determina l'insorgere di problemi igienico-sanitari.

10. Qualora, nel caso di nuove urbanizzazioni o di trasformazioni e modificazioni urbanistiche che interessano agglomerati o insediamenti per i quali possono essere adottati trattamenti appropriati, la realizzazione o l'adeguamento degli stessi è definita nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 2 del regolamento emanato con [D.P.G.R. 9 febbraio 2007, n. 2/R](#) (Regolamento di attuazione dell'[articolo 37, comma 3, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1](#) - Norme per il governo del territorio - Disposizioni per la tutela e la valorizzazione degli insediamenti).».

Art. 19-bis

Trattamenti appropriati di scarichi di acque reflue urbane con potenzialità uguale o minore a 200 AE ⁽⁵⁰⁾.

1. Per gli scarichi provenienti da agglomerati con AE minori o uguali a 200, sono ritenuti appropriati i trattamenti in essere anteriormente alla data del 29 maggio 2003, anche se diversi da quelli di cui all'allegato 3, tabelle 2 e 3 del presente regolamento, a condizione che non compromettano il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 76 del decreto legislativo.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'atto autorizzativo prescrive:

a) che il carico complessivo collettato non superi il valore di 200 AE, salvo quanto previsto al comma 3;

b) qualora sia presente un trattamento del gestore del SII, l'attuazione del relativo PMG del processo o sistema di smaltimento adattato alle caratteristiche dello scarico;

c) qualora il trattamento sia presente solo al piede di utenza, anche se composto come specificato dall'articolo 19, comma 10, che il gestore garantisca il corretto deflusso delle acque reflue in corrispondenza della sezione di scarico e la periodica pulizia del materiale sedimentato di origine fognaria nelle immediate pertinenze dello scarico, in conformità al PMG adattato alle caratteristiche dello stesso.

3. Nuovi allacci alla fognatura autorizzata ai sensi del comma 1 possono essere ammessi solo nei seguenti casi:

a) in presenza di contemporanee ed equivalenti dismissioni di allacci esistenti, qualora lo scarico abbia raggiunto una potenzialità pari a 200 AE;

b) per i soli scarichi di acque reflue domestiche e AMD sopravvenuti a seguito di modifica alle destinazioni d'uso o alle caratteristiche urbanistiche riferite alle utenze già allacciate;

c) per scarichi di acque reflue industriali, a condizione che rispettino i limiti della tabella 3, acque superficiali, dell'allegato 5 della parte III del decreto legislativo;

d) per scarichi di acque reflue domestiche già trattati secondo le previsioni del presente regolamento.

(50) Articolo aggiunto dall'art. 14, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto).

Art. 19-ter

Trattamenti appropriati di scarichi di acque reflue urbane con potenzialità maggiore di 200 AE e minore di 2000 AE ⁽⁵¹⁾.

1. Gli accordi e i contratti di programma di cui all'articolo 26 della legge regionale, nella definizione del cronoprogramma per l'adeguamento dei trattamenti degli scarichi di acque reflue urbane con potenzialità maggiore di 200 AE e minore di 2000 AE in essere anteriormente al 29 maggio 2003, si attengono ai seguenti criteri temporali:

a) entro il 31 dicembre 2015, sono realizzati gli scarichi situati a monte di punti di derivazione ad uso acquedottistico di cui agli articoli 80 e 81 del decreto legislativo, o direttamente adducanti a corpi idrici appartenenti alle categorie laghi, invasi e acque di transizione;

b) entro il 31 dicembre 2018, sono realizzati gli scarichi con oltre 500 AE che adducano, direttamente o attraverso altro corpo recettore ad un corpo idrico tipizzato, che non abbia già raggiunto il livello di buono stato di qualità ambientale, di cui all'articolo 74, comma 2, lettera q) del decreto legislativo, come risultante dalla classificazione di stato ambientale delle acque superficiali contenuta nel piano di gestione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 55-bis;

c) entro il 31 dicembre 2020, sono realizzati gli scarichi maggiori di 200 AE e minori o uguali di 500 AE che adducano, direttamente o attraverso altro corpo recettore ad un corpo idrico tipizzato, che non abbia già raggiunto il livello di buono stato di qualità ambientale, di cui all'articolo 74, comma 2, lettera q) del decreto legislativo, come risultante dalla classificazione di stato ambientale delle acque superficiali contenuta nel piano di gestione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 55-bis;

d) entro il 31 dicembre 2021, sono realizzati gli scarichi con oltre 200 AE che adducano, direttamente o attraverso altro corpo recettore, ad un corpo idrico tipizzato che abbia già raggiunto il livello di buono stato di qualità ambientale di cui all'articolo 74, comma 2, lettera q) del decreto legislativo, come risultante dalla classificazione dello stato ambientale delle acque superficiali contenuta nel piano di gestione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 55-bis.

2. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 1, le priorità di adeguamento sono definite tenendo conto anche dei seguenti criteri:

a) potenzialità dell'impianto;

b) presenza o assenza di acque reflue industriali nella rete fognaria a servizio dell'agglomerato;

c) complessità dell'intervento di adeguamento e sua tempistica;

d) contributo al mantenimento del deflusso minimo garantito nel reticolo

idrografico minore;

e) effettivo impatto sul corpo idrico tipizzato relativamente al raggiungimento e al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale.

3. Successivamente all'approvazione degli accordi e dei contratti di programma di cui all'articolo 26 della legge regionale, e fino al termine dei lavori in essi contenuti, gli scarichi di cui al presente articolo sono autorizzati dalle province in via transitoria alle condizioni e con le modalità previste nei medesimi accordi e contratti di programma. 4. Nell'atto autorizzativo di cui al comma 3, la provincia prescrive:

a) qualora sia presente un trattamento del gestore del SII, l'attuazione del relativo processo o sistema di smaltimento adattato alle caratteristiche dello scarico;

b) qualora il trattamento sia presente solo al piede di utenza, anche se composto come specificato dall'articolo 19, comma 10, che il gestore garantisca il corretto deflusso delle acque reflue in corrispondenza della sezione di scarico e la periodica pulizia del materiale sedimentato di origine fognaria nell'immediate pertinenze dello scarico, in conformità al PMG adattato alle caratteristiche dello stesso.

5. Nuovi allacci alla fognatura autorizzata ai sensi del comma 3, possono essere ammessi solo nei seguenti casi:

a) in presenza di contemporanee ed equivalenti dismissioni di allacci esistenti;

b) per i soli scarichi di acque reflue domestiche e di AMD sopravvenuti a seguito di modifica alle destinazioni d'uso o alle caratteristiche urbanistiche riferite alle utenze già allacciate;

c) per scarichi di acque reflue industriali, a condizione che rispettino i limiti della tabella 3, acque superficiali, dell'allegato 5 della parte III del decreto legislativo;

d) per scarichi di acque reflue domestiche già trattati secondo le previsioni del presente regolamento.

6. I trattamenti degli scarichi di acque reflue urbane con potenzialità maggiore di 200 AE e minore di 2000 AE, in essere anteriormente al 29 maggio 2003, il cui adeguamento non è previsto negli accordi e contratti di programma di cui all'articolo 26 della legge regionale, sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'articolo 19.

(51) Articolo aggiunto dall'art. 15, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto).

Art. 20

Trattamenti appropriati recapitanti in acque superficiali ⁽⁵²⁾.

[1. Sono ritenuti trattamenti appropriati per lo scarico in acque superficiali interne i trattamenti elencati all'allegato 3, tabella 2 del presente regolamento.

2. Sono ritenuti trattamenti appropriati per lo scarico in acque superficiali marino costiere i trattamenti elencati all'allegato 3, tabella 3 del presente regolamento.

3. Per gli impianti di nuova realizzazione sono da privilegiare, tra i trattamenti individuati nell'allegato 3, tabelle 2 e 3 del presente regolamento, le tipologie impiantistiche che:

a) riducono al minor livello possibile le risorse energetiche necessarie al funzionamento dell'impianto;

b) presentano il minor impatto paesaggistico ed eventualmente riqualificano aree degradate;

c) offrono prestazioni depurative utili ad un eventuale riuso delle acque;

d) contribuiscono, nel caso di scarico in acque interne, al mantenimento del deflusso minimo garantito nel reticolo idrografico minore.

4. Dei controlli previsti dal programma di monitoraggio e gestione per gli impianti di depurazione di acque reflue urbane con oltre cento AE scaricanti in acque destinate alla balneazione almeno un controllo è effettuato entro il mese di febbraio di ogni anno e almeno i due terzi nel periodo compreso tra il 1° aprile ed il 30 settembre di ogni anno. L'effettuazione dei suddetti controlli deve risultare dalla documentazione di cui all'allegato 3, capo 2 del presente regolamento].

(52) Articolo abrogato dall'art. 16, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto).

TITOLO IV**Utilizzazione agronomica****Capo I - Ambito di applicazione****Art. 21**

Ambito di applicazione nelle zone non vulnerabili da nitrati ⁽⁵³⁾.

1. Il presente titolo, in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 112 del

decreto legislativo e dell'articolo 13, comma 1, lettera e) della legge regionale, disciplina le modalità per l'utilizzazione agronomica:

- a) degli effluenti di allevamento;
- b) delle acque di vegetazione ai sensi dell'articolo 12, commi 1, lettera b) e 4 della legge regionale;
- c) delle acque reflue agroalimentari.

2. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue agroalimentari disciplinata dal presente titolo è finalizzata all'utilizzo delle acque reflue a fini fertirrigui per il recupero delle sostanze nutritive e ammendanti.

3. La mancata applicazione delle norme di cui al presente titolo determina l'obbligo di smaltimento secondo le norme previste per lo scarico di acque reflue o per lo smaltimento dei rifiuti.

4. L'utilizzazione dello stallatico effettuata ai sensi del presente titolo non necessita del documento commerciale, dell'autorizzazione sanitaria, dell'identificazione specifica, del riconoscimento degli impianti di immagazzinaggio di cui all'[articolo 21 del reg. \(CE\) 1069/2009](#).

(53) Articolo così sostituito dall'[art. 17, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 65 dello stesso decreto](#)). Il testo originario era così formulato: «Art. 21. Ambito di applicazione. 1. Il presente titolo in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 112 del decreto legislativo e dell'articolo 13, comma 1, lettera e) della legge regionale disciplina le procedure e le modalità per l'utilizzazione agronomica:

- a) degli effluenti di allevamento;
- b) delle acque di vegetazione ai sensi dell'articolo 12, commi 1, lettera b) e 4 della legge regionale;
- c) le acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo;
- d) le acque reflue provenienti dalle piccole aziende agroalimentari come individuate dal decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 112, comma 2 del decreto legislativo.

2. Le acque reflue di cui al comma 1, lettere c) e d) sono denominate acque reflue agroalimentari.

3. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue agroalimentari disciplinata dal presente regolamento è finalizzata all'utilizzo delle acque a fini fertirrigui per il recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti.

4. La mancata applicazione delle norme di cui al presente titolo determina l'obbligo di smaltimento secondo le norme previste per lo scarico di acque reflue o per lo smaltimento dei rifiuti.

5. Alle acque reflue agroalimentari si applica comunque nel caso di loro utilizzazione agronomica all'interno delle zone vulnerabili quanto previsto dal presente regolamento.».

Capo II - Procedure e modalità per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue agroalimentari

Art. 22

Modalità di trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue agroalimentari.

1. Per il trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue agroalimentari destinati all'utilizzazione agronomica è predisposto dall'azienda da cui si originano un documento di accompagnamento numerato progressivamente, datato e redatto in triplice copia.

2. Il documento di accompagnamento contiene le seguenti informazioni:

a) gli estremi identificativi dell'azienda e/o dell'unità locale da cui si originano gli effluenti e le acque reflue agroalimentari, costituiti da: denominazione, ragione sociale, indirizzo della sede legale e/o dell'unità locale dell'azienda e i dati identificativi del legale rappresentante;

b) le quantità trasportate, per tipo di materiale, espresse in metri cubi;

c) l'identificazione del mezzo di trasporto;

d) gli estremi identificativi del destinatario e l'ubicazione del sito di spandimento;

e) gli estremi della comunicazione effettuata al comune prevista ai sensi dell'articolo 12, comma 2 della legge regionale.

3. Il documento di cui al comma 2 non è predisposto nel caso in cui gli effluenti zootecnici o le acque reflue agroalimentari siano trasportate all'interno dell'azienda che le produce e le utilizza, senza percorrere strade o vie non in possesso dell'azienda stessa.

4. Il documento di cui al comma 2 non è predisposto nel caso in cui gli effluenti zootecnici o le acque reflue agroalimentari sono conferite a un contenitore di stoccaggio, al di fuoridell'azienda che le ha prodotte. In tal caso è predisposta e tenuta aggiornata una scheda in cui sono riportati gli estremi identificativi delle aziende, l'ubicazione del contenitore di stoccaggio e le quantità trasportate espresse in metri cubi. Tale scheda è redatta in duplice copia. Una copia è

conservata presso l'azienda di origine e l'altra accompagna il trasporto.

5. I documenti del presente articolo sono conservati per tre anni presso l'unità locale dell'azienda che le ha generate, dal trasportatore e dal titolare del sito di spandimento. Nel caso in cui i soggetti interessati coincidono parzialmente o totalmente la documentazione è prodotta in duplice o unica copia.

6. Il trasporto delle acque reflue agroalimentari e dei liquami non palabili è effettuato in contenitori chiusi.

7. Nel caso in cui il trasporto di letame avvenga con l'attraversamento di centri abitati è necessario, onde evitare la diffusione di odori sgradevoli, che il letame stesso sia adeguatamente coperto.

Art. 23

Criteria generali per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ⁽⁵⁴⁾.

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento è consentita a condizione che:

a) sia garantita la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi, il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al titolo II della parte III del decreto legislativo;

b) sia prodotto un effetto concimante o ammendante del terreno;

c) sia assicurata l'adeguatezza ai fabbisogni della coltura dei quantitativi di azoto;

d) siano rispettati i tempi di distribuzione;

e) siano rispettate le norme igienico sanitarie, di tutela ambientale e urbanistiche.

2. La distribuzione degli effluenti di allevamento deve essere realizzata, ai fini del massimo contenimento della lisciviazione dei nitrati al di sotto delle radici e dei rischi di ruscellamento di composti azotati, attraverso una valutazione dell'umidità del suolo, privilegiando i metodi a maggiore efficienza, come previsto dal CBPA.

3. La scelta delle tecniche di distribuzione deve tenere conto:

a) delle caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche del sito;

b) delle caratteristiche pedologiche e delle condizioni del suolo;

c) del tipo di effluente;

d) delle colture praticate e della loro fase vegetativa.

4. Le tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento devono:

a) contenere la formazione e la diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola;

b) favorire l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e dei loro assimilati simultaneamente allo spandimento e comunque entro un periodo di tempo successivo idoneo a ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento, la lisciviazione e la formazione di odori sgradevoli, fatti salvi i casi di distribuzione in copertura;

c) assicurare l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi;

d) assicurare lo spandimento del liquame con sistemi di erogazione a pressione tali da non determinare la polverizzazione del getto;

e) garantire l'uniformità di applicazione dell'effluente;

f) prevenire la percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei.

5. Nei suoli soggetti a forte erosione, nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti al di fuori del periodo di durata della coltura principale, la fertirrigazione può essere effettuata ove è garantita una copertura dei suoli tramite vegetazione spontanea, colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati.

6. L'applicazione al suolo degli effluenti di allevamento deve essere effettuata nel rispetto del bilancio dell'azoto delle colture e dei periodi compatibili con le esigenze delle stesse. In particolare le quantità impiegate devono tenere conto:

a) del reale fabbisogno delle colture;

b) della mineralizzazione netta dei suoli;

c) degli apporti degli organismi azoto-fissatori.

7. La quantità di azoto totale al campo apportata da effluenti di allevamento non deve superare il valore di 340 chilogrammi per ettaro e per anno.

8. La quantità di cui al comma 7 deve essere determinata come quantitativo medio aziendale, calcolato sulla base dei valori di cui all'allegato 4, tabella 2 del presente regolamento, comprensiva delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento di cui al [D.Lgs. 75/2010](#).

9. Per le aziende di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a) le dosi di effluente di allevamento applicate e l'eventuale integrazione di fertilizzanti azotati devono essere giustificate dal piano di utilizzazione agronomica (PUA), da compilare secondo le modalità previste dall'allegato 4, capo 1 del presente regolamento.

10. Il PUA si basa sull'equazione di bilancio tra gli apporti di elementi fertilizzanti azotati e le asportazioni dell'elemento da parte della coltura ed ha

validità per un periodo non superiore a cinque anni dalla comunicazione.

(54) Articolo così sostituito dall'*art. 18, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 65 dello stesso decreto*). Il testo originario era così formulato: «Art. 23. Criteri generali per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento. 1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento è effettuata a condizione che:

a) sia garantita la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi, il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al titolo II della parte terza del decreto legislativo;

b) sia garantita la produzione, da parte degli effluenti, di un effetto concimante e/o ammendante sul suolo e l'adeguatezza della quantità di azoto efficiente applicata e dei tempi di distribuzione ai fabbisogni delle colture;

c) siano rispettate le norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche.

2. La scelta delle tecniche di distribuzione deve tenere conto delle caratteristiche idrogeologiche, geomorfologiche e pedologiche del sito, delle condizioni del suolo, del tipo di effluente, delle colture praticate e della loro fase vegetativa. La tecnica prescelta deve comunque assicurare:

a) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola;

b) fatti salvi i casi di distribuzione in copertura, l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e loro assimilati simultaneamente allo spandimento ovvero entro un periodo di tempo successivo idoneo a ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento, la lisciviazione e la formazione di odori sgradevoli;

c) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi;

d) l'uniformità di applicazione dell'effluente;

e) la prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei.

3. La fertirrigazione deve essere realizzata, con modalità tali da assicurare il massimo contenimento della lisciviazione dei nitrati al di sotto delle radici e dei rischi di ruscellamento di composti azotati, attraverso una valutazione dell'umidità del suolo.

4. Nei suoli soggetti a forte erosione, nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti al di fuori del periodo di durata della coltura principale, la fertirrigazione può essere effettuata ove sia garantita una copertura dei suoli tramite vegetazione spontanea, colture intercalari, colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati.

5. Nelle zone non vulnerabili da nitrati di origine agricola la quantità di azoto totale al campo apportato da effluenti di allevamento non deve superare il valore di 340 chilogrammi per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale; tale quantità, da distribuire e frazionare in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento, ai precedenti colturali, è calcolata sulla base dei valori dell'allegato 2 del programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili di cui al regolamento emanato con [D.P.G.R. 13 luglio 2006, n. 32/R](#) (Regolamento recante definizioni del programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili di cui all'[articolo 92, comma 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#) "Norme in materia ambientale" in attuazione della direttiva del Consiglio 91/976/CE del 12 dicembre 1991) ed è comprensiva degli effluenti depositati dagli animali stessi quando sono tenuti al pascolo.».

Art. 24

Divieti di utilizzazione agronomica dei letami ⁽⁵⁵⁾.

1. L'utilizzo dei letami è vietato nelle seguenti situazioni:

a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;

b) nei boschi, a esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;

c) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la somministrazione;

d) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede a emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;

e) nelle zone di rispetto primarie delle aree di salvaguardia di cui all'[articolo 18 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38](#) (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e della utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali) con un minimo di 200 metri di raggio dal punto di captazione;

f) nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo 94 del decreto legislativo, nelle more della disciplina regionale di cui all'articolo 94, comma 5, lettera d) dello stesso.

2. L'utilizzo dei letami è inoltre vietato entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corpi idrici tipizzati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera x-ter) della legge regionale come individuati dalla Giunta regionale, fatte salve le disposizioni diverse che il comune può disporre in ragione di particolari condizioni locali.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai canali artificiali a esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali e ai canali arginati.

4. Le distanze dai corpi idrici sono misurate:

a) per i corsi di acqua in senso orizzontale a partire dal piede interno dell'argine o in mancanza di esso dal ciglio di sponda del corso;

b) per le acque marino- costiere e quelle lacuali dall'inizio dell'arenile.

5. L'utilizzo dei letami è altresì vietato dal 1° luglio al 31 agosto di ogni anno, salvo tempestiva lavorazione meccanica del terreno.

(55) Articolo così sostituito dall'*art. 19, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 65 dello stesso decreto*). Il testo originario era così formulato: «Art. 24. Divieti di utilizzazione di letami e liquami. 1. L'utilizzo dei letami è vietato nelle seguenti situazioni:

a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde privato e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale;

b) nei boschi ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;

c) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua, fatte salve disposizioni diverse che il comune può disporre in ragione di particolari condizioni locali;

d) per le acque marino-costiere e quelle lacuali entro 5 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;

e) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;

f) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffuse per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;

g) dal 1° luglio al 31 agosto di ogni anno salvo tempestiva lavorazione meccanica del terreno;

h) nelle zone di rispetto primarie delle aree di salvaguardia di cui all'*articolo 18 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38* (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e della utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali) con un minimo di 200 metri di raggio dal punto di captazione;

i) nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo 94 del decreto legislativo.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere c) e d) non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, ed ai canali arginati.

3. L'utilizzo dei liquami, oltre che nei casi previsti nei divieti di utilizzazione dei letami di cui al comma 1 lettere a), b), e), f), g), h), ed i) è vietato nelle seguenti situazioni e periodi:

a) su terreni con pendenza media superiore al 10 per cento salvo quanto disposto dal comma 4;

b) entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua;

c) per le acque marino-costiere e quelle lacuali entro 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile;

d) entro 50 metri in prossimità dalle strade statali, regionali e provinciali e abitazioni esterne all'azienda agricola ad eccezione delle superfici nelle zone a prevalente ed esclusiva funzione agricola e le relative sottozone qualora il liquame venga interrato entro dodici ore dallo spandimento;

e) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;

f) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;

g) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;

h) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.

4. La distribuzione del liquame nell'ambito della superficie oggetto di spandimento può avvenire per pendenze superiori al 10 per cento fino ad un massimo del 25 per cento rispettando almeno una delle seguenti condizioni:

a) liquame distribuito in almeno due volte con intervallo di tempo superiore a ventiquattro ore su terreni non saturi di umidità utilizzando bassa pressione ed interrimento entro le dodici ore dalla distribuzione;

b) su terreni non saturi di acqua, spargimento del liquame a raso in bande o superficiale a bassa pressione almeno in due frazioni con intervallo di tempo superiore a cinque giorni su colture seminative, di secondo raccolto, permanenti o prative;

c) vi sia la presenza di terreno inerbato artificialmente o naturalmente e in assenza di fenomeni di ruscellamento;

d) siano presenti sistemazioni idrauliche agrarie e in assenza di fenomeni di ruscellamento.

5. È vietato interrare direttamente i liquami provenienti dagli allevamenti oltre i 40 centimetri di terreno al fine di ridurre il percolamento degli elementi nutritivi verso la falda acquifera.

6. Le disposizioni di cui al comma 3, lettere b) e c), non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali ed ai canali arginati.».

Art. 24-bis

Divieti di utilizzazione agronomica dei liquami ⁽⁵⁶⁾ .

1. Fatti salvi i divieti di cui all'articolo 24, comma 1 l'utilizzo dei liquami è vietato:

a) su terreni con pendenza media superiore al 10 per cento, salvo quanto disposto dal comma 6;

b) nei casi in cui i liquami possono venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;

c) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;

d) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi, giardini pubblici o campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere a uso pubblico;

e) con un interrimento oltre i 40 centimetri di terreno, al fine di ridurre il percolamento degli elementi nutritivi verso la falda acquifera.

2. L'utilizzo dei liquami è altresì vietato:

a) entro 10 metri dalle sponde dei corpi idrici tipizzati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera x-ter) della legge regionale come individuati dalla Giunta regionale;

b) entro 50 metri in prossimità delle strade statali, regionali e provinciali e abitazioni esterne all'azienda agricola a eccezione delle superfici nelle zone a prevalente o esclusiva funzione agricola e le relative sottozone, qualora il liquame è interrato entro dodici ore dallo spandimento.

3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera a) non si applicano ai canali artificiali a esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali e ai canali arginati.

4. Le distanze dai corpi idrici sono misurate:

a) per i corsi d'acqua in senso orizzontale a partire dal piede interno dell'argine o in mancanza di esso dal ciglio di sponda del corso;

b) per le acque marino-costiere e quelle lacuali dall'inizio dell'arenile.

5. L'utilizzo dei liquami è vietato inoltre:

a) dal 1° luglio al 31 agosto di ogni anno, salvo tempestiva lavorazione meccanica del terreno;

b) su colture foraggiere, nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.

6. La distribuzione del liquame nell'ambito della superficie oggetto di spandimento può avvenire per pendenze superiori al 10 per cento fino a un massimo del 25 per cento, in presenza di sistemazioni idrauliche agrarie, rispettando almeno una delle seguenti condizioni:

a) il liquame è distribuito in almeno due volte con un intervallo di tempo superiore a ventiquattro ore su terreni non saturi di acqua, utilizzando bassa pressione e interrimento entro le dodici ore dalla distribuzione;

b) liquame è distribuito in almeno due volte su terreni non saturi di acqua, a raso in bande o superficiale a bassa pressione con un intervallo di tempo superiore a cinque giorni su colture seminate, di secondo raccolto, permanenti o prative;

c) presenza di terreno inerbito artificialmente o naturalmente e l'assenza di fenomeni di ruscellamento.

(56) Articolo aggiunto dall'art. 20, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto).

Art. 25

Trattamento degli effluenti di allevamento.

1. I trattamenti degli effluenti di allevamento e le modalità di stoccaggio sono finalizzati a garantire la protezione dell'ambiente, la sicurezza igienico sanitaria e la corretta gestione agronomica degli effluenti stessi rendendoli disponibili all'utilizzo nei periodi più idonei sotto il profilo agronomico e nelle condizioni più adatte per l'utilizzazione.

2. L'elenco indicativo dei trattamenti di cui al comma 1 è riportato nell'allegato 4, tabella 1 del presente regolamento. È consentito l'utilizzo di tipologie di trattamento diverse da quelle indicate nella citata tabella a condizione di garantire prestazioni non inferiori a quelle dei trattamenti di cui alla tabella

stessa ⁽⁵⁷⁾.

3. I trattamenti non devono comportare l'addizione agli effluenti di allevamento di sostanze che, in ragione della loro natura o concentrazione, possono potenzialmente essere dannose per il suolo, le colture, gli animali e l'uomo ⁽⁵⁸⁾.

(57) Comma così sostituito dall'art. 21, comma 1, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto). Il testo originario era così formulato: «2. L'elenco dei trattamenti indicativi funzionali a perseguire le finalità di cui al comma 1 è riportato nell'allegato 1, tabella 1 del D.P.G.R. n. 32/R del 2006. È consentito l'utilizzo di tipologie di trattamento diverse da quelle indicate nella sopra citata tabella purché garantiscano prestazioni non inferiori a quelle dei trattamenti di cui alla citata tabella 1.».

(58) Comma così sostituito dall'art. 21, comma 2, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto). Il testo originario era così formulato: «3. I trattamenti non devono comportare l'addizione agli effluenti di sostanze potenzialmente dannose per il suolo, le colture, gli animali e l'uomo in ragione della loro natura e/o concentrazione.».

Art. 26

Caratteristiche dello stoccaggio e dell'accumulo dei materiali palabili e non palabili.

1. Gli effluenti di allevamento destinati all'utilizzazione agronomica devono essere raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo i parametri indicati nell'allegato 4, capi 3 e 4, del presente regolamento, al fine di garantire una capacità sufficiente a raccogliere e conservare gli effluenti di allevamento prodotti nei periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative ⁽⁵⁹⁾.

2. Lo stoccaggio dei materiali palabili e non palabili deve avvenire secondo le modalità e i criteri di cui all'allegato 4, capi 2 e 4 del presente regolamento ⁽⁶⁰⁾.

3. I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili secondo le modalità previste nell'allegato 4, capo 4 del presente regolamento ⁽⁶¹⁾.

4. I liquami e i letami prodotti da allevamenti con produzione annua di azoto inferiore a 600 chilogrammi devono essere raccolti e conservati prima dello spandimento secondo le modalità previste dalle disposizioni locali vigenti in materia e, comunque, in modo da non costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e da non provocare l'inquinamento delle acque superficiali e del sottosuolo ⁽⁶²⁾.

4-bis. Per le lettiere degli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a novanta giorni si applicano le disposizioni di cui all'allegato 4, capi 2 e 3 del presente regolamento ⁽⁶³⁾.

5. I contenitori esistenti per i materiali palabili e non palabili devono essere adeguati entro il 31 dicembre 2011 ⁽⁶⁴⁾.

(59) Comma così sostituito dall'*art. 22, comma 1, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 65* dello stesso decreto). Il testo originario era così formulato: «1. Gli effluenti destinati all'utilizzazione agronomica devono essere raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e con capacità sufficiente a contenere gli effluenti prodotti nei periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative tali da garantire almeno le capacità di stoccaggio indicate nell'allegato 4, capo 2 del presente regolamento.».

(60) Comma così sostituito dall'*art. 22, comma 2, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 65* dello stesso decreto). Il testo originario era così formulato: «2. Lo stoccaggio dei materiali palabili deve avvenire secondo le modalità e i criteri di cui all'allegato 4, capo 2 del presente regolamento.».

(61) Comma così sostituito dall'*art. 22, comma 3, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 65* dello stesso decreto). Il testo originario era così formulato: «3. I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili come trattati all'allegato 4, capo 3 del presente regolamento.».

(62) Comma così sostituito dall'*art. 22, comma 4, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 65* dello stesso decreto). Il testo originario era così formulato: «4. Lo stoccaggio dei materiali non palabili deve avvenire secondo le modalità e criteri di cui all'allegato 4, capo 3 del presente regolamento.».

(63) Comma aggiunto dall'*art. 22, comma 5, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 65* dello stesso decreto).

(64) Comma così modificato dall'*art. 1, D.P.G.R. 10 febbraio 2011, n. 5/R*.

Art. 27

Accumulo temporaneo di letami.

1. L'accumulo temporaneo di letami e di lettiere esauste di allevamento di avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati, definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera l), è praticato ai soli fini dell'utilizzazione agronomica e deve avvenire sui terreni utilizzati per lo spandimento. La quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze delle colture ⁽⁶⁵⁾.

2. L'accumulo temporaneo non è ammesso a distanza inferiore a:

a) 5 metri dalle scoline;

b) 40 metri dalle sponde dei corpi idrici tipizzati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera x-ter) della legge regionale come individuati dalla Giunta regionale, fatte salve disposizioni diverse che il comune può disporre in ragione di particolari condizioni;

c) 40 metri dalle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, quali il Padule Diaccia Botrona, il Lago di Burano, la Laguna di Orbetello, il padule di Bolgheri così come individuate dalla [Delib.G.R. 15 marzo 2004, n. 231](#) ⁽⁶⁶⁾.

3. L'accumulo temporaneo non è ammesso nelle zone di rispetto primarie delle aree di salvaguardia di cui all'[articolo 18 della L.R. n. 38/2004](#) con un minimo di 200 metri di raggio dal punto di captazione e nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo 94 del decreto legislativo.

4. L'accumulo temporaneo è ammesso su terreni con un adeguato coefficiente di permeabilità di K minore di 10⁻⁷ cm/s ⁽⁶⁷⁾.

5. L'accumulo temporaneo è ammesso per un periodo non superiore a novanta giorni e solo dopo uno stoccaggio di almeno novanta giorni ⁽⁶⁸⁾.

6. In caso di accumulo temporaneo in campo di durata inferiore a trenta giorni non è necessario realizzare l'impermeabilizzazione del suolo.

7. L'accumulo temporaneo non deve essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria.

8. L'accumulo temporaneo deve essere di forma e dimensioni tali da garantire una buona aerazione della massa, deve essere realizzato su aree provviste di idonea impermeabilizzazione del suolo e al fine di non generare liquidi di sgrondo devono essere adottate le misure necessarie per effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche.

⁽⁶⁵⁾ Comma così sostituito dall'[art. 23, comma 1, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto). Il testo originario era così formulato: «1. L'accumulo temporaneo di letami, esclusi gli altri materiali assimilati, definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera l) è praticato ai soli fini della

utilizzo agronomica e deve avvenire sui terreni utilizzati per lo spandimento. La quantità di letame accumulato deve essere funzionale alle esigenze colturali degli appezzamenti di suolo.».

(66) Comma così sostituito dall'art. 23, comma 2, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto). Il testo originario era così formulato: «2. L'accumulo temporaneo non è ammesso a distanza inferiore a:

- a) 5 metri dalle scoline;
- b) 30 metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- c) 40 metri dalle sponde dei laghi;
- d) 40 metri dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere e di transizione;
- e) 40 metri dalle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, quali il Padule Diaccia Botrona, il Lago di Burano, la Laguna di Orbetello, il Padule di Bolgheri così come individuate dalla *Delib.G.R. 15 marzo 2004, n. 231*.».

(67) Comma così sostituito dall'art. 23, comma 3, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto). Il testo originario era così formulato: «4. L'accumulo temporaneo è ammesso su suolo con un adeguato coefficiente di permeabilità di K minore di 10^{-7} cm/s.».

(68) Comma così sostituito dall'art. 23, comma 4, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto). Il testo originario era così formulato: «5. L'accumulo temporaneo è ammesso su suolo agricolo solo dopo uno stoccaggio di almeno novanta giorni per un periodo non superiore a tre mesi.».

Art. 28

Criteria generali per l'utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari (69)

1. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c) è consentita se sono garantiti:

a) la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al titolo II della parte III del decreto legislativo;

b) l'effetto concimante o ammendante o irriguo sul suolo e la commisurazione della quantità di azoto efficiente e di acqua applicata ai

fabbisogni quantitativi e temporali delle colture;

c) il rispetto delle norme igienico sanitarie, di tutela ambientale e urbanistiche.

2. È esclusa l'utilizzazione agronomica:

a) delle acque derivanti dal lavaggio degli spazi esterni non connessi al ciclo produttivo;

b) per il settore vitivinicolo, delle acque derivanti da processi enologici speciali come ferrocianurazione e desolfurazione dei mosti muti, produzione di mosti concentrati e di mosti concentrati rettificati;

c) per il settore lattiero-caseario, nelle aziende che trasformano un quantitativo di latte superiore a 100.000 litri all'anno, del siero di latte, del latticello, della scotta e delle acque di processo delle paste filate.

3. Salvo quanto disposto al comma 2, lettera c), per le aziende che trasformano quantitativi superiori a 100.000 litri l'anno, l'utilizzazione agronomica delle acque reflue addizionate con siero, scotta, latticello e acque di processo delle paste filate, è consentita solo su terreni agricoli con le seguenti caratteristiche:

a) pH superiore a 8.0;

b) calcare totale non inferiore al 20 per mille;

c) buona areazione;

d) falda al di sotto dei 20 metri;

e) tali da evitare il ruscellamento.

4. La scelta delle tecniche di distribuzione deve tenere conto delle caratteristiche idrogeologiche, geomorfologiche e pedologiche del sito, delle condizioni del suolo, del tipo di acqua, delle colture praticate e della loro fase vegetativa. La tecnica prescelta deve comunque assicurare:

a) il contenimento della formazione e della diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;

b) la prevenzione del rischio di ruscellamento, di lisciviazione e di percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei;

c) la formazione di odori sgradevoli;

d) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi;

e) l'uniformità di applicazione delle acque.

5. La distribuzione delle acque reflue agroalimentari deve essere realizzata ai fini del massimo contenimento della lisciviazione dei nitrati al di sotto delle

radici e dei rischi di ruscellamento di composti azotati.

6. Nel caso di utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari al di fuori del periodo di durata della coltura principale, nei suoli soggetti a forte erosione, la fertirrigazione può essere effettuata solo ove sia garantita una copertura dei suoli tramite vegetazione spontanea, coltura intercalare o di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati.

7. Le tecniche di distribuzione delle acque reflue devono essere finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto in funzione del fabbisogno delle colture.

8. Le dosi di applicazione non devono essere comunque superiori a un terzo del fabbisogno irriguo delle colture, indicate nella tabella dell'allegato 4, capo 6, comma 5 del presente regolamento.

9. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari deve avvenire con metodi irrigui che assicurano un'elevata efficienza distributiva delle acque, applicando per ogni intervento volumi adeguati a riportare alla capacità idrica di campo lo strato di terreno maggiormente esplorato dalle radici della coltura, al fine di limitare le perdite dal sistema suolo-pianta.

10. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari deve avvenire previa verifica del livello di salinità delle stesse, in particolare, di quelle prodotte da caseifici e stabilimenti per la lavorazione di carne essicata, affumicata, salata e insaccati il cui livello di salinità espressa come rapporto di adsorbimento di sodio (sodium adsorption ratio-SAR) è inferiore a 10.

11. Alle acque reflue agroalimentari si applicano i divieti e le disposizioni di utilizzazione già previsti per i liquami all'articolo 24-bis.

12. Per i contenitori ove avvengono lo stoccaggio e il trattamento delle acque reflue agroalimentari devono essere rispettate le disposizioni di cui all'allegato 4, capo 6 del presente regolamento.

13. Per le acque reflue possono essere previste forme di utilizzazione di indirizzo agronomico diverse da quelle considerate, quali la veicolazione dei prodotti fitosanitari o fertilizzanti.

(69) Articolo così sostituito dall'*art. 24, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 65* dello stesso decreto). Il testo originario era così formulato: «Art. 28. Criteri generali per l'utilizzazione delle acque reflue agroalimentari. 1. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari deve essere comunicata dal legale rappresentante dell'azienda al comune nel quale ricade il centro aziendale almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività, presentando la comunicazione semplificata di cui all'allegato 4, capo 5.

2. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari è consentita purché siano garantiti:

a) la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi, il non pregiudizio del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al titolo II della parte III del decreto legislativo;

b) l'effetto concimante e/o ammendante e/o irriguo sul suolo e la commisurazione della quantità di azoto efficiente e di acqua applicata ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture;

c) l'esclusione delle acque derivanti dal lavaggio degli spazi esterni non connessi al ciclo produttivo;

d) l'esclusione, per il settore vitivinicolo, delle acque derivanti da processi enologici speciali come ferrocianurazione e desolfurazione dei mosti muti, produzione di mosti concentrati e mosti concentrati rettificati;

e) l'esclusione, per il settore lattiero-caseario, nelle aziende che trasformano un quantitativo di latte superiore a 100.000 litri all'anno del siero di latte, del latticello, della scotta e delle acque di processo delle paste filate;

f) il rispetto delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche.

3. La scelta delle tecniche di distribuzione deve tenere conto delle caratteristiche idrogeologiche, geomorfologiche e pedologiche del sito, delle condizioni del suolo, del tipo di acqua, delle colture praticate e della loro fase vegetativa. La tecnica prescelta deve comunque assicurare:

a) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;

b) la prevenzione del rischio di ruscellamento, di lisciviazione e di percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei;

c) la formazione di odori sgradevoli;

d) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi;

e) l'uniformità di applicazione delle acque di cui al presente articolo.

4. La distribuzione delle acque reflue agroalimentari deve essere realizzata ai fini del massimo contenimento della lisciviazione dei nitrati al di sotto delle radici e dei rischi di ruscellamento di composti azotati attraverso una valutazione dell'umidità del suolo.

5. Nel caso di utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari al di fuori del periodo di durata della coltura principale nei suoli soggetti a forte erosione, la fertirrigazione può essere effettuata solo ove sia garantita una copertura dei suoli tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati.

6. Le dosi di applicazione, non superiori ad un terzo del fabbisogno irriguo delle colture e indicate nella comunicazione di cui all'allegato 4, capo 5 del presente regolamento e le epoche di distribuzione delle acque reflue devono essere finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto in funzione del fabbisogno delle colture, così come definito per gli effluenti di allevamento come risultanti dalla tabella di cui all'allegato 4, capo 6 del presente regolamento relativa ai fabbisogni irrigui regionali.

7. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari deve avvenire con metodi irrigui che assicurano un'elevata efficienza distributiva dell'acqua applicando per ogni intervento volumi adeguati a riportare alla capacità idrica di campo lo strato di terreno maggiormente esplorato dalle radici della coltura, al fine di limitare le perdite dal sistema suolo-pianta.

8. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari deve avvenire previa verifica del livello di salinità delle acque reflue rispetto al livello di salinità dei terreni, in particolare in aree soggette a salinizzazione delle falde.

9. Alle acque reflue agroalimentari si applicano i divieti di utilizzazione già previsti per gli effluenti di allevamento all'articolo 24, comma 3.

10. Per l'ubicazione dei contenitori di stoccaggio e di trattamento delle acque reflue agroalimentari devono essere esaminate le condizioni locali di accettabilità per i manufatti adibiti allo stoccaggio in relazione ai seguenti parametri:

a) distanza dai centri abitati;

b) fascia di rispetto da strade, autostrade, ferrovie e confini di proprietà.

11. I contenitori ove avvengono lo stoccaggio ed il trattamento delle acque reflue agroalimentari devono rispettare le disposizioni di cui all'allegato 4, capo 6 del presente regolamento.».

Art. 29

Comunicazione ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue agroalimentari ⁽⁷⁰⁾.

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento deve essere comunicata dal soggetto produttore o utilizzatore al comune nel quale ricade il centro aziendale, secondo le seguenti modalità:

a) le imprese con produzione e utilizzazione superiore a 41.500 chilogrammi di azoto al campo per anno da effluenti di allevamento devono presentare la comunicazione, avente il contenuto di cui all'allegato 4, capo 5, comma 1 del presente regolamento, unitamente al PUA di cui all'articolo 23, commi 9 e 10;

b) le imprese con produzione o utilizzazione uguale o inferiore a 41.500

chilogrammi e superiore a 6.000 chilogrammi di azoto al campo per anno da effluenti di allevamento, devono presentare la comunicazione avente il contenuto di cui all'allegato 4, capo 5, comma 1 del presente regolamento;

c) le imprese con produzione o utilizzazione uguale o inferiore a 6.000 chilogrammi e uguale o superiore a 3.000 chilogrammi di azoto al campo per anno da effluenti di allevamento, devono presentare la comunicazione semplificata avente il contenuto di cui all'allegato 4, capo 5, comma 2 del presente regolamento;

d) le imprese di produzione o utilizzazione inferiori a 3.000 chilogrammi di azoto al campo per anno da effluenti di allevamento, sono esonerate dalla presentazione della comunicazione e del PUA.

2. La comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento deve essere presentata ogni anno, almeno trenta giorni prima dell'inizio delle attività di spandimento. Il soggetto utilizzatore è inoltre tenuto a comunicare al comune nel quale ricade il centro aziendale gli eventuali aggiornamenti riguardanti i dati sulla tipologia, la quantità e le caratteristiche degli allevamenti, nonché sui terreni destinati all'utilizzo contenuti nel PUA presentato nelle annate precedenti.

3. Qualora le fasi di produzione, di trattamento, di stoccaggio e di spandimento degli effluenti di allevamento sono effettuate da soggetti diversi, la comunicazione, con le modalità di cui al comma 1, lettere a), b) e c) è effettuata:

a) dall'utilizzatore al comune in cui ricadono i siti di spandimento, indicando la provenienza dell'effluente di allevamento utilizzato;

b) dal produttore al comune in cui ricade il centro aziendale, per le sole attività relative alla produzione di effluenti di allevamento.

4. Nel caso di particolari modalità di gestione e trattamento degli effluenti la quantità e le caratteristiche degli stessi possono essere determinate senza utilizzare i valori di cui all'allegato 4, tabella 3 del presente regolamento. Alla comunicazione deve, in tal caso, essere allegata una relazione tecnica corredata da dati rilevati direttamente in azienda, derivanti dall'attuazione di uno specifico piano di campionamento di cui è fornita dettagliata descrizione nella stessa relazione tecnica.

5. La comunicazione semplificata per l'utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari, di cui all'allegato 4, capo 5, comma 3, del presente regolamento, deve essere presentata ogni anno al comune nel quale ricade il centro aziendale, dal legale rappresentante dell'azienda che le produce e intende utilizzarle, almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività di utilizzazione

(70) Articolo così sostituito dall'*art. 25, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di

quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto). Il testo originario era così formulato: «Art. 29. Comunicazione ai fini dell'utilizzazione degli effluenti di allevamento. 1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento deve essere comunicata dal soggetto utilizzatore al comune nel quale ricade il centro aziendale almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attività secondo le seguenti modalità:

a) le imprese con produzione e/o utilizzazione superiore a 41.500 chilogrammi di azoto al campo per anno da effluenti di allevamento devono presentare il piano di utilizzazione agronomica (di seguito denominato: PUA) e la comunicazione avente il contenuto di cui all'allegato 4, capo 4 del presente regolamento;

b) le imprese con produzione e/o utilizzazione uguale o inferiore a 41.500 chilogrammi e superiore a 6000 chilogrammi di azoto al campo per anno da effluenti di allevamento devono presentare la comunicazione avente il contenuto di cui all'allegato 4, capo 4 del presente regolamento;

c) le imprese con produzione e/o utilizzazione uguale o inferiore a 6000 chilogrammi e uguale o superiore a 3000 chilogrammi di azoto al campo per anno da effluenti di allevamento devono presentare solo la comunicazione semplificata avente il contenuto di cui all'allegato 4, capo 5 del presente regolamento;

d) le imprese con produzione e/o utilizzazione inferiore a 3000 chilogrammi di azoto al campo per anno da effluenti di allevamento sono esonerate dalla presentazione della comunicazione e del PUA.

2. La comunicazione effettuata conformemente alle disposizioni nazionali e regionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento resta valida per dodici mesi da quest'ultima data.

3. Decorso il termine di cui al comma 2 i soggetti interessati devono presentare la comunicazione secondo le disposizioni del presente regolamento.

4. La comunicazione ed il relativo PUA hanno validità quinquennale. Annualmente il soggetto utilizzatore è tenuto a comunicare al comune nel quale ricade il centro aziendale, almeno trenta giorni prima, gli eventuali aggiornamenti intervenuti riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli allevamenti, nonché i terreni destinati all'utilizzo.

5. Qualora le fasi di produzione, trattamento, stoccaggio e spandimento degli effluenti di allevamento siano effettuati da soggetti diversi, la comunicazione, con le modalità di cui al comma 1, è effettuata:

a) dall'utilizzatore al comune in cui ricadono i siti di spandimento indicando la provenienza dell'effluente utilizzato;

b) dal produttore al comune in cui ricade il centro aziendale per le sole attività relative alla produzione di effluenti di allevamento.

6. Nel caso di particolari modalità di gestione e trattamento degli effluenti la

quantità e le caratteristiche degli stessi possono essere determinate senza utilizzare i valori di cui all'[allegato 2 al D.P.G.R. n. 32/R del 2006](#). Alla comunicazione deve, in tal caso, essere allegata una relazione tecnica corredata da dati rilevati direttamente in azienda, derivanti dall'attuazione di uno specifico piano di campionamento di cui è fornita dettagliata descrizione nella stessa relazione tecnica.

7. Ai fini di una razionale gestione della fertilizzazione il PUA definisce e giustifica, per un periodo di durata non superiore a cinque anni, le pratiche di fertilizzazione adottate e deve essere redatto conformemente alle disposizioni di cui all'[allegato 4 del presente regolamento](#).».

Capo III - Procedure e modalità per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e lo spandimento delle sanse umide

Art. 30

Ambito di applicazione.

1. Il presente capo disciplina in particolare le procedure e le modalità per:

a) l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione sulla base di quanto previsto all'articolo 12, commi 1, lettera b) e 4 della legge regionale;

b) lo spandimento delle sanse umide dei frantoi oleari sulla base delle disposizioni di cui alla [legge 11 novembre 1996, n. 574](#) (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari) e dal [decreto ministeriale 6 luglio 2005](#) (Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'art 38 del D.Lgs 11 maggio 1999 n. 152).

Art. 31

Comunicazione ai fini dello spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide.

1. La comunicazione di cui all'[articolo 3 della l. 574/1996](#) deve essere presentata al comune in cui ricade il sito di spandimento dal legale rappresentante del frantoio che le produce e intende avviare allo spandimento, sul terreno ad uso agricolo, le acque di vegetazione e/o le sanse umide.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è presentata ogni anno almeno trenta giorni prima dell'inizio dello spandimento.

3. La comunicazione per il primo spandimento contiene i dati indicati

nell'allegato 4, capo 7, sezione 7.1 e la relazione tecnica con i dati di cui all'allegato 4, capo 7, sezione 7.2 del presente regolamento.

4. La comunicazione per gli spandimenti successivi al primo contiene:

a) i dati di cui all'allegato 4, capo 7, sezione 7.1, lettere A e B e i dati di cui alla lettera C solo nel caso in cui siano intervenute variazioni;

b) i dati di cui all'allegato 4, capo 7, sezione 7.2 solo nel caso in cui siano intervenute variazioni. Se le variazioni interessano il punto 5 della lettera A o i punti a), b) e c) della lettera B possono essere comunicate ad integrazione dei dati di cui alla lettera a) di questo comma.

5. Per i frantoi aventi capacità effettiva di lavorazione uguale od inferiore a due tonnellate di olive nelle otto ore, la comunicazione per il primo spandimento contiene le informazioni di cui all'allegato 4, capo 7, sezione 7.1 escluse quelle al punto D, lettera a), n. 4 e al punto D, lettera b) e lettera c). La comunicazione per gli spandimenti successivi al primo contiene i dati di cui al comma 4, lettera a).

6. Il comune entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione trasmette una copia della stessa all'ARPAT per la verifica periodica delle operazioni di spandimento di cui dell'*articolo 9 della l. 574/1996*.

7. Il comune sulla base delle informazioni contenute nella comunicazione può impartire specifiche prescrizioni ivi inclusa la riduzione dei limiti di accettabilità di cinquanta metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione provenienti da frantoi a ciclo tradizionale e di ottanta metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno per le acque di vegetazione provenienti da frantoi a ciclo continuo come previsti dall'*articolo 2 della l. 574/1996*.

Art. 32

Modalità e tempi di spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide.

1. Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve essere praticato nel rispetto di criteri generali di migliore utilizzazione delle sostanze nutritive ed ammendanti e dell'acqua in esse contenuta tenuto conto delle caratteristiche pedogeomorfologiche, ideologiche ed agroambientali del sito e delle norme igienicosanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche.

2. Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve essere realizzato assicurando una idonea distribuzione ed incorporazione delle sostanze sui terreni in modo da non mettere in pericolo l'approvvigionamento idrico e nuocere alle risorse viventi ed al sistema ecologico. In particolare, lo spandimento si intende realizzato in modo tecnicamente corretto solo nel caso

di distribuzione uniforme del carico idraulico sull'intera superficie dei terreni in modo da evitare fenomeni di ruscellamento.

3. Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve essere concluso entro il 31 marzo di ogni anno salvo deroga concessa dal comune ove ricade il sito di spandimento. La deroga può essere concessa su richiesta motivata del legale rappresentante del frantoio. Il comune può concedere la deroga disponendo che il periodo massimo per lo spandimento non può superare la data del 30 giugno e dando eventuali prescrizioni a tutela dell'ambiente e della salute. In caso di deroga le acque di vegetazione e le sanse umide devono essere interrate immediatamente ⁽⁷¹⁾.

(71) Comma così modificato dall'*art. 2, D.P.G.R. 10 febbraio 2011, n. 5/R.*

Art. 33

Divieti di spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide.

1. Fatti salvi i divieti previsti dalla *l. 574/96* è vietato lo spandimento su terreni non adibiti ad uso agricolo, delle acque di vegetazione e delle sanse umide:

a) entro 10 metri dalle sponde dei corpi idrici tipizzati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera x-ter) della legge regionale come individuati dalla Giunta regionale e dagli inghiottitoi e doline ove non diversamente specificato dagli strumenti di pianificazione ⁽⁷²⁾.

b) entro 20 metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi così come definiti dalla *Delib.C.R. 25 gennaio 2005, n. 6* (Approvazione del piano di tutela delle acque);

c) entro 20 metri dalle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;

d) entro 200 metri dalle abitazioni poste nel centro abitato così come definito dall'*articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285* (Nuovo codice della strada);

e) sui terreni con pendenza superiore al 15 per cento privi di sistemazione idraulico-agraria;

f) nei boschi;

g) nei giardini ed aree di uso pubblico;

h) nelle zone di rispetto primarie delle aree di salvaguardia di cui all'*articolo 18 della L.R. n. 38/2004* con un minimo di 200 metri di raggio dal punto di captazione e nelle aree di salvaguardia di cui all'articolo 94 del decreto legislativo nelle more della disciplina di cui all'articolo 94, comma 5, lettera d) dello stesso ⁽⁷³⁾;

i) nelle aree di cava;

j) nei terreni investiti da colture orticole in atto;

k) nei terreni in cui siano localizzate falde che possono venire a contatto con le acque di percolazione del suolo e comunque nei terreni in cui siano localizzate falde site ad una profondità inferiore a 10 metri;

l) nei terreni gelati, innevati, saturi d'acqua e inondati.

2. La distribuzione delle acque di vegetazione e delle sanse umide è consentita su terreni con pendenza compresa tra il 15 per cento al 25 per cento se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

a) si utilizzino mezzi che contemporaneamente distribuiscono ed interrano le acque di vegetazione e le sanse umide;

b) vi sia la presenza di terreno inerbito artificialmente o naturalmente;

c) siano presenti sistemazioni idrauliche agrarie;

d) non dia origine a fenomeni di ruscellamento.

(72) Lettera così sostituita dall'[art. 26, comma 1, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto). Il testo originario era così formulato: «a) entro 10 metri dai corsi d'acqua, dai laghi e dalle acque marino costiere e di transizione a partire dalle sponde e dagli inghiottitoi e doline nonché dalle sponde dei corsi d'acqua, ove non diversamente specificato dagli strumenti di pianificazione;».

(73) Lettera così sostituita dall'[art. 26, comma 2, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto). Il testo originario era così formulato: «h) nelle zone di rispetto primarie delle aree di salvaguardia di cui all'[articolo 18 della L.R. n. 38/2004](#) con un minimo di 200 metri di raggio dal punto di captazione e nelle aree di salvaguardia di cui all'[articolo 94 del decreto legislativo](#);».

Art. 34

Modalità di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide.

1. Nelle fasi di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide è vietata la miscelazione delle stesse con effluenti di allevamento, acque reflue agroalimentari o con i rifiuti di cui alla parte IV del decreto legislativo.

2. Nelle fasi di stoccaggio è vietata altresì la miscelazione delle acque di

vegetazione e delle sanse umide con residui agricoli derivanti da pratiche agronomiche.

3. I contenitori di stoccaggio devono avere capacità sufficiente a contenere le acque di vegetazione e le sanse umide nei periodi in cui l'impiego agricolo è impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o da disposizioni normative.

4. La capacità dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione è calcolata in base ai seguenti parametri:

a) volume delle acque di vegetazione e le eventuali acque di lavaggio delle olive e degli impianti prodotte in quindici giorni sulla base della potenzialità effettiva di lavorazione del frantoio nelle otto ore;

b) apporti delle precipitazioni, che possono incrementare il volume delle acque se non si dispone di coperture adeguate;

c) franco di sicurezza, di almeno 10 centimetri. Il franco deve essere sempre libero dalle acque di vegetazione.

5. L'eventuale scarico delle acque di lavaggio delle olive, non ricomprese nella determinazione della capacità di stoccaggio, è regolamentato dalla vigente normativa sullo scarico di acque reflue.

6. Ove il frantoio disponga di contratti di conferimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide ovvero di altri documenti che dimostrino l'effettivo trasferimento ad altri soggetti, la capacità dei contenitori è ridotta in proporzione al volume trasferito.

7. Il fondo e le pareti dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide devono essere impermeabilizzati mediante materiale naturale o artificiale; nel caso di contenitori in terra, gli stessi devono essere dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato dalla normale rete scolante e, qualora il suolo che li delimita presenti un coefficiente di permeabilità K inferiore a $1 \cdot 10^{-7}$ cm/s, il fondo e le pareti devono essere impermeabilizzati con manto artificiale posto su un adeguato strato di argilla di riporto.

8. È obbligatorio prevedere forme di copertura per i contenitori di stoccaggio di nuova costruzione, situati nei centri abitati.

Art. 35

Modalità di trasporto delle acque di vegetazione e delle sanse umide.

1. Il trasporto delle acque di vegetazione o delle sanse umide è effettuato in contenitori chiusi.

2. Salvo quanto previsto ai commi 4 e 5, per il trasporto di acque di

vegetazione o delle sanse umide è predisposto dal legale rappresentante del frantoio, da cui si originano le acque di vegetazione o le sanse umide trasportate, un documento di accompagnamento numerato progressivamente datato e redatto in triplice copia.

3. Il documento di accompagnamento contiene le seguenti informazioni:

a) gli estremi identificativi del frantoio da cui originano le acque di vegetazione o le sanse umide trasportate costituiti da: denominazione, ragione sociale, indirizzo della sede legale o unità locale dello stabilimento, e i dati identificativi del legale rappresentante;

b) la quantità delle acque di vegetazione o delle sanse trasportate espressa in metri cubi;

c) l'identificazione del mezzo di trasporto;

d) gli estremi identificativi del destinatario e l'ubicazione del sito di spandimento;

e) gli estremi della comunicazione redatta dal legale rappresentante del frantoio da cui originano le acque di vegetazione o le sanse umide trasportate.

4. Il documento di cui al comma 2 non è predisposto nel caso in cui le acque di vegetazione o le sanse umide sono trasportate all'interno dell'azienda che le produce e le utilizza, senza percorrere strade o vie non in possesso dell'azienda stessa. In tal caso è predisposta e tenuta aggiornata una scheda in cui sono riportati l'individuazione del sito di spandimento, la data di distribuzione e le quantità in metri cubi delle acque di vegetazione o delle sanse umide utilizzate.

5. Il documento di cui al comma 2 non è predisposto nel caso in cui le acque di vegetazione o le sanse umide sono conferite in un contenitore di stoccaggio, al di fuori del frantoio che le ha prodotte. In tal caso è predisposta e tenuta aggiornata una scheda in cui sono riportati gli estremi identificativi del frantoio, l'ubicazione del contenitore di stoccaggio e le quantità di acque trasportate espresse in metri cubi. Tale scheda è redatta in duplice copia. Una copia è conservata presso il frantoio e l'altra accompagna il trasporto delle acque di vegetazioni o delle sanse umide.

6. I documenti del presente articolo sono conservati, per almeno due campagne olearie di riferimento, dal legale rappresentante del frantoio, dal trasportatore e dal titolare del sito di spandimento. Nel caso in cui i soggetti interessati coincidono parzialmente o totalmente la documentazione è prodotta in duplice o unica copia.

Art. 36

Controlli e relazioni periodiche relativi alle acque di vegetazione e delle sanse umide.

1. Il controllo su campo dell'attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide è definito nei programmi annuali delle attività dell'ARPAT.

2. I risultati dei controlli di cui al comma 1 sono comunicati al comune. Il comune sulla base dei suddetti controlli può impartire specifiche prescrizioni ivi inclusa la riduzione dei limiti di accettabilità ai sensi dell'*articolo 2, comma 2 della l. 574/96*.

3. L'ARPAT entro il 15 marzo dell'anno successivo comunica alla Regione una relazione sull'applicazione del presente capo. La relazione contiene, in particolare, i dati delle ispezioni effettuate dagli organi preposti, con riferimento al numero ed ai relativi risultati, nonché le informazioni sulle sanzioni amministrative e i procedimenti penali avviati ⁽⁷⁴⁾.

(74) Comma così modificato dall'*art. 27, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 65 dello stesso decreto*).

TITOLO IV-bis

Zone vulnerabili da nitrati - Programma d'azione obbligatorio ⁽⁷⁵⁾

Capo I Ambito di applicazione ⁽⁷⁶⁾

Art. 36-bis

Ambito di applicazione ⁽⁷⁷⁾.

1. Il presente titolo definisce il programma d'azione obbligatorio per la tutela e il risanamento delle acque dai nitrati di origine agricola e si applica alle zone vulnerabili perimetrate.

2. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue agroalimentari disciplinata dal presente titolo è finalizzata all'utilizzo delle acque a fini irrigui per il recupero delle sostanze nutritive e ammendanti.

(75) Titolo aggiunto, unitamente alla relativa rubrica, dall'*art. 28, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 65 dello stesso decreto*), suddiviso nei capi I e II e comprendente gli articoli da 36-bis a 36-decies, aggiunti, a loro volta, dagli articoli da 29 a 39 del medesimo decreto.

(76) Capo aggiunto, unitamente alla relativa rubrica, dall'*art. 29, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 65 dello stesso decreto*), nell'ambito del titolo IV-bis e comprendente unicamente l'*art. 36-bis*, aggiunti,

a loro volta, rispettivamente, dagli articoli 28 e 30 del medesimo decreto.

(77) Articolo aggiunto dall'art. 30, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto), nell'ambito del capo I del titolo IV-bis (comprendente unicamente il presente articolo), aggiunti, a loro volta, rispettivamente, dagli articoli 28 e 29 del medesimo decreto.

Capo II - Procedure e modalità per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue agroalimentari nelle zone vulnerabili da nitrati ⁽⁷⁸⁾

Art. 36-ter

Disposizioni di rinvio ⁽⁷⁹⁾.

1. Nelle zone vulnerabili da nitrati si applicano:

a) i criteri per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e degli ammendanti organici di cui all'articolo 23, commi da 1 a 5;

b) le disposizioni relative alle modalità di trasporto degli effluenti di allevamento e delle acque reflue agroalimentari di cui all'articolo 22;

c) i criteri generali per l'utilizzazione delle acque reflue agroalimentari di cui all'articolo 28;

d) le disposizioni relative ai trattamenti degli effluenti di allevamento di cui all'articolo 25;

e) le disposizioni relative all'accumulo temporaneo di letami di cui all'articolo 27;

f) le disposizioni relative alle caratteristiche dello stoccaggio e dell'accumulo dei materiali palabili e non palabili di cui all'articolo 26, commi 1, 2, 3, 4 e 4-bis.

(78) Capo aggiunto, unitamente alla relativa rubrica, dall'art. 31, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto), nell'ambito del titolo IV-bis e comprendente gli articoli da 36-ter a 36-decies, aggiunti, a loro volta, rispettivamente, dall'art. 28 e dagli articoli da 32 a 39 del medesimo decreto.

(79) Articolo aggiunto dall'art. 32, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto), nell'ambito del capo II del titolo IV-bis (comprendente gli articoli da 36-ter a 36-decies, ivi compreso quindi il presente articolo), aggiunti, a loro volta, rispettivamente, dagli articoli

28 e 31 del medesimo decreto.

Art. 36-quater

Criteria per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e l'utilizzo dei concimi azotati e degli ammendanti organici ⁽⁸⁰⁾.

1. Nelle zone vulnerabili da nitrati si applicano i criteri generali per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'articolo 23, commi da 1 a 5.

2. L'utilizzazione degli effluenti d'allevamento e l'utilizzo dei concimi azotati e degli ammendanti organici deve essere effettuata nel rispetto del bilancio dell'azoto delle colture e nei periodi compatibili con le esigenze delle stesse. In particolare le quantità impiegate devono tenere conto:

- a) del reale fabbisogno delle colture;
- b) della mineralizzazione netta dei suoli;
- c) degli apporti degli organismi azoto-fissatori.

3. Le tecniche di distribuzione devono inoltre assicurare:

a) la corretta applicazione al suolo sia di concimi azotati e di ammendanti organici di cui al [D.Lgs. 75/2010](#), sia di effluenti di allevamento conformemente alle disposizioni di cui al CBPA;

b) l'utilizzazione degli elementi nutritivi in misura elevata, ottenibile con un insieme di buone pratiche che comprendono la somministrazione dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a più applicazioni ripetute nell'anno e il ricorso a mezzi di spandimento atti a minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera;

c) l'adozione di pratiche irrigue conformi alle disposizioni di cui al CBPA.

4. La quantità di effluente di allevamento non deve in ogni caso determinare un apporto di azoto superiore a 170 chilogrammi per ettaro e per anno.

5. Le quantità di cui al comma 4 devono essere determinate come quantitativo medio aziendale, calcolato sulla base dei valori di cui all'allegato 4 del presente regolamento, comprensive delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento di cui al [D.Lgs. 75/2010](#).

6. Per le aziende di cui all'articolo 36 nonies, comma 2, lettera a) le dosi di effluente di allevamento applicate e l'eventuale integrazione di fertilizzanti azotati devono essere giustificate dal PUA, da compilare secondo le modalità previste dall'allegato 4 del presente regolamento

7. Il PUA si basa sull'equazione di bilancio fra gli apporti di elementi fertilizzanti azotati e le asportazioni dell'elemento da parte della coltura ed ha validità per un periodo non superiore a cinque anni dalla comunicazione.

8. Oltre alla redazione del PUA, l'impresa deve provvedere alla registrazione delle date di esecuzione degli interventi di fertilizzazione al fine di verificare il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento.

(80) Articolo aggiunto dall'art. 33, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto), nell'ambito del capo II del titolo IV-bis (comprendente gli articoli da 36-ter a 36-decies, ivi compreso quindi il presente articolo), aggiunti, a loro volta, rispettivamente, dagli articoli 28 e 31 del medesimo decreto.

Art. 36-quinquies

Divieti relativi all'utilizzazione agronomica dei letami e all'utilizzo dei fertilizzanti azotati e degli ammendanti organici ⁽⁸¹⁾.

1. L'utilizzazione agronomica dei letami è vietata nei casi di cui all'articolo 24, comma 1.

2. L'utilizzazione agronomica dei letami è altresì vietata su terreni con pendenza media, riferita a un'area aziendale omogenea oggetto di spandimento, superiore al 25 per cento.

3. L'utilizzazione agronomica dei letami e l'utilizzo dei fertilizzanti azotati e degli ammendanti organici è vietata entro:

a) 10 metri dalle sponde dei corpi idrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera x-ter) della legge regionale, come individuati dalla Giunta regionale;

b) 25 metri di distanza:

1) dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, marino-costiere e di transizione, risultanti come corpi idrici tipizzati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera x ter) della legge regionale, come individuati dalla Giunta regionale;

2) nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, quali il Padule Diaccia Botrona, il Lago di Burano, la Laguna di Orbetello, il padule di Bolgheri così come individuate dalla [Delib.G.R. 15 marzo 2004 n. 231](#).

4. Nelle fasce di divieto è obbligatoria una copertura vegetale permanente, anche spontanea o tramite coltura intercalare, coltura di copertura, quali catch-crops, sovescio, prato, prato-pascolo, pascolo o normale coltura in rotazione.

5. Le disposizioni di cui al comma 3, lettera a) non si applicano ai canali artificiali a esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali, e ai canali arginati.

6. Le distanze dai corpi idrici sono misurate:

a) per i corsi di acqua in senso orizzontale a partire dal piede interno dell'argine o in mancanza di esso dal ciglio di sponda del corso;

b) per le acque marino-costiere e quelle lacuali dall'inizio dell'arenile.

7. L'utilizzo dei concimi azotati e degli ammendanti organici di cui al [D.Lgs. 75/2010](#) è vietato nelle ventiquattro ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati.

8. L'utilizzazione agronomica dei letami e dei materiali ad essi assimilati e l'utilizzo dei concimi azotati, degli ammendanti organici, di cui al [D.Lgs. 75/2010](#) sono vietati nella stagione autunno-invernale:

a) a partire dal 1° dicembre per novanta giorni;

b) a partire dal 1° novembre per centoventi giorni, per le deiezioni avicunicole essiccate con processo rapido a tenore di sostanza secca superiore al 65 per cento.

9. L'utilizzazione agronomica dei letami e dei materiali ad essi assimilati è altresì vietata dal 1° luglio al 31 agosto di ogni anno, salva tempestiva lavorazione meccanica del terreno.

10. Per le coltivazioni annuali che vengono seminate o trapiantate nella stagione autunno-invernale, quali quelle orticole, floricole, vivaistiche, cerealicole e generalmente per i seminativi vernini il periodo di divieto di cui al comma 8, può essere anticipato o ritardato fino a un massimo di trenta giorni rispetto al 1° dicembre o al 1° novembre, purché venga rispettato un tempo complessivo di sospensione pari a novanta giorni. La variazione del periodo di divieto deve essere riportata nel piano di concimazione di cui all'articolo 36-septies, comma 1 o nel PUA, di cui all'articolo 23, commi 9 e 10.

11. In presenza di colture ortofloricole in pieno campo, che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno-invernale, è possibile interrompere il divieto di utilizzo dei concimi azotati, di cui al comma 8, nel periodo 1°-15 dicembre e 15-30 gennaio. In tal caso il periodo di sospensione di novanta giorni deve tener conto del numero dei giorni effettivi di interruzione del divieto.

12. Per le coltivazioni protette il periodo di divieto di cui al comma 8 non si applica qualora la somministrazione di letami e dei materiali a essi assimilati, di concimi azotati e degli ammendanti organici di cui al [D.Lgs. 75/2010](#) è strettamente correlata al loro fabbisogno.

(81) Articolo aggiunto dall'art. 34, *D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto), nell'ambito del capo II del titolo IV-bis (comprendente gli articoli da 36-ter a 36-decies, ivi compreso quindi il presente articolo), aggiunti, a loro volta, rispettivamente, dagli articoli 28 e 31 del medesimo decreto.

Art. 36-sexies

Divieti di utilizzazione agronomica dei liquami ⁽⁸²⁾.

1. L'utilizzazione agronomica dei liquami è vietato nei casi di cui all'articolo 24-bis, commi 1 e 5. 2. L'utilizzazione agronomica dei liquami è altresì vietata:

a) su terreni con pendenza media, riferita a un'area aziendale omogenea oggetto di spandimento, superiore al 10 per cento, salvo quanto previsto al comma 4;

b) entro 10 metri dalle sponde dei corpi idrici tipizzati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera x-ter), della legge regionale come individuati dalla Giunta regionale;

c) entro 30 metri di distanza:

1) dall'inizio dell'arenile delle acque marino-costiere, lacuali e di transizione risultanti come corpi idrici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera x-ter) della legge regionale come individuati dalla Giunta regionale;

2) nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, quali il Padule Diaccia Botrona, il Lago di Burano, la Laguna di Orbetello, il padule di Bolgheri così come individuate dalle *Delib.G.R. 15 marzo 2004, n. 231*;

d) entro 50 metri dalle strade statali, regionali, provinciali e dalle abitazioni esterne all'azienda agricola, a eccezione delle superfici nelle zone a prevalente o esclusiva funzione agricola e le relative sottozone qualora il liquame è interrato entro dodici ore dallo spandimento.

3. Nelle fasce di divieto è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea o tramite coltura intercalare, coltura di copertura, quali catch-crops, sovescio, prato, prato-pascolo, pascolo o normale coltura in rotazione e, ove possibile, è raccomandata la costituzione di siepi o altre superfici boscate.

4. Le disposizioni del comma 2, lettera b) non si applicano ai canali artificiali a esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici naturali e ai canali arginati.

5. Le distanze dai corpi idrici sono misurate:

a) per i corsi di acqua in senso orizzontale a partire dal piede interno dell'argine o in mancanza di esso dal ciglio di sponda del corso;

b) per le acque marino-costiere e quelle lacuali dall'inizio dell'arenile.

6. La distribuzione del liquame nell'ambito della superficie oggetto di spandimento può avvenire per pendenze superiori al 10 per cento fino ad un massimo del 20 per cento rispettando almeno una delle seguenti condizioni:

a) liquame distribuito in almeno due volte con intervallo di tempo superiore a ventiquattro ore su terreni non saturi di umidità utilizzando bassa pressione ed interrimento entro le dodici ore dalla distribuzione; questa pratica eseguita generalmente in presemina. Ogni volta non può essere superata la quantità di liquame corrispondente a 100 chilogrammi di azoto per ettaro di superficie interessata dalla distribuzione;

b) su terreni non saturi di acqua, spargimento del liquame a raso in bande o superficiale a bassa pressione almeno in due frazioni con intervallo di tempo superiore a cinque giorni su colture seminative, di secondo raccolto, permanenti o prative; questa pratica è generalmente eseguita in copertura;

c) presenza di terreno inerbito artificialmente o naturalmente e l'assenza di fenomeni di ruscellamento;

d) presenza di sistemazioni idraulico-agrarie e l'assenza di fenomeni di ruscellamento.

7. La distribuzione di liquami tramite mezzi che contemporaneamente li distribuiscono e li interrano permette di utilizzare terreni con pendenze fino al 25 per cento, se sono rispettate almeno una delle condizioni di cui al comma 6, e quando il quantitativo di azoto annuale, comunque non superiore a 170 chilogrammi di azoto per gli effluenti di allevamento, non supera i 210 chilogrammi per ettaro.

8. L'utilizzo dei liquami è altresì vietato nei seguenti periodi:

a) dal 1° dicembre alla fine di febbraio nei terreni con prati, cereali autunno-vernini, colture ortive, arboree con inerbimento permanente;

b) dal 1° novembre alla fine di febbraio nei terreni destinati ad altre colture

9. Per le coltivazioni annuali, che vengono seminate o trapiantate nella stagione autunno-invernale, quali quelle orticole, floricole, vivaistiche, cerealicole e per i seminativi vernini, il periodo di divieto di cui al comma 8 può essere anticipato o ritardato a livello aziendale fino a un massimo di trenta giorni rispetto al 1° dicembre o al 1° novembre, se è rispettato un tempo complessivo di sospensione pari, rispettivamente, a novanta e centoventi giorni. La variazione del periodo di divieto deve essere riportata nel piano di concimazione di cui all'articolo 36-septies, comma 1, o nel PUA di cui all'articolo 23, commi 9 e 10.

10. Per le coltivazioni protette, qualora la somministrazione di liquami è

strettamente correlata al loro fabbisogno, il periodo di divieto di cui al comma 8 non si applica.

(82) Articolo aggiunto dall'art. 35, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto), nell'ambito del capo II del titolo IV-bis (comprendente gli articoli da 36-ter a 36-decies, ivi compreso quindi il presente articolo), aggiunti, a loro volta, rispettivamente, dagli articoli 28 e 31 del medesimo decreto.

Art. 36-septies

Norme tecniche per la gestione della fertilizzazione azotata di sintesi ⁽⁸³⁾.

1. Le imprese agricole che non devono presentare il PUA, devono determinare le quantità di azoto da distribuire alle singole colture praticate in azienda elaborando, secondo le modalità di cui all'allegato 4, capo 1 del presente regolamento, un piano di concimazione, che deve essere conservato in azienda. Oltre al piano di concimazione l'impresa deve registrare le date di esecuzione degli interventi di fertilizzazione e le modalità di frazionamento, al fine di verificare il rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo.

2. La predisposizione del piano di concimazione è obbligatoria per coloro che conducono a qualsiasi titolo una superficie complessiva superiore a 2.000 metri quadrati per colture in pieno campo e arboree e a 200 metri quadrati in coltura protetta, anche nel caso di utilizzo di azoto organico da effluenti di allevamento.

3. Per ridurre al minimo le perdite d'azoto per lisciviazione e ottimizzare l'efficienza della concimazione, è necessario distribuire l'azoto nelle fasi di maggiore necessità delle colture, favorendo il frazionamento del quantitativo totale in più distribuzioni.

4. Le concimazioni azotate devono essere eseguite in generale in presenza della coltura; possono essere eseguite in presemina o al momento delle semina purché:

a) sia limitato al massimo il periodo intercorrente tra fertilizzazione e semina;

b) la somministrazione di azoto eseguita per le colture autunno-vernine non è superiore al 30 per cento del quantitativo di azoto complessivamente necessario alla coltura.

5. Non sono ammessi apporti in un'unica soluzione superiori al 60 per cento del quantitativo di azoto necessario alla coltura, calcolati secondo le modalità previste nell'allegato 4, capo 1 del presente regolamento. È consentita la somministrazione in un'unica soluzione delle quantità di azoto necessarie alla coltura, calcolate secondo le modalità previste all'allegato 4, capo 1 del

presente regolamento, quando queste risultano inferiori a 50 chilogrammi di azoto per ettaro.

6. Per le colture primaverili-estive non sono ammessi apporti in un'unica soluzione superiori a 100 chilogrammi di azoto per ettaro. Il presente comma non si applica alle colture che presentano fabbisogni in azoto per ettaro superiori a 170 chilogrammi.

(83) Articolo aggiunto dall'art. 36, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto), nell'ambito del capo II del titolo IV-bis (comprendente gli articoli da 36-ter a 36-decies, ivi compreso quindi il presente articolo), aggiunti, a loro volta, rispettivamente, dagli articoli 28 e 31 del medesimo decreto.

Art. 36-octies

Adeguamento dei contenitori dello stoccaggio dei materiali palabili e non palabili
(84).

1. Nelle zone vulnerabili di nuova perimetrazione l'adeguamento dei contenitori dello stoccaggio deve essere effettuato entro due anni dalla data di perimetrazione.

(84) Articolo aggiunto dall'art. 37, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto), nell'ambito del capo II del titolo IV-bis (comprendente gli articoli da 36-ter a 36-decies, ivi compreso quindi il presente articolo), aggiunti, a loro volta, rispettivamente, dagli articoli 28 e 31 del medesimo decreto.

Art. 36-nonies

Comunicazione ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue agroalimentari (85).

1. All'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento si applicano le disposizioni dell'articolo 29, commi 2 e 4.

2. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento deve essere comunicata dal soggetto produttore o utilizzatore al comune nel quale ricade il centro aziendale, secondo le seguenti modalità:

a) le imprese con produzione o utilizzazione di azoto superiore a 3.000 chilogrammi di azoto per anno da effluenti di allevamento devono presentare la

comunicazione avente il contenuto di cui all'allegato 4, capo 5, comma 1, del presente regolamento unitamente al PUA di cui all'articolo 36-quater, commi 6 e 7;

b) le imprese con produzione o utilizzazione di azoto superiore o uguale a 600 chilogrammi e inferiore o uguale a 3.000 chilogrammi di azoto per anno da effluenti di allevamento devono presentare solo la comunicazione semplificata avente il contenuto rispettivamente di cui all'allegato 4, capo 5, comma 2 o 3 del presente regolamento;

c) le imprese con produzione o utilizzazione inferiore a 600 chilogrammi di azoto per anno da effluenti di allevamento sono esonerate dalla presentazione della comunicazione.

3. Qualora le fasi di produzione, di trattamento, di stoccaggio e di spandimento degli effluenti di allevamento sono effettuate da soggetti diversi, la comunicazione, con le modalità di cui al comma 2, lettere a) e b) è effettuata:

a) dall'utilizzatore al comune in cui ricadono i siti di spandimento, indicando la provenienza dell'effluente di allevamento utilizzato;

b) dal produttore al comune in cui ricade il centro aziendale, per le sole attività relative alla produzione di effluenti di allevamento.

4. Per la comunicazione relativa all'utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 5.

(85) Articolo aggiunto dall'art. 38, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto), nell'ambito del capo II del titolo IV-bis (comprendente gli articoli da 36-ter a 36-decies, ivi compreso quindi il presente articolo), aggiunti, a loro volta, rispettivamente, dagli articoli 28 e 31 del medesimo decreto.

Art. 36-decies

Controlli e monitoraggio ⁽⁸⁶⁾.

1. La Regione predispone un piano di controllo sulle modalità di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e dei concimi azotati e degli ammendanti organici.

2. Il piano di controllo prevede sopralluoghi nelle imprese che sono tenute alla presentazione del PUA o della comunicazione, prendendo in considerazione i seguenti elementi:

a) effettiva utilizzazione di tutta la superficie a disposizione indicata nel PUA;

b) presenza delle colture indicate;

c) rispondenza dei mezzi e delle modalità di spandimento dichiarate.

3. L'attività di controllo, in base al piano predisposto dalla Regione, deve tenere conto di tutte le tipologie di impresa presenti all'interno delle zone vulnerabili individuate dalla Regione, indipendentemente dalla tipologia di azoto utilizzato.

4. Ai fini della verifica della concentrazione di nitrati nelle acque superficiali e sotterranee e della valutazione dello stato trofico delle acque lacustri, di transizione, marino-costiere, la Regione, sulla base di un programma di monitoraggio, effettua i controlli in stazioni di campionamento rappresentative delle acque superficiali interne, delle acque sotterranee e delle acque estuarine e costiere.

5. La frequenza dei controlli deve garantire l'acquisizione di dati sufficienti a evidenziare la tendenza della concentrazione dei nitrati, al fine della designazione di ulteriori zone vulnerabili e della valutazione dell'efficacia del programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili, contenuto nelle disposizioni del presente regolamento.

6. Le informazioni sullo stato di attuazione del programma d'azione obbligatorio per le zone vulnerabili contenuto nelle disposizioni del presente regolamento sono trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, secondo le modalità e le scadenze temporali di cui alle schede 27, 27-bis, 28, 29, 30 e 31 del [decreto ministeriale 18 settembre 2002](#) (Modalità di informazione sullo stato di qualità delle acque, ai sensi dell'[articolo 3, comma 7, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152](#)).

(86) Articolo aggiunto dall'[art. 39, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 65 dello stesso decreto](#)), nell'ambito del capo II del titolo IV-bis (comprendente gli articoli da 36-ter a 36-decies, ivi compreso quindi il presente articolo), aggiunti, a loro volta, rispettivamente, dagli articoli 28 e 31 del medesimo decreto.

TITOLO V

Acque meteoriche dilavanti

Capo I - Ambito di applicazione

Art. 37

Ambito di applicazione.

1. Le norme del presente titolo hanno come oggetto la gestione delle acque meteoriche dilavanti (AMD) relativamente:

a) agli indirizzi tecnici generali per la gestione delle acque meteoriche;

b) alla determinazione dell'elenco delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della legge regionale;

c) al trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia (AMPP) prima dello scarico ai sensi dell'articolo 8, comma 5 legge regionale;

d) agli indirizzi per l'autorizzazione allo scarico degli scaricatori di piena di cui all'articolo 10, comma 1 della legge regionale;

e) alle norme tecniche per l'identificazione, classificazione e caratterizzazione degli scaricatori di piena di cui all'articolo 15, comma 4 della legge regionale;

f) al contenuto delle schede tecniche relative agli scaricatori di piena di classe B2 di cui all'articolo 10, comma 8 della legge regionale;

g) alle modalità di comunicazione degli esiti della ricognizione degli scaricatori di piena di classe A1, A2, B1 di cui all'articolo 10, comma 2 della legge regionale.

Capo II - Disciplina delle acque meteoriche dilavanti

Art. 38

Norme generali.

1. La gestione delle AMD deve perseguire:

a) la prevenzione del trasporto di sostanze solide sospese e della contaminazione di inquinanti, con particolare riferimento alle sostanze di cui all'allegato 1, tabella 1/A al decreto legislativo;

b) il riutilizzo, nella massima misura tecnicamente possibile, in relazione alle caratteristiche delle stesse acque ed alle necessità dello stabilimento e/o insediamento ove si generano. A tal fine le opere e gli impianti degli stabilimenti e/o insediamenti sono predisposte e gestite in modo da minimizzare il dilavamento da parte delle acque meteoriche di superfici potenzialmente inquinanti.

2. Le AMD devono essere in via prioritaria avviate nella massima misura tecnicamente possibile, se necessario dopo idoneo trattamento, al riutilizzo nello stabilimento od insediamento all'interno del quale si sono prodotte. È ammessa la distribuzione tramite condotta di dette acque tra stabilimenti o insediamenti.

2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 sono considerate già soddisfatte negli stabilimenti dove sia presente un sistema di riutilizzo, anche consortile, delle acque reflue o meteoriche ⁽⁸⁷⁾.

3. Fatta salva la priorità del riuso, ove possibile è da prevedere la separazione delle AMD derivanti da tetti e altre coperture, non suscettibili di essere inquinate da sostanze pericolose, ed il loro convogliamento entro reti esclusivamente pluviali aventi a recapito nei corpi recettori.

4. In ogni caso non sono ammessi: trattamenti delle AMD con capacità di rimozione degli inquinanti inferiore a quella assicurata alla data del 18 marzo 2011 e, ai sensi dell'articolo 113 comma 4 del decreto legislativo, lo scarico o l'immissione diretta in acque sotterranee ⁽⁸⁸⁾.

(87) Comma aggiunto dall'art. 40, comma 1, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto).

(88) Comma così modificato dall'art. 40, comma 2, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto).

Art. 39

Acque meteoriche contaminate (AMC) ⁽⁸⁹⁾.

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e) della legge regionale, le attività che presentano oggettivo rischio di trascinamento, nelle acque meteoriche, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali sono:

a) le attività produttive indicate nell'allegato 5, tabella 5 del presente regolamento, disciplinate dall'articolo 43, salvo che sia dimostrata l'esistenza di una delle seguenti condizioni:

1) le lavorazioni caratterizzanti il ciclo produttivo sono svolte completamente sotto coperture e le altre attività connesse al ciclo produttivo effettuate sui piazzali si svolgono in modo tale da non dar luogo a dilavamento di sostanze pericolose;

2) le attività sono dotate di sistemi di raccolta delle AMC atti a non generare scarichi;

b) le aree di cava, le miniere ed i cantieri di cui all'allegato 5, tabella 6 del presente regolamento, rispettivamente disciplinati dagli articoli 40, 40-bis e 40-ter.

2. Il calcolo delle superfici scolanti avviene, con le modalità previste dall'allegato 5, capo 1 del presente regolamento.

(89) Articolo così sostituito dall'art. 41, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R, a

decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto). Il testo originario era così formulato: «Art. 39. Acque meteoriche contaminate. 1. Nell'allegato 5, tabella 5 del presente regolamento sono indicate le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) della legge regionale che presentano obiettivo rischio di trascinamento, nelle acque meteoriche, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali.

2. Il calcolo delle superfici scolanti avviene con le modalità previste dall'allegato 5, capo 1 del presente regolamento.

3. Qualora sia dimostrato che non sono presenti superfici impermeabili o parzialmente permeabili che diano obiettivo rischio di trascinamento di sostanze inquinanti le attività di cui all'allegato 5, tabella 5 sono escluse dall'applicazione del presente articolo.

4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 le AMPP, derivanti da attività non incluse nell'elenco di cui all'allegato 5 tabella 5, sono acque meteoriche dilavanti non contaminate (AMDNC) e non sono soggette alle disposizioni di cui all'articolo 43 del presente regolamento.

5. Per le aree di cava, gli impianti di lavorazione di inerti ed i cantieri, come definiti all'articolo 40, la gestione delle AMD è attuata e disciplinata nel rispetto dei criteri definiti nello stesso articolo, fermo restando l'obbligo di acquisizione dell'autorizzazione per gli scarichi previsti nel piano di cui al comma 6.

6. I titolari delle attività di cui al comma 5, in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento, presentano un piano di gestione delle acque meteoriche redatto sulla base dei criteri di cui all'articolo 40, comprendente, per le attività esistenti, l'eventuale cronoprogramma di adeguamento alle disposizioni di cui al presente regolamento. La Provincia valuta il piano, prescrive le modalità di gestione delle AMD ritenute necessarie alla tutela del corpo recettore e definisce i termini di adeguamento alle dette prescrizioni in un termine massimo di quattro anni.

7. Per gli scarichi autorizzati allo scarico di acque reflue industriali il piano di cui al comma 6 è presentato contestualmente alla domanda di nuova autorizzazione o di rinnovo.

8. Per le attività esistenti e non in possesso di altre autorizzazioni allo scarico per acque reflue il piano di cui al comma 6 è presentato entro un anno, nel caso di cave, ed entro tre mesi, nel caso di cantieri ed impianti di lavorazione inerti, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

9. Per le aree di cava:

a) il piano di gestione, di cui al comma 6, è parte integrante del progetto di cui all'[articolo 12, comma 2, della legge regionale 3 novembre 1998, n. 78](#) (Testo unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree scavate e riutilizzo di residui recuperabili);

b) l'acquisizione dell'eventuale autorizzazione allo scarico, di cui al comma 5, rimane disciplinata dalle disposizioni procedurali previste dagli [articoli 12 e 13 della citata L.R. n. 78/1998](#).».

Art. 40

Disposizioni sulle cave ⁽⁹⁰⁾.

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico, i titolari delle attività di cava di cui all'allegato 5, tabella 6, punto 2 del presente regolamento presentano un piano di gestione delle acque meteoriche comprendente le informazioni di cui al capo 2 dell'allegato 5 medesimo. L'ente competente valuta il piano e prescrive, nell'autorizzazione allo scarico, le modalità di gestione delle AMD ritenute necessarie alla tutela del corpo recettore.

2. Il piano di gestione di cui al comma 1 è parte integrante del progetto di cui all'[articolo 12, comma 2, della legge regionale 3 novembre 1998, n. 78](#) (Testo unico in materia di cave, torbiere, miniere, recupero di aree scavate e riutilizzo di residui recuperabili). L'acquisizione dell'autorizzazione di cui al comma 1 rimane disciplinata dalle disposizioni procedurali previste dagli [articoli 12 e 13 della citata L.R. n. 78/1998](#).

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, all'interno delle aree di cava si identificano i seguenti ambiti principali:

a) area di coltivazione attiva in cui vengono realizzati interventi di movimentazione e di prelievo dei materiali di interesse estrattivo;

b) area impianti in cui, in continuità funzionale con l'area di coltivazione attiva, possono essere presenti zone destinate alla viabilità interna alla cava, ai servizi di cantiere, quali uffici, manufatti per il deposito di macchine, attrezzature, ed in cui vengono svolte le attività di lavorazione dei materiali estratti;

c) area adibita all'accumulo o al deposito dei rifiuti di estrazione di cui all'[articolo 3, comma 1, lettera r\) del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117](#) (Attuazione della [direttiva 2006/21/CE](#) relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la [direttiva 2004/35/CE](#)).

4. Ferme restando le disposizioni di cui al [D.Lgs. 117/2008](#), nelle cave:

a) devono essere approntati gli opportuni interventi per evitare che le AMD, derivanti dall'area esterna all'area di coltivazione attiva e all'area impianti, entrino all'interno di queste ultime e vengano in contatto con le acque derivanti dalle stesse;

b) le operazioni di rimozione della copertura vegetale e del suolo devono essere limitate allo stretto necessario e devono durare il minor tempo possibile in relazione alle necessità di svolgimento dei lavori di coltivazione, assumendo,

come necessità primaria, tecniche di ripristino delle aree non più soggette all'attività estrattiva, attuate contestualmente o per fasi immediatamente successive alla coltivazione;

c) i cumuli di copertura vegetale e del suolo devono essere distinti gli uni dagli altri e devono essere protetti sia dal dilavamento causato dalle acque meteoriche, sia da eventuali contaminazioni di altre acque;

d) ai fini della limitazione del trasporto di solidi sospesi da parte delle acque meteoriche, nelle zone non più coltivate, il progetto di risistemazione di cui all'[articolo 12, comma 2, lettera d\), della L.R. n. 78/1998](#) deve, in via prioritaria, prevedere il ripristino dell'inerbimento efficace del suolo e successivamente, attuare le misure necessarie alla ricrescita della copertura arbustiva ed arborea;

e) all'interno dell'area impianti deve essere organizzato un sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche dilavanti, con separazione delle AMPP e loro trattamento, provvedendo per quanto possibile, ad avviare le acque raccolte e trattate al riuso all'interno della cava.

5. Per le cave di materiali da taglio le norme di cui al comma 4, lettere a), d) ed e), devono essere applicate, per quanto possibile, in relazione alla necessità di privilegiare quegli interventi che conseguono il miglior rapporto tra costi sostenuti e benefici ambientali, ottenuti tenendo conto dei seguenti criteri:

a) l'effettivo rischio di ruscellamento di solidi sospesi ed altri inquinanti nelle AMD in relazione alle procedure ed alle condizioni di coltivazione delle diverse zone della cava ed allo stato delle loro superfici;

b) l'oggettiva realizzabilità delle opere anche in relazione alla posizione dell'area di coltivazione nel contesto del territorio che la accoglie (sommitale, fondovalle, mezza costa, pianura);

c) la possibilità di realizzare, in tutto o in parte, il sistema di cui al comma 4, lettera e), anche per mezzo di apprestamenti provvisori in relazione alle condizioni di coltivazione.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle acque utilizzate per il taglio e la lavorazione dei materiali estratti.

(90) Articolo così sostituito dall'[art. 42, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 65 dello stesso decreto](#)). Il testo originario era così formulato: «Art. 40. Disposizioni sulle AMD derivanti dalle aree di cava, dagli impianti di lavorazione di inerti e dai cantieri. 1. Ai fini dell'applicazione del presente articolo all'interno delle aree di cava si identificano due ambiti principali:

a) area di coltivazione attiva: area in cui vengono realizzati interventi di movimentazione e di prelievo dei materiali di interesse estrattivo;

b) area impianti: parte della cava in continuità funzionale con l'area di coltivazione attiva in cui possono essere presenti zone destinate ai servizi di cantiere, quali uffici, manufatti per il deposito di macchine, attrezzature, e in cui vengono svolte una o più delle seguenti attività:

1) di prima lavorazione, quali: lavaggi, vagliature, selezione, frantumazione, sbazzatura, necessarie a rendere il materiale idoneo all'utilizzazione;

2) di seconda lavorazione, finalizzate ad ottenere conglomerati e prodotti vari;

3) di movimentazione e/o deposito temporaneo dei materiali estratti e di scarto derivanti da questi.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende per cantiere: un cantiere per la realizzazione di un'opera, infrastruttura od impianto con una superficie superiore ai 5000 metri quadrati. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo: i cantieri per l'ordinaria manutenzione stradale ed i cantieri che ospitano i soli alloggiamenti degli addetti, le connesse strutture assistenziali ed uffici che sono equiparati ad insediamenti.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle acque utilizzate per il taglio e/o la lavorazione dei materiali estratti.

4. Al fine di evitare che le AMDNC derivanti dall'area esterna all'area di coltivazione attiva entrino all'interno di quest'ultima ed in contatto con le acque derivanti dalla stessa o dall'area impianti, devono essere approntati gli opportuni interventi.

5. Le operazioni di rimozione della copertura vegetale e del suolo devono essere limitate allo stretto necessario e devono durare il minor tempo possibile in relazione alle necessità di svolgimento dei lavori di coltivazione, assumendo come necessità primaria tecniche di ripristino delle aree non più soggette all'attività estrattiva attuate contestualmente o per fasi immediatamente successive alla coltivazione.

6. I cumuli di copertura vegetale e del suolo devono essere distinti gli uni dagli altri e devono essere protetti sia dal dilavamento causato dalle acque meteoriche, sia da eventuali contaminazioni di altre acque.

7. Ai fini della limitazione del trasporto di solidi sospesi da parte delle acque meteoriche, nelle zone non più coltivate, il progetto di risistemazione di cui all'[articolo 12, comma 2, lettera d\), della citata L.R. n. 78/1998](#) deve in via prioritaria prevedere il ripristinarsi dell'inerbimento efficace del suolo, e successivamente attuare le misure necessarie alla ricrescita della copertura arbustiva ed arborea.

8. All'interno dell'area impianti deve essere organizzato un sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche dilavanti, con separazione delle AMPP e loro trattamento, provvedendo per quanto possibile ad avviare le acque raccolte e trattate al riuso all'interno della cava.

9. Per le cave di materiali da taglio le norme di cui ai commi 4, 7, 8 devono essere applicate per quanto possibile in relazione alla necessità di privilegiare quegli interventi che conseguono il miglior rapporto tra costi sostenuti e benefici ambientali ottenuti tenendo presente i seguenti criteri:

a) effettivo rischio di ruscellamento di solidi sospesi ed altri inquinanti nelle AMD in relazione alle procedure ed alle condizioni di coltivazione delle diverse zone della cava ed allo stato delle loro superfici;

b) l'oggettiva realizzabilità delle opere anche in relazione alla posizione dell'area di coltivazione nel contesto del territorio che la accoglie (sommitale, fondovalle, mezza costa, pianura);

c) la possibilità di realizzare in tutto o in parte il sistema di cui al comma 8, anche per mezzo di apprestamenti provvisori in relazione alle condizioni di coltivazione.

10. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano, con gli opportuni adeguamenti tecnici, anche ai cantieri come definiti al comma 2.

11. All'interno del cantiere deve essere organizzato un sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche dilavanti, con separazione delle AMPP e loro trattamento provvedendo per quanto possibile ad avviare le acque raccolte e trattate al riuso.

12. Agli impianti di lavorazione inerti si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 11.».

Art. 40-bis

Disposizioni sulle miniere coltivate in superficie ⁽⁹¹⁾.

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico, i titolari delle attività di miniere di cui all'allegato 5, tabella 6, punto 3 del presente regolamento presentano un piano di gestione delle acque meteoriche comprendente le informazioni di cui al capo 2 dell'allegato 5 medesimo. L'ente competente valuta il piano e prescrive, nell'autorizzazione allo scarico, le modalità di gestione delle AMD ritenute necessarie alla tutela del corpo recettore.

2. Il piano di gestione di cui al comma 1 è parte integrante del programma dei lavori di cui all'[articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994 n. 382](#) (Disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di interesse locale). L'acquisizione dell'autorizzazione allo scarico di cui al comma 1 rimane disciplinata dalle disposizioni procedurali previste dagli [articoli 13 e 14 del D.P.R. 382/1994](#).

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, all'interno delle aree soggette a concessione mineraria, sono identificati i seguenti ambiti:

a) area di coltivazione attiva in cui vengono realizzati interventi di movimentazione e di prelievo dei materiali di interesse estrattivo;

b) area impianti in cui, in continuità funzionale con l'area di coltivazione attiva, possono essere presenti zone destinate alla viabilità interna alla miniera, ai servizi di cantiere, quali uffici, manufatti per il deposito di macchine, attrezzature, ed in cui vengono svolte le attività di lavorazione dei materiali estratti;

c) area adibita all'accumulo o al deposito dei rifiuti di estrazione di cui all'*articolo 3, comma 1, lettera r) del D.Lgs. 117/2008*.

4. Ferme restando le disposizioni di cui al *D.Lgs. 117/2008*, nelle miniere di cui al presente articolo:

a) devono essere approntati gli opportuni interventi di regimazione per evitare che le AMD, derivanti dalle aree di miniera soggette a concessione ed esterne all'area di coltivazione attiva e all'area impianti, entrino all'interno di queste ultime e vengano in contatto con le acque derivanti dalle stesse;

b) le operazioni di rimozione della copertura vegetale e del suolo devono essere limitate allo stretto necessario e devono durare il minor tempo possibile, in relazione alle necessità di svolgimento dei lavori di coltivazione, assumendo come necessità primaria tecniche di ripristino delle aree non più soggette all'attività estrattiva, attuate contestualmente o per fasi immediatamente successive alla coltivazione;

c) i cumuli di copertura vegetale e del suolo devono essere distinti gli uni dagli altri e devono essere protetti sia dal dilavamento causato dalle acque meteoriche, sia da eventuali contaminazioni di altre acque;

d) ai fini della limitazione del trasporto di solidi sospesi da parte delle acque meteoriche, nelle zone non più coltivate, il programma di ripristino delle aree coltivate previsto nel decreto di concessione deve, in via prioritaria, prevedere il ripristino dell'inerbimento efficace del suolo, e, successivamente, attuare le misure necessarie alla ricrescita della copertura arbustiva ed arborea;

e) all'interno dell'area impianti deve essere organizzato un sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche dilavanti, con separazione delle AMPP e loro trattamento, provvedendo, per quanto possibile, ad avviare le acque raccolte e trattate al riuso all'interno della miniera.

5. Per miniere di materiali da taglio, le norme di cui al comma 4, lettere a), d) ed e), devono essere applicate per quanto possibile, in relazione alla necessità di privilegiare quegli interventi che conseguono il miglior rapporto tra costi sostenuti e benefici ambientali ottenuti tenendo conto dei seguenti criteri:

a) l'effettivo rischio di ruscellamento di solidi sospesi ed altri inquinanti nelle AMD, in relazione alle procedure ed alle condizioni di coltivazione delle diverse zone della miniera ed allo stato delle loro superfici;

b) l'oggettiva realizzabilità delle opere, anche in relazione alla posizione dell'area di coltivazione nel contesto del territorio che la accoglie (sommitale, fondovalle, mezza costa, pianura);

c) la possibilità di realizzare, in tutto o in parte, il sistema di cui al comma 4, lettera e), anche per mezzo di apprestamenti provvisori in relazioni alle condizioni di coltivazione.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle acque utilizzate per il taglio e la lavorazione dei materiali estratti.

(91) Articolo aggiunto dall'art. 43, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto).

Art. 40-ter

Disposizioni sui cantieri ⁽⁹²⁾.

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione allo scarico, i titolari dei cantieri di cui all'allegato 5, tabella 6, punto 1 del presente regolamento presentano un piano di gestione delle acque meteoriche comprendente le informazioni di cui al capo 2 dell'allegato 5 medesimo. L'ente competente valuta il piano e prescrive nell'autorizzazione le modalità di gestione delle AMPP ritenute necessarie alla tutela del corpo recettore definendo i termini di adeguamento alle dette prescrizioni.

2. Nell'autorizzazione di cui al comma 1, l'ente competente può stabilire specifiche prescrizioni per la gestione delle aliquote AMC, ulteriori rispetto alle AMPP, qualora risulti comunque necessario a garantire il conseguimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione di cui all'articolo 76 del decreto legislativo.

3. In caso di cantieri connessi alla realizzazione di opere, infrastrutture e impianti soggetti alla valutazione di impatto ambientale (VIA), le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 sono dettate dall'ente competente, nell'ambito del relativo procedimento di VIA. Restano comunque fermi i poteri di vigilanza e controllo dell'ente competente.

4. Dalle attività di cantiere di cui all'allegato 5, tabella 6, punto 1 del presente regolamento, sono esclusi:

a) i cantieri per l'ordinaria manutenzione stradale e delle infrastrutture a rete;

b) i cantieri che ospitano i soli alloggiamenti degli addetti e le connesse strutture assistenziali ed uffici.

5. Sono altresì escluse dall'attività di cantiere di cui all'allegato 5, tabella 6, punto 1 del presente regolamento le aree operative permeabili, utilizzate limitatamente al tempo necessario all'esecuzione di singole lavorazioni o alla realizzazione di manufatti costituenti parti di opere, infrastrutture od impianti, tra i quali costruzione di rilevati, scavi di trincee e fondazioni, costruzioni di piste e viabilità di area operativa, ivi compresi gli spazi provvisoriamente occupati da mezzi operativi o apprestamenti occorrenti a tali esecuzioni e realizzazioni.

6. I cantieri e le aree operative di cui al comma 4 e 5, sono previamente individuate nella richiesta di autorizzazione dell'opera, infrastruttura o impianto alla cui realizzazione concorrono o, in caso di opera infrastruttura o impianto soggetto alla procedura di VIA, nella richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale.

7. Nell'ambito dei procedimenti di cui al comma 6, l'ente competente si esprime in ordine:

a) alla corretta individuazione dei cantieri e delle aree da escludere dalle attività di cui all'allegato 5, tabella 6, punto 1 del presente regolamento;

b) all'applicabilità delle ipotesi di esclusione di cui al comma 4, nei casi in cui sia evidenziato il rischio di compromissione del raggiungimento o del mantenimento degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 76 del decreto legislativo.

8. In tutte le aree del cantiere, ivi comprese quelle escluse ai sensi dei commi 4 e 5:

a) l'avanzamento dei lavori deve essere condotto, compatibilmente con lo stato dei luoghi, in modo da limitare l'ingresso delle AMD dalle aree esterne al cantiere stesso;

b) le operazioni di rimozione della copertura vegetale e del suolo devono essere limitate allo stretto necessario e devono durare il minor tempo possibile in relazione alle necessità di svolgimento dei lavori.

9. All'interno del cantiere, con esclusione dei cantieri e delle aree operative di cui ai commi 4 e 5, deve essere organizzato un sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche dilavanti, con separazione delle AMPP e loro trattamento, provvedendo, per quanto possibile, ad avviare le acque raccolte e trattate al riuso.

(92) Articolo aggiunto dall'art. 44, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto).

Art. 41

Indicazioni per il recapito delle AMPP di cui all'articolo 8, commi 3 e 4 della legge regionale ⁽⁹³⁾.

1. Lo scarico di AMPP, derivanti dalle attività indicate all'articolo 39, comma 1, deve recapitare in ordine preferenziale ⁽⁹⁴⁾:

a) se presente o disponibile nella rete fognaria mista o, per le reti separate, nella condotta adibita al trasporto delle acque nere;

b) previo idoneo trattamento, in corpo d'acqua superficiale, nel rispetto delle disposizioni della normativa nazionale o regionale;

c) previo idoneo trattamento, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo limitatamente alle zone non direttamente servite da rete fognaria e non ubicate in prossimità di corpi idrici superficiali alle distanze dettate dall'allegato 5 al decreto legislativo, e accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità del recapito in questi ultimi.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), in presenza di aree caratterizzate da elevata densità di insediamenti produttivi, è ammessa la raccolta e il trasferimento delle AMPP verso un sistema depurativo unico per il loro trattamento centralizzato ⁽⁹⁵⁾.

(93) Rubrica così sostituita dall'art. 45, comma 1, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto). Il testo originario era così formulato: «Indicazioni per la gestione delle AMPP.».

(94) Alinea così modificato dall'art. 45, comma 2, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto).

(95) Comma aggiunto dall'art. 45, comma 3, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto).

Art. 42

Indirizzi per la gestione delle AMPP di cui all'articolo 8, commi 8 e 9 della legge regionale ⁽⁹⁶⁾.

1. Per le AMPP assimilate alle acque meteoriche dilavanti non contaminate (AMDNC), e scaricate nella pubblica fognatura, il gestore del SII, dopo aver valutato l'ammissibilità di tale scarico in termini di compatibilità con il sistema fognario depurativo, può richiedere all'AIT di prescrivere al titolare dello scarico il conferimento delle stesse in tempi differenziati rispetto al momento della loro formazione per garantire:

a) l'integrità del sistema fognario e depurativo ricevente;

b) il rispetto della qualità dello scarico finale ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale ⁽⁹⁷⁾.

2. L'AIT, nel definire le modalità del conferimento differenziato di cui al comma 1, deve tenere conto:

a) dei vincoli posti nelle aree urbane dagli strumenti urbanistici nonché dell'effettiva disponibilità nello stabilimento degli spazi necessari alla realizzazione delle opere necessarie senza compromissione dell'attività produttiva;

b) del miglior rapporto tra costo da sostenere e gli effettivi benefici ambientali conseguibili, in relazione all'impatto delle AMDNC derivanti dallo stabilimento sul sistema fognario e depurativo al quale è allacciato ⁽⁹⁸⁾.

(96) Rubrica così sostituita dall'*art. 46, comma 1, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 65* dello stesso decreto). Il testo originario era così formulato: «Indirizzi per il trattamento delle AMPP derivanti dagli insediamenti e dagli stabilimenti non inclusi nell'elenco di cui all'articolo 39.».

(97) Comma così sostituito dall'*art. 46, comma 2, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 65* dello stesso decreto). Il testo originario era così formulato: «1. Per le AMPP derivanti da stabilimenti non inclusi nell'elenco di cui all'articolo 39 e scaricate nella pubblica fognatura, il gestore del SII, al fine di garantire il rispetto della qualità dello scarico finale e dopo aver valutato l'ammissibilità di tale scarico in termini di compatibilità con il sistema fognario depurativo, può richiedere al titolare dello scarico il conferimento delle stesse in tempi differenziati rispetto al momento della loro formazione.».

(98) Comma così sostituito dall'*art. 46, comma 3, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 65* dello stesso decreto). Il testo originario era così formulato: «2. Nel caso di stabilimenti esistenti la richiesta di cui al comma 1 deve tenere conto dei vincoli posti nelle aree urbane dagli strumenti urbanistici e dall'effettiva disponibilità nello stabilimento degli spazi necessari alla realizzazione delle opere necessarie senza compromissione dell'attività produttiva.».

Art. 43

Disposizioni per le attività di cui all'allegato 5, tabella 5 ⁽⁹⁹⁾.

1. Ai fini dell'autorizzazione allo scarico, i titolari delle attività di cui all'allegato

5, tabella 5 del presente regolamento presentano un piano di gestione delle acque meteoriche comprendente le informazioni di cui al capo 2 dell'allegato 5 medesimo.

2. L'ente competente al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, valuta il piano di gestione ed individua le modalità gestionali delle AMC necessarie per garantire l'integrità del sistema fognario e depurativo ricevente o la tutela delle acque dei corpi recettori finali, ai fini del raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione dei corpi idrici recettori e, in particolare, può disporre nell'autorizzazione:

a) l'estensione dei trattamenti previsti per le AMPP anche ad ulteriori aliquote di AMC, oltre le AMPP stesse comunque formati nello stabilimento;

b) ulteriori e specifici trattamenti per le AMC;

c) il trattamento delle AMPP come rifiuti ai sensi della normativa vigente in specifiche e dimostrate situazioni di pericolo per l'ambiente, le risorse idropotabili e la salute.

3. Nell'ambito dell'autorizzazione di cui al comma 1, l'ente competente stabilisce un termine, non superiore a quattro anni, in relazione alla complessità dell'intervento, per l'esecuzione degli eventuali adeguamenti impiantistici necessari al rispetto delle prescrizioni.

4. Fino alla scadenza dei termini previsti nelle disposizioni autorizzative di cui al comma 3, lo scarico delle acque prosegue nel rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione vigente.

5. Ai fini della verifica delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), il titolare dell'attività presenta istanza all'ente competente allo scarico. Nel caso di esito positivo della verifica, le AMPP derivanti da dette attività sono assimilate alle AMDNC e non sono soggette alle disposizioni di cui al presente articolo.

6. Le modalità di trattamento delle AMD di cui al presente articolo, derivanti da stabilimenti sottoposti alla normativa relativa all'autorizzazione ambientale integrata di cui alla parte II del decreto legislativo, sono valutate e disciplinate nell'ambito delle procedure e degli atti di autorizzazione ambientale integrata che dispone anche in merito agli eventuali adeguamenti impiantistici necessari al rispetto delle previsioni di cui al presente titolo.

7. L'ente competente, al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, per le attività che alla data di entrata in vigore del presente regolamento già attuano un trattamento delle AMC, valuta la possibilità di confermare la quantità di AMC già individuata ed il sistema di convogliamento e di trattamento esistente, purché siano garantite le condizioni di cui al comma 2.

(99) Articolo così sostituito dall'*art. 47, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di

quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto). Il testo originario era così formulato: «Art. 43. Indirizzi per il trattamento delle AMD e delle AMPP derivanti dagli insediamenti e dagli stabilimenti inclusi nell'elenco di cui all'articolo 39. 1. Il titolare delle attività di cui all'articolo 39, comma 1 presenta, all'atto di richiesta dell'autorizzazione allo scarico o del suo rinnovo e comunque entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, nel caso di scarichi per i quali l'obbligo autorizzativo derivi dalle disposizioni di cui agli articoli 2, 8 e 9 della legge regionale, il piano di gestione delle AMD come indicato all'allegato 5, capo 2 del presente regolamento.

2. L'ente competente al rilascio dell'autorizzazione valuta il piano di gestione di cui al comma 1 ed individua le modalità gestionali delle AMD necessarie per garantire l'integrità del sistema fognario e depurativo ricevente e/o la tutela delle acque dei corpi recettori finali ai fini del raggiungimento e/o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione dei corpi idrici recettori ed in particolare può disporre:

a) l'estensione dei trattamenti previsti per le AMPP anche ad ulteriori aliquote di acque meteoriche contaminate (AMC) oltre le AMPP stesse comunque formati nello stabilimento;

b) le condizioni e le aliquote di AMD alle quali è possibile applicare le disposizioni per le AMDNC;

c) ulteriori e specifici trattamenti per le AMD;

d) il trattamento delle AMPP come rifiuti ai sensi della normativa vigente in specifiche e dimostrate situazioni di pericolo per l'ambiente, le risorse idropotabili e la salute.

3. I titolari delle attività di cui all'articolo 39, comma 1 già in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento attuano gli eventuali adeguamenti impiantistici entro i termini previsti dalle disposizioni autorizzative.

4. L'ente competente al rilascio dell'autorizzazione per gli eventuali adeguamenti impiantistici necessari al rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 stabilisce un termine nell'atto di autorizzazione non superiore a quattro anni.

5. Fino alla scadenza dei termini previsti nelle disposizioni autorizzative lo scarico delle acque prosegue nel rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione vigente.

6. Le modalità di trattamento delle AMD di cui al presente articolo derivanti da stabilimenti sottoposti alla normativa di cui al [decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59](#) (Attuazione integrale della [direttiva 96/61/CE](#) relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) sono valutate e disciplinate nell'ambito delle procedure e degli atti di autorizzazione ambientale integrata che dispone anche in merito agli eventuali adeguamenti impiantistici necessari al rispetto delle previsioni di cui al presente titolo.

7. L'ente competente, per le attività di cui all'articolo 39, comma 1, che alla

data di entrata in vigore del presente regolamento già attuano un trattamento delle AMC, valuta la possibilità di autorizzare a mantenere la quantità di AMC già individuata ed il sistema di convogliamento e di trattamento esistente semprechè siano garantite le finalità di cui al comma 2.».

Art. 44

Indirizzi per l'autorizzazione allo scarico degli scaricatori di piena.

1. L'adeguamento alle disposizioni di cui alla legge regionale ed al presente regolamento è disciplinato, per gli scaricatori di piena, dagli strumenti, dalle procedure e secondo i tempi previsti dall'articolo 25 della legge regionale.
 2. Nei sistemi fognari misti se non già effettuato nello stabilimento o nell'insediamento il trattamento delle AMPP collettate dalla pubblica fognatura deve essere garantito prima dello scarico nel corpo recettore attraverso il rispetto delle caratteristiche delle reti fognarie previste all'articolo 16 della legge regionale secondo le scelte tecniche del gestore del SII.
 3. Come parte utile del volume delle vasche di prima pioggia può prevedersi l'utilizzazione della capacità di invaso delle canalizzazioni fognarie semprechè, con le opportune tecnologie di controllo dei flussi, sia possibile trattenere temporaneamente e poi immettere verso il trattamento le ulteriori portate di AMPP, evitandone lo scarico non trattato.
 4. Qualora sia necessaria per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione l'integrazione del trattamento delle AMPP di cui al comma 2, il gestore del SII attiva ulteriori misure di trattamento, quali la predisposizione di eventuali vasche di prima pioggia poste, in linea o fuori linea, rispetto alla condotta fognaria o all'impianto di depurazione, secondo le caratteristiche degli stessi.
 5. Le vasche di prima pioggia devono essere costruite in modo tale che a riempimento avvenuto la portata eccedente di acque meteoriche non possa miscelarsi con quella già invasata. Le acque invasate nelle vasche devono essere reimmesse nella rete fognaria o nel depuratore nelle ventiquattro ore successive all'ultimo evento piovoso.
 6. Le AMD risultanti da agglomerati ed eccedenti i coefficienti di diluizione di cui all'articolo 16, comma 2 e comma 3 della legge regionale possono essere recapitate attraverso la pubblica fognatura senza ulteriore trattamento direttamente nei corpi recettori.
 7. Le aliquote di AMD eccedenti le AMPP possono essere recapitate direttamente nei corpi recettori fatto salvo il loro eventuale riuso.
-
-

Art. 45

Norme tecniche per l'identificazione, classificazione e caratterizzazione degli scaricatori di piena e dei terminali di scarico delle fognature bianche.

1. L'identificazione dello scaricatore di piena e dei terminali di scarico delle fognature bianche è costituita dagli elementi tecnici riportati nell'allegato 6, tabella 6 del presente regolamento.
2. La classificazione degli scaricatori di piena e dei terminali di scarico delle fognature bianche avviene per ogni singola bocca di scarico in relazione alle caratteristiche della rete, o porzione di rete, servita dagli stessi.
3. Per gli scaricatori di piena la classificazione avviene in base alla tipologia di utenza che scarica, nella rete o porzione di rete, a monte della sezione di distacco dello scaricatore come risultante dalle autorizzazioni allo scarico rilasciate dall'AIT o dagli allacci concessi dal gestore del SII. L'AIT e ARPAT forniscono al gestore del SII le informazioni, in loro possesso, da questo richieste ai fini della classificazione ⁽¹⁰⁰⁾.
4. Il gestore del SII nel compiere la classificazione degli scaricatori di piena si attiene ai seguenti criteri:
 - a) la classificazione di una porzione di rete non si riflette sulla classificazione delle porzioni di rete a valle della sezione di distacco dello scaricatore;
 - b) ai fini dell'attribuzione della classificazione B2, sono prese in considerazione le sostanze inserite nel ciclo produttivo come materia prima e addotte allo scarico o presenti nello scarico come risultante del ciclo produttivo; per la classificazione non sono considerate le sostanze per le quali è dimostrato, già al momento dello scarico in fognatura, il rispetto dei limiti per lo scarico in acque superficiali ⁽¹⁰¹⁾.
5. La comunicazione di cui all'articolo 15, comma 3 della legge regionale è effettuata dal gestore del SII entro trenta giorni dall'attribuzione delle classi. Tale classificazione è corredata dagli elementi tecnici di cui all'allegato 6, tabella 6 del presente regolamento.
6. Per ogni scaricatore di piena il gestore del SII deve assicurare una regolare manutenzione finalizzata al mantenimento di adeguate condizioni igienico ambientali, con le seguenti modalità:
 - a) effettuazione di controlli periodici con registrazione delle modalità e frequenza di verifica del corretto funzionamento e rendicontazione delle attività di manutenzione effettuate;
 - b) effettuazione degli interventi gestionali e tecnicofunzionali necessari per garantire il corretto esercizio degli scolmatori e per il superamento delle criticità derivate dalla loro attivazione.
7. I by-pass idraulici presenti sugli impianti di depurazione sono scaricatori di piena e fanno parte integrante dell'impianto di depurazione cui sono asserviti ed

il loro funzionamento è regolamentato in sede di autorizzazione allo scarico.

8. I contenuti delle schede tecniche previste dall'articolo 10, comma 8 della legge regionale sono indicate nell'allegato 6, tabella 6 del presente regolamento.

(100) Comma così sostituito dall'*art. 48, comma 1, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto). Il testo originario era così formulato: «3. Per gli scaricatori di piena la classificazione avviene in base alla tipologia di utenza che scarica, nella rete, o porzione di rete, a monte della sezione di distacco dello scaricatore come risultante dalle autorizzazioni allo scarico rilasciate dalle AATO o dagli allacci concessi dal gestore del SII. AATO e ARPAT forniscono al gestore del SII le informazioni, in loro possesso, da questo richieste ai fini della classificazione.».

(101) Comma così sostituito dall'*art. 48, comma 2, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto). Il testo originario era così formulato: «4. Il gestore del SII nel compiere la classificazione degli scaricatori di piena si attiene ai seguenti criteri:

a) la classificazione di una porzione di rete non si riflette sulla classificazione delle porzioni di rete a valle della sezione di distacco dello scaricatore;

b) ai fini dell'attribuzione della classificazione B2 sono prese in considerazione le sostanze inserite nel ciclo produttivo come materia prima e addotte allo scarico o presenti nello scarico come risultante del ciclo produttivo;

c) ai fini dell'attribuzione della classificazione B2 non sono considerate presenti nel ciclo produttivo quelle sostanze che non risultano presenti nello scarico dell'utenza e che risultano presenti con livelli inferiori a quelli previsti per la singola sostanza, o per il gruppo di riferimento, dagli standard di qualità delle acque superficiali dalla vigente normativa.».

TITOLO VI

Scarichi a servizio degli agglomerati a forte fluttuazione stagionale

Capo I - Disciplina degli scarichi a servizio degli agglomerati a forte fluttuazione stagionale

Art. 46

Ambito di applicazione.

1. Le norme di cui al presente titolo si applicano ai sistemi di depurazione a servizio degli agglomerati a forte fluttuazione di cui alla legge regionale ai fini del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici stabiliti nel piano di tutela

delle acque di cui alla [Delib.C.R. n. 6/2005](#).

2. Qualora il carico inquinante stagionale in ingresso all'impianto di depurazione sia maggiore di 2.000 AE se recapitanti in acque dolci e di transizione o di 10.000 AE se recapitanti in acque marino costiere, a detto impianto non possono essere applicate le disposizioni relative ai trattamenti appropriati.

Art. 47

Criteria generali.

1. La determinazione degli AE ai soli fini del calcolo del carico inquinante stagionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m) della legge regionale deve essere riferita al carico medio dei quattro mesi di massimo afflusso, rapportato ad un fabbisogno giornaliero di 200 litri abitante giorno.

2. Ai fini di una corretta gestione dell'impianto di depurazione il gestore definisce l'andamento settimanale del carico idraulico in ingresso all'impianto ed identifica gli agglomerati o loro parti che contribuiscono a tale carico valutandone il contributo relativo al carico totale.

3. Nella domanda di autorizzazione il gestore del SII indica:

a) le informazioni di cui al comma 1;

b) le modalità con cui il gestore del SII affronta le variazioni di carico nei diversi periodi dell'anno.

4. Nei nuovi impianti, od in caso di adeguamenti funzionali di impianti esistenti, la realizzazione di sezioni in parallelo, ai fini dell'abbattimento del carico, deve essere presa in considerazione solo dopo aver escluso la possibilità di gestire il sovraccarico con altre soluzioni gestionali e/o impiantistiche.

5. Per i periodi di avviamento degli impianti, o di loro sezioni, in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 101, comma 1 del decreto legislativo, l'ente autorizzante dispone le opportune prescrizioni ivi compresi gli eventuali scostamenti possibili dalle condizioni ordinarie allo scarico, limitatamente ai parametri possibili ai sensi della vigente normativa, e comunque per un periodo limitato a far data dall'inizio della fase di avvio come dichiarata nella documentazione di cui al comma 2. Sono fatte salve le esigenze di tutela igienico-sanitaria ed il perseguimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione.

6. Gli scostamenti di cui al comma 5 nel periodo 1° aprile-30 settembre non possono riguardare i parametri utili per la definizione della idoneità alla balneazione sulla base della vigente normativa.

TITOLO VII

Acque di restituzione

Capo I - Ambito di applicazione

Art. 48

Ambito di applicazione.

1. Le norme di cui al presente titolo si applicano alle acque di restituzione come definite all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge regionale.

2. Sono escluse dall'applicazione delle norme di cui al presente titolo:

a) le acque di cui all'articolo 2, comma 1-bis della legge regionale ⁽¹⁰²⁾;

b) le attività di cui all'articolo 114, comma 2 e seguenti del decreto legislativo che restano soggette alla loro specifica disciplina;

c) le acque rilasciate, al fine di permettere il normale deflusso fluviale, nei diversi regimi idrologici, direttamente dal complesso delle opere di ritenuta delle acque invasate in dighe;

d) le acque derivanti dai lavaggi chimici attuati, periodicamente negli impianti di potabilizzazione per il mantenimento dell'efficienza del sistema di filtrazione, con acque diverse da quelle in corso di potabilizzazione o già potabilizzate, o con quest'ultime se addizionate con sostanze necessarie all'effettuazione dei lavaggi che contengono sostanze di cui allegato 5, tabella 5 della parte III del decreto legislativo, o che comunque compromettono il raggiungimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico recettore ⁽¹⁰³⁾.

3. Si considerano assimilate ad acque di restituzione da impianto di potabilizzazione i rilasci di acque da impianti di captazione di acque sotterranee, pozzi e sorgenti, per uso idropotabile e facenti parte del SII.

(102) Lettera così modificata dall'art. 49, comma 1, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto).

(103) Lettera così modificata dall'art. 49, comma 2, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto).

Capo II - Disciplina delle acque di restituzione

Art. 49

Norme generali.

1. La provincia, nel disciplinare di concessione che autorizza il prelievo delle acque successivamente restituite, stabilisce, sentito il parere dell'AIT per i rilasci di cui agli articoli 50, 51, e 52, le condizioni di restituzione ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale e di quanto previsto dal presente titolo e ne trasmette copia all'ARPAT ⁽¹⁰⁴⁾.

1-bis. Il comune stabilisce, per i rilasci di cui all'articolo 52-bis, le condizioni di restituzione in conformità a quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5, e 6, nonché dall'articolo 11-bis della legge regionale ⁽¹⁰⁵⁾.

2. Nel caso le acque prelevate siano restituite nel territorio di una provincia diversa da quella che rilascia la concessione le condizioni del rilascio sono determinate d'intesa con la provincia ove avviene il rilascio.

3. L'ente competente può ritenere, oltre al corpo idrico di prelievo, corpo idrico al quale sarebbero stati naturalmente destinate le acque di restituzione anche i seguenti corpi idrici ⁽¹⁰⁶⁾:

a) i corpi idrici contigui e/o prossimali a quello di prelievo;

b) i corpi idrici appartenenti allo stesso bacino idrografico, prendendo a riferimento quelli individuati dal piano di tutela delle acque della Toscana semprechè sia garantito l'equilibrio del bilancio idrico e le condizioni idrologiche necessarie al raggiungimento e mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale del sottobacino di provenienza e di quello ricevente.

4. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione, l'acqua restituita non può contenere sostanze o gruppi di sostanze in quantità superiore a quanto stabilito dall'ente competente ai sensi dei commi 1 e 1-bis, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 50, 51, 52 e 52-bis e, comunque, nel rispetto di quanto stabilito al comma 5 ⁽¹⁰⁷⁾.

5. In ogni caso le condizioni di rilascio delle acque di restituzione non devono determinare rischi di tipo igienico-sanitario derivanti dagli usi delle acque presenti, o previsti, a valle del punto di rilascio e problemi alle concessioni esistenti a valle del punto di restituzione in merito alla continuazione degli usi assentiti ⁽¹⁰⁸⁾.

6. Il titolare della concessione alla derivazione presenta alla provincia una relazione tecnica dettagliata dalla quale risultino:

a) localizzazione delle opere di presa e di restituzione;

b) descrizione degli impianti e dei trattamenti eventualmente effettuati sulle acque nelle diverse condizioni idrologiche di prelievo;

c) andamento temporale e quali-quantitativo dei volumi di acque del corpo idrico, di acque derivate e restituite. Per gli impianti di produzione idroelettrica le condizioni qualitative non sono richieste se la potenza installata sia inferiore a 3 MW ⁽¹⁰⁹⁾;

d) la caratterizzazione ambientale del corpo idrico e, per i corpi idrici fluenti, delle acque a valle del punto di restituzione per una lunghezza, di norma, di almeno un chilometro. Per gli impianti di produzione idroelettrica la caratterizzazione non è necessaria quando la potenza installata sia inferiore a 3 MW ⁽¹¹⁰⁾;

e) una proposta di piano di regolazione quali-quantitativa del rilascio delle acque di restituzione corredata di:

1) andamento temporale dei rilasci ai diversi regimi idrologici e per gli impianti di potabilizzazione delle condizioni di torbida nel punto di presa;

2) individuazione della parte del corpo idrico interessata dagli effetti della restituzione delle acque ⁽¹¹¹⁾;

3) valutazione degli impatti delle proposte sul corpo idrico nel suo complesso e sul mantenimento e/o raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione con specifico riferimento ai livelli nelle acque delle sostanze elencate nell'allegato 1, tabelle 1A e 1B al decreto legislativo ⁽¹¹²⁾.

7. Per gli impianti di potabilizzazione e per quelli di cui all'articolo 48, comma 3 il gestore dei SII allega alla relazione di cui al comma 7 il piano di emergenza di cui all'articolo 2 lettera o).

8. Per gli impianti di produzione idroelettrica con potenza installata inferiore a 3MW la documentazione di cui al comma 6, lettera e) non è dovuta.

9. Il titolare della concessione, qualora nella documentazione presentata alla provincia ai sensi del [regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775](#) (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) siano contenute le informazioni richieste al presente articolo, può fare riferimento a detta documentazione.

(104) Comma così sostituito dall'[art. 50, comma 1, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto). Il testo originario era così formulato: «1. La provincia, nel disciplinare di concessione che autorizza il prelievo delle acque successivamente restituite, stabilisce, sentito il parere dell'AATO per i rilasci di cui all'articolo 49, le condizioni di restituzione ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale e di quanto previsto dal presente titolo e ne trasmette copia all'ARPAT.».

(105) Comma aggiunto dall'[art. 50, comma 2, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto).

(106) Alinea così modificato dall'[art. 50, comma 3, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai

sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto).

(107) Comma così sostituito dall'[art. 50, comma 4, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto). Il testo originario era così formulato: «4. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione l'acqua restituita non può contenere sostanze o gruppi di sostanze in quantità superiore a quanto stabilito dalla provincia ai sensi del comma 1 sulla base delle disposizioni di cui: all'articolo 50 riguardo la restituzione da impianti di potabilizzazione, all'articolo 51 riguardo l'uso idroelettrico, all'articolo 52 riguardo le acque di sondaggi e perforazioni; e comunque nel rispetto di quanto stabilito al comma 5.».

(108) Comma così modificato dall'[art. 50, comma 5, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto).

(109) Lettera così modificata dall'[art. 50, comma 6, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto).

(110) Lettera così sostituita dall'[art. 50, comma 7, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto). Il testo originario era così formulato: «d) la caratterizzazione ambientale del corpo idrico e delle acque a valle della sezione di prelievo per una lunghezza di norma di almeno 1 chilometro a valle del punto di restituzione. Per gli impianti di produzione idroelettrica la caratterizzazione non è necessaria quando la potenza installata sia inferiore a 3 MW;».

(111) Numero così modificato dall'[art. 50, comma 8, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto).

(112) Numero così modificato dall'[art. 50, comma 9, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto).

Art. 50

Condizioni per il rilascio delle acque di restituzione da impianti di potabilizzazione.

1. Nelle acque di restituzione rilasciate da impianti di potabilizzazione ad uso del SII corsi d'acqua è ammessa la presenza di agenti potabilizzanti di cui all'allegato 7 al presente regolamento, secondo le disposizioni e le condizioni dello stesso ⁽¹¹³⁾.

2. Il rilascio da impianti di potabilizzazione di acque di restituzione in acque

lacuali resta comunque soggetto ai limiti definiti dall'allegato 5, tabella 3 del decreto legislativo.

3. I rilasci provenienti dagli impianti di potabilizzazione del SII immessi nella pubblica fognatura recapitante in impianto di depurazione sono sempre consentiti.

4. Il rilascio di acque di restituzione dai serbatoi di accumulo delle opere di captazione di acque di sorgente o pozzo del SII, si intendono sempre consentiti trascorsi trenta giorni dalla loro comunicazione all'ARPAT. Gli sfiori per troppo pieno sono sempre ammessi ⁽¹¹⁴⁾.

(113) Comma così modificato dall'art. 51, comma 1, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto).

(114) Comma così sostituito dall'art. 51, comma 2, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto). Il testo originario era così formulato: «4. Il rilascio di acque di restituzione dai serbatoi di accumulo delle opere di captazione di acque di sorgente o pozzo si intendono sempre consentiti previa comunicazione all'ARPAT.».

Art. 51

Condizioni per il rilascio delle acque di restituzione da impianti per la produzione idroelettrica.

1. Il rilascio di acque dagli impianti di produzione idroelettrica è sempre ammesso qualora risulti presentata la documentazione di cui all'articolo 49, comma 6 e qualora le acque siano sottoposte a prelievo, trattamenti fisico-meccanici, adduzione alla centrale, turbinamento, rilascio nel corpo idrico senza l'aggiunta di nessun tipo di sostanza.

2. La provincia adegua il disciplinare di concessione vigente in relazione alle necessità di tutela delle acque qualora valuti che il rilascio delle acque di restituzione da impianti per la produzione idroelettrica possa compromettere il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale o per specifica destinazione previste per il corpo idrico interessato dalla restituzione.

Art. 52

Condizioni per il rilascio delle acque di restituzione da sondaggi e perforazioni di cui all'articolo 2 comma 1, lettera c), numero 1 della legge regionale ⁽¹¹⁵⁾.

1. Le acque sotterranee naturali intercettate durante l'esecuzione delle perforazioni e non miscelate con le acque di cui all'articolo 52-ter o altre acque, sono considerate acque di restituzione e devono essere in via principale ricondotte al reticolo idrico di provenienza, salvo diverso uso assentito in base alla normativa vigente.
2. Le acque sotterranee derivanti dalle operazioni funzionali alla messa in esercizio dei pozzi, successive alla fase di perforazione, sono da considerare acque di restituzione e sono soggette a quanto previsto ai commi 3 e 4.
3. All'atto della richiesta del permesso di ricerca di cui al [r.d. 1775/1933](#) alla provincia, il richiedente specifica le operazioni funzionali alla messa in esercizio del pozzo che prevede di effettuare e le modalità di gestione delle acque di cui ai commi 1 e 2 e all'articolo 52-ter, al fine di non arrecare danno al corpo idrico ricevente.
4. La provincia, vista la documentazione di cui al comma 3, provvede a dettare le prescrizioni necessarie al fine della tutela della qualità delle acque del corpo idrico ricevente.

(115) Articolo così sostituito dall'[art. 52, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'[art. 65](#) dello stesso decreto). Il testo originario era così formulato: «Art. 52. Condizioni per il rilascio delle acque di restituzione da sondaggi e da perforazioni diversi da quelli di cui all'articolo 11, comma 8, lettera a) della legge regionale. 1. Le acque utilizzate nei processi di perforazione al fine di permettere l'esecuzione della perforazione stessa o di altre operazioni funzionali alla sua esecuzione non sono considerate acque di restituzione ma acque di processo e conseguentemente assoggettate alla disciplina degli scarichi.

2. Le acque sotterranee naturali intercettate durante l'esecuzione delle perforazioni e non miscelate con le acque di cui al comma 1 o altre acque sono considerate acque di restituzione e devono essere in via principale ricondotte al reticolo idrico di provenienza, salvo diverso uso assentito in base alla normativa vigente.
3. Le acque sotterranee derivanti dalle operazioni funzionali alla messa in esercizio dei pozzi, successive alla fase di perforazione, sono da considerare acque di restituzione e sono soggette a quanto previsto ai commi 4 e 5.
4. All'atto della richiesta del permesso di ricerca alla provincia il richiedente specifica le operazioni funzionali alla messa in esercizio del pozzo che prevede di effettuare e le modalità di gestione delle acque di cui al comma 1 e 2, al fine di non arrecare danno al corpo idrico ricevente.
5. La provincia vista la documentazione di cui al comma 4 provvede a dettare le prescrizioni necessarie al fine della tutela della qualità delle acque del corpo idrico ricevente.».

Art. 52-bis

Condizioni per il rilascio delle acque di restituzione da sondaggi e perforazioni di cui all'articolo 2 comma 1, lettera c), numero 2 della legge regionale ⁽¹¹⁶⁾.

1. Le acque sotterranee derivanti dalle operazioni funzionali alla messa in esercizio dei pozzi, successive alla fase di perforazione, sono da considerare acque di restituzione e sono soggette a quanto previsto ai commi 2 e 3.
2. All'atto della richiesta del permesso di ricerca di cui alla *L.R. n. 38/2004* al comune, il richiedente specifica le operazioni funzionali alla messa in esercizio del pozzo che prevede di effettuare e le modalità di gestione delle acque di cui al comma 1 e di cui all'articolo 52-ter.
3. Il comune, vista la documentazione di cui al comma 2 ed acquisito il parere dell'ARPAT, provvede nel permesso di ricerca a dettare le prescrizioni necessarie al fine della tutela della qualità delle acque del corpo idrico ricevente. Copia del permesso è trasmessa all'ARPAT a cura del comune.

(116) Articolo aggiunto dall'art. 53, *D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto).

Art. 52-ter

Acque da sondaggi e perforazioni escluse dalla disciplina delle acque di restituzione ⁽¹¹⁷⁾.

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, lettera c) della legge regionale, le disposizioni di cui agli articoli 52 e 52-bis non si applicano alle acque utilizzate nei processi di perforazione al fine di permettere l'esecuzione della perforazione stessa o di altre operazioni funzionali alla sua esecuzione, in quanto acque di processo che restano conseguentemente assoggettate alla disciplina degli scarichi delle acque reflue industriali o dei rifiuti in relazione alla modalità di gestione attuata.

(117) Articolo aggiunto dall'art. 54, *D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto).

Art. 53

Criteri tecnici per l'identificazione di corpi idrici superficiali ⁽¹¹⁸⁾.

1. Esclusivamente ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sono considerati corpi idrici superficiali:

a) tutti gli elementi del reticolo idrografico rappresentati sulla carta tecnica regionale, alla scala di maggior dettaglio disponibile in loco, collegati ad un reticolo di flusso idrico che adduca ad un corpo idrico chiaramente identificato nella carta tecnica regionale (CTR) consultabile presso gli enti locali o sul sito internet della Regione Toscana;

b) altri elementi del reticolo idrografico non rappresentati nella CTR, che siano collegati in modo permanente a quelli rappresentati nella stessa.

2. Ai fini dell'autorizzazione di nuovi scarichi sono considerati corpi idrici superficiali solo quelli di cui alla lettera a) del comma 1.

3. Ai fini dell'autorizzazione di scarichi in essere, se ricompresi tra quelli inclusi nell'accordo di programma di cui all'articolo 26 della legge regionale, sono considerati corpi idrici superficiali quelli di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

(118) Articolo così sostituito dall'art. 55, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto). Il testo originario era così formulato: «Art. 53. Criteri tecnici per l'identificazione di corpi idrici superficiali interni. 1. Sono considerati corpi idrici superficiali tutti gli elementi del reticolo idrografico rappresentati sulla carta tecnica regionale alla scala di maggior dettaglio disponibile in loco che appaiono collegati ad un reticolo di flusso idrico il quale adduce ad un corpo idrico chiaramente identificato. La carta tecnica cui fare riferimento è quella consultabile presso gli enti locali e/o sul sito internet della Regione Toscana.

2. Il presente articolo si applica esclusivamente ai fini dell'applicazione del presente regolamento.».

TITOLO VIII

Disposizioni transitorie e finali

Capo I - Sanzioni e norme transitorie in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide

Art. 54

Sanzioni e norme transitorie in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide.

1. Per la violazione delle norme previste al titolo IV, capo III relative alle modalità di svolgimento dell'attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide si applica la sanzione amministrativa prevista

dall'articolo 22, comma 5 della legge regionale. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'*articolo 8 della l. 574/1996*.

2. I contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide esistenti alla data di entrata in vigore del titolo IV, capo III del presente regolamento devono essere adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 34 entro un anno dalla data di entrata in vigore del titolo IV, capo III del presente regolamento. Per i frantoi collocati in aree urbanizzate i tempi di adeguamento sono due anni.

Capo I-bis - Norme finali in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue agroalimentari ⁽¹¹⁹⁾

Art. 54-bis

Norme finali in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue agroalimentari ⁽¹²⁰⁾.

1. Per quanto non previsto dai titoli IV e IV bis del presente regolamento valgono le disposizioni di cui al *decreto ministeriale 7 aprile 2006* (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'*articolo 38 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152*).

2. Nelle zone vulnerabili da nitrati istituite successivamente all'entrata in vigore del regolamento emanato con *D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R* (Modifiche al regolamento emanato con *D.P.G.R. 8 settembre 2008, n. 46/R* - Regolamento di attuazione della *legge regionale 31 maggio 2006, n. 20* "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento") le disposizioni del titolo IV bis si applicano trascorsi trecentosessantacinque giorni dalla loro perimetrazione.

(119) Capo aggiunto, unitamente alla relativa rubrica, dall'*art. 56, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 65* dello stesso decreto), nell'ambito del titolo VIII e comprendente unicamente l'*art. 36-bis*, aggiunto, a sua volta, dall'*art. 57* del medesimo decreto.

(120) Articolo aggiunto dall'*art. 57, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 65* dello stesso decreto), nell'ambito del capo I-bis del titolo VIII (comprendente unicamente il presente articolo), aggiunto, a sua volta, dall'*art. 56* del medesimo decreto.

Capo II - Ulteriori norme transitorie ⁽¹²¹⁾

Art. 55

Norma transitoria in materia di scarichi di acque reflue domestiche ed urbane.

1. Ai sensi dell'articolo 170, comma 5 del decreto legislativo gli scarichi di acque reflue domestiche non conformi alle prescrizioni del presente regolamento sono adeguati sulla base delle disposizioni dettate dagli enti autorizzanti entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Fino alla scadenza del termine previsto dall'articolo 26 comma 2 della legge regionale per la stipula degli accordi e contratti di programma è autorizzata la prosecuzione dello scarico delle acque reflue urbane da parte dei sistemi impiantistici a servizio degli agglomerati di cui all'articolo 26, comma 1 della legge regionale ⁽¹²²⁾.

(121) Rubrica così sostituita dall'art. 58, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto). Il testo originario era così formulato: «Norma transitoria in materia di scarichi di acque reflue domestiche ed urbane»

(122) Comma così sostituito dall'art. 59, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto). Il testo originario era così formulato: «2. Fino alla scadenza dei termini di cui all'articolo 26 comma 2 della legge regionale è autorizzata la prosecuzione dello scarico delle acque reflue urbane da parte dei sistemi impiantistici a servizio degli agglomerati di cui al comma 2.».

Capo II - Ulteriori norme transitorie

Art. 55-bis

Norma transitoria in materia di classificazione dello stato ambientale delle acque superficiali ⁽¹²³⁾.

1. A far data dal 31 dicembre 2015, per la definizione dello stato di qualità ambientale delle acque superficiali, di cui all'articolo 74, comma 2, lettera p) del decreto legislativo, deve prendersi a riferimento la classificazione definita dalla Regione sulla base del monitoraggio effettuato da ARPAT ai sensi delle disposizioni regionali di attuazione degli allegati 1 e 3 al decreto legislativo.

2. Fino alla data di cui al comma 1, per la definizione dello stato di qualità ambientale delle acque superficiali si prende a riferimento la classificazione contenuta nel piano di gestione di cui all'articolo 117 del decreto legislativo

(123) Articolo aggiunto dall'art. 60, D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R, a

decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto).

Capo II - Ulteriori norme transitorie

Art. 55-ter

Norma transitoria per la gestione delle acque meteoriche nei cantieri ⁽¹²⁴⁾.

1. Fermi restando gli esiti della VIA, le disposizioni di esclusione dall'attività di cantiere di cui all'articolo 40-ter, commi 4 e 5, si applicano ai progetti e alle loro varianti in corso d'opera, già approvati o in corso di realizzazione all'entrata in vigore del [D.P.G.R. n. 76/R del 2012](#), previa specifica richiesta inoltrata dal soggetto proponente del progetto o della variante, o, nel caso di lavori già in corso, dall'esecutore degli stessi.

2. La richiesta di cui al comma 1 è presentata, entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore del [D.P.G.R. n. 76/R del 2012](#) all'ente competente che si esprime nei successivi sessanta giorni.

(124) Articolo aggiunto dall'art. 61, [D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto).

Capo II - Ulteriori norme transitorie

Art. 55-quater

Norma transitoria per la gestione delle acque meteoriche delle miniere coltivate in superficie ⁽¹²⁵⁾.

1. I titolari degli stabilimenti esistenti di cui all'articolo 40-bis presentano la richiesta di autorizzazione allo scarico ed il contestuale piano di gestione delle AMD, ai sensi del medesimo articolo con le seguenti modalità:

a) contestualmente alla prima richiesta di rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di altre acque reflue derivanti dal medesimo stabilimento;

b) ove non esistano autorizzazioni allo scarico di altre acque reflue derivanti dal medesimo stabilimento, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del [D.P.G.R. n. 76/R del 2012](#).

2. Si ritengono autorizzati, fino al rinnovo di cui al comma 1, lettera a), gli scarichi di AMD esplicitamente disciplinati nelle autorizzazioni esistenti allo scarico di altre acque derivanti dal medesimo stabilimento.

(125) Articolo aggiunto dall'art. 62, *D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R*, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto).

Capo III - Cessazione di efficacia, abrogazione e entrata in vigore

Art. 56

Cessazione di efficacia.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia i seguenti atti amministrativi:

a) l'allegato 3 della Delib.G.R. 10 marzo 2003, n. 225;

b) il D.Dirig. 13 dicembre 2004, n. 8229, di cui restano salvi gli effetti finanziari disposti dallo stesso nei confronti di ARPAT.

Art. 57

Abrogazioni.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento emanato con *D.P.G.R. 23 maggio 2003, n. 28/R* (Regolamento di attuazione dell'art. 6 della *legge regionale 21 dicembre 2001, n. 64* "Norme sullo scarico di acque reflue ed ulteriori modifiche alla *legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88*").

2. Dalla data di entrata in vigore del titolo IV, capo III è abrogato il regolamento emanato con *D.P.G.R. 5 ottobre 2006, n. 45/R* (Regolamento di attuazione dell'articolo 13, comma 1, lettera e) della *legge regionale 31 maggio 2006, n. 20* "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento" recante la disciplina per l'utilizzazione agronomica delle acque vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari).

Art. 58

Entrata in vigore.

1. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e 3 il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT).

2. Il titolo IV, capo II entra in vigore trecentosessantacinque giorni dopo la pubblicazione sul BURT.

3. Il titolo IV, capo III entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sul BURT.

Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana.

Allegato 1 ⁽¹²⁶⁾

Monitoraggio delle acque, controllo degli scarichi e gestione dei flussi dati

CAPO 1 - BANCHE DATI DELLE AUTORIZZAZIONI.

Nelle banche dati di cui all'art. 4, comma 1 sono inserite almeno le seguenti informazioni riportate nello schema sottostante:

1.1 ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN PUBBLICA FOGNATURA: non è necessario l'inserimento di alcuna informazione.

1.2 ACQUE REFLUE DOMESTICHE FUORI DALLA PUBBLICA FOGNATURA

Per le autorizzazioni rilasciate a persone fisiche inerenti lo scarico da insediamenti adibiti a solo civile abitazione non è necessario l'inserimento di alcuna informazione.

Per le autorizzazioni rilasciate a persone giuridiche è necessario l'inserimento delle le seguenti informazioni:

- a) ragione sociale;
- b) tipo di attività svolta: (produttiva, commerciale, turistica, agricola, servizi, altro);
- c) agglomerato (facendo riferimento ai centri e nuclei individuati dai censimenti ISTAT);
- d) comune; data di rilascio autorizzazione,

- e) tipologia di corpo recettore: (corpo idrico, suolo),
- f) bacino idrografico significativo prossimale,
- g) abitanti equivalenti: carico massimo autorizzato.

1.3 ACQUE REFLUE URBANE ED INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA.

È necessario l'inserimento delle seguenti informazioni:

- a) ragione sociale;
- b) tipo di attività svolta: (produttiva, commerciale, turistica, agricola, servizi, altro);
- c) agglomerato (facendo riferimento ai centri e nuclei individuati dai censimenti ISTAT);
- d) comune, data di rilascio autorizzazione;
- e) sostanze pericolose: si/no;
- f) abitanti equivalenti: carico massimo autorizzato.

1.4 ACQUE REFLUE URBANE ED INDUSTRIALI FUORI DALLA PUBBLICA FOGNATURA - È necessario l'inserimento delle seguenti informazioni:

- a) ragione sociale;
- b) tipo di attività svolta: (produttiva, commerciale, turistica, agricola, servizi, altro);
- c) data di rilascio autorizzazione;
- d) tipologia di corpo recettore: (corpo idrico, suolo);
- e) denominazione corpo idrico;
- f) bacino idrografico significativo prossimale;
- g) abitanti equivalenti: carico massimo autorizzato;
- h) tipo di trattamento: (uno o più dei seguenti codici, 1 = chimico fisico, 2 = biologico, 3 = altro, 4 = riuso);
- i) sostanze pericolose: si/no;
- j) destinazione fanghi di depurazione per i soli scarichi di acque reflue urbane (espressi come tonnellate di materia secca per anno) per ognuna delle seguenti destinazioni: fanghi riutilizzati: in agricoltura, altri riutilizzi; fanghi smaltiti: in discarica, incenerimento, altri smaltimenti.

CAPO 2. FLUSSI DATI DI MONITORAGGIO QUALI-QUANTITATIVO DELLE ACQUE

2.1. DISPOSIZIONI GENERALI SUI FLUSSI DATI

1. L'ARPAT inserisce i risultati del monitoraggio sul SIRA. La competente struttura della Giunta Regionale mette a disposizione di ARPAT, con le modalità con questa concordate, i dati risultanti dall'attività di rilevamento quantitativo.

2. L'ARPAT, nell'ambito del SIRA, rende disponibili i dati in modo tale da permettere una lettura congiunta del quadro quali-quantitativo integralmente rispondente alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 e 2 alla parte III del decreto legislativo.

3. I risultati del monitoraggio di cui al presente allegato sono resi disponibili sul SIRA, entro i primi 30 gg. del mese successivo alla chiusura del referto analitico, ed altresì annualmente trasmessi con un unico formato dati, ai competenti uffici della Giunta Regionale. Tale trasmissione deve rispondere a quanto stabilito dalla Giunta regionale negli atti di definizione della rete, dei criteri e delle procedure di monitoraggio qualitativo e quantitativo dei corpi idrici superficiali e sotterranei adottati ai sensi dell'art. 120 del decreto legislativo.

4. I risultati delle analisi delle acque di balneazione devono essere trasmessi al Ministero della Sanità entro 10 gg. lavorativi dal campionamento. In caso si verificassero condizioni tali da rendere impossibile il collegamento, ARPAT avverte immediatamente la competente struttura della Giunta regionale, oltre ai tecnici gestori del Sistema Informativo del Ministero della Salute competente in materia di acque di balneazione

5. Dopo le opportune verifiche ed approfondimenti l'ARPAT trasmette direttamente, agli enti competenti, quegli esiti analitici, derivati dall'attività di monitoraggio di cui all'allegato 1 e 2 della parte III del decreto legislativo, dai cui risultati emerga la necessità dell'attivazioni di procedure amministrative previste a tutela della salute e/o dell'ambiente dalla normativa vigente.

6. I flussi dati dovranno contenere le informazioni necessarie a rispondere alle richieste informative stabilite dai decreti del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare emanati ai sensi dell'art. 75, comma 5 del decreto legislativo, e del decreto Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare 17 luglio 2009 (pubblicato sulla G.U. n. 203 del 2/9/2009).

7. Fatto salvo quanto previsto al punto 4, le disposizioni di cui al presente capo non si applicano al monitoraggio delle acque di balneazione che resta soggetto al [D.Lgs. 116/2008](#) e al Decreto del Ministero della Salute del 30 marzo 2010.

2.2 TRASMISSIONE DEI DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE

1. L'ARPAT trasmette annualmente alla Regione Toscana ed agli enti competenti al controllo gli esiti dei controlli sugli scarichi finali delle:

- a) acque reflue urbane eseguiti direttamente dall'ARPAT e i controlli delegati eseguiti dal gestore nell'ambito del protocollo di controllo per tutti gli impianti con oltre 2.000 AE;
- b) acque reflue industriali.

CAPO 3 - DIRETTIVE PER IL CONTROLLO DEGLI SCARICHI DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE URBANE ED INDUSTRIALI

3.1 CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE URBANE E INDIRIZZI PER I PROTOCOLLI DI CONTROLLO

3.1.1 Norme generali

1. Il controllo di conformità viene effettuato eseguendo almeno il numero minimo annuo di campioni, per i parametri delle tabelle 1 e 2 dell'allegato 5 della parte III del decreto legislativo, che sono eseguiti dall'ARPAT oppure, per quota parte, dal gestore dell'impianto qualora quest'ultimo:

a) garantisca un sistema di rilevamento e trasmissione dei dati all'ARPAT ritenuto idoneo dalla stessa,

b) esegua il campionamento e le analisi attraverso un laboratorio che risponda almeno ad una delle seguenti condizioni:

- sia accreditato ISO-IEC 17025:2005;

- sia certificato ISO 9001:2008 e garantisca un idoneo programma di controllo della qualità dei risultati analitici attraverso l'adesione ad un circuito interlaboratorio di verifica dei risultati individuato e definito dalle parti, che garantisca gli stessi livelli di qualità dei risultati analitici. Detto circuito deve rispondere ai requisiti qualitativi definiti dalle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17043:2010.

c) sottoscriva con l'ARPAT un protocollo di controllo che rispetti, per ogni impianto, gli indirizzi di cui al 3.1.2.

2. Qualora il gestore dell'impianto non aderisca al protocollo di controllo, i controlli degli scarichi sono eseguiti dall'ARPAT con le frequenze richieste all'allegato 5 della parte III del decreto legislativo.

3. Resta in capo ad ARPAT il controllo degli scarichi degli impianti di depurazione per i parametri di tabella 3 dell'allegato 5 della parte III del decreto legislativo secondo le frequenze ivi richieste.

4. Resta in capo al Gestore degli impianti di depurazione:

a) l'esecuzione degli autocontrolli, almeno nel numero minimo richiesto (uguale al numero dei controlli di cui al punto 1) da effettuarsi all'ingresso e all'uscita dell'impianto;

b) la trasmissione degli esiti di detti autocontrolli all'ARPAT nei modi disciplinati dal protocollo di controllo;

c) rendere disponibili le misure di portata in ingresso ed in uscita necessarie al controllo delle tabelle 1 e 2 dell'allegato 5 della parte III del decreto legislativo.

5. La sottoscrizione dei protocolli di controllo non limita in alcun modo l'attività di ARPAT e le sue funzioni di controllo, che esercita senza alcuna limitazione nelle forme previste dalla normativa.

6. I protocolli di controllo attivi alla data dell'entrata in vigore del regolamento emanato con *D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R* (Modifiche al regolamento emanato con *D.P.G.R. 8 settembre 2008, n. 46/R* - Regolamento di attuazione della *legge regionale 31 maggio 2006, n. 20* "Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento") sono adeguati entro novanta giorni dall'entrata in vigore del suddetto regolamento.

3.1.2 - Indirizzi per la definizione dei protocolli di controllo degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane

1. I protocolli di controllo devono prevedere, oltre alle indicazioni definite dalle province ai sensi dell'art. 3 comma 3 del presente regolamento ed alle norme generali del punto 3.1.1, quanto segue:

a) il piano di campionamento annuale rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto, comprensivo:

- della ripartizione dei campionamenti tra gestore ed ARPAT,

- dell'indicazione dell'opzione abbattimento e concentrazione, per la valutazione di conformità rispetto ai parametri delle tabelle 1 e 2 dell'allegato 5 della parte III del decreto legislativo, e della delibera della giunta regionale di cui all'art. 21-ter comma 3,

- dell'indicazione dei parametri della tabella 3 dell'allegato 5 della parte III del decreto legislativo da controllare come risultanti dall'atto autorizzativo,

- degli estremi dell'atto autorizzativi;

b) le metodiche di riferimento per il campionamento e l'analisi dei parametri della tabella 1 e 2 dell'allegato 5 della parte III del decreto legislativo e le procedure di controllo e di verifica della qualità analitica del risultato;

c) le modalità con cui le parti si rendono reciprocamente disponibili, ed archiviano i risultati dei controlli analitici, che sono resi disponibili senza ritardo dopo la validazione del risultato analitico;

d) la durata e la validità del protocollo, le condizioni di rinnovo, aggiornamento e di risoluzione;

e) i criteri e le modalità per la valutazione periodica della conformità degli

scarichi. Tali criteri devono prevedere che tale valutazione sia eseguita su base annuale (gennaio-dicembre) per la tabella 1 sulla base dei campionamenti effettuati e previsti dal piano di campionamento nell'ultimo anno e per la tabella 2 sulla base della media annua;

f) gli obblighi del gestore tra i quali in particolare:

- effettuare i controlli delegati a proprio carico attraverso campionamenti ed analisi condotte con le modalità definite nel protocollo con riguardo ai parametri della tabella 1 e 2 dell'allegato 5 della parte III del decreto legislativo,

- trasmettere ad ARPAT del calendario dei controlli delegati, definito d'intesa, secondo la periodicità concordata, - comunicare preventivamente ad ARPAT la variazione delle date di campionamento,

- vincolare contrattualmente al rispetto degli obblighi previsti per il gestore dal protocollo di controllo i soggetti terzi dei quali il gestore medesimo eventualmente si avvalga per l'esecuzione dei campionamenti e analisi;

g) gli obblighi di ARPAT tra i quali in particolare:

- effettuare i dei controlli a proprio carico riguardo ai parametri della tabella 1 e 2 dell'allegato 5 della parte III del decreto legislativo e di quanto stabilito dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 21-ter comma 3 della legge regionale;

- effettuare i controlli a proprio carico relativamente ai parametri di cui tabella 3 dell'allegato 5 della parte III del decreto legislativo specificati nell'atto di autorizzazione dello scarico e ritenuti più significativi in base alle attività produttive allacciate alla fognatura servita dal depuratore;

- valutare periodicamente la conformità dello scarico sulla base degli esiti dei controlli delegati e dei controlli ARPAT, considerati complessivamente e sulla base di quanto disposto alla precedente lettera e).

2. Copia dei protocolli di autocontrollo stipulati dall'ARPAT con i gestori è trasmessa alla provincia competente al controllo ed alla Regione Toscana.

3.2. IL CONTROLLO DEGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI,

1. L'ARPAT esegue i controlli degli scarichi di acque reflue industriali sulla base delle disposizioni di cui al decreto legislativo tenendo conto dei seguenti indirizzi:

- a) sono considerati prioritari i controlli degli scarichi diretti nelle acque superficiali;

- b) tra gli scarichi di cui alla precedente lettera a) sono da considerare prioritari rispettivamente: - i controlli degli scarichi provenienti da insediamenti nei quali si eseguono i cicli produttivi di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 della parte III del decreto legislativo;

- i controlli degli scarichi contenenti, in quantità tale da determinare problemi per lo stato di qualità ambientale o la conformità ad eventuale specifica destinazione funzionale del corpo idrico recettore, le sostanze pericolose:

- di cui alla tabella 5 dell'allegato 5 della parte III del decreto legislativo;

- e quelle contenute negli elenchi di cui alle tabelle 1A ed 1B dell'allegato 1 della parte III del decreto legislativo sempreché la loro presenza sia presumibile in relazione ai cicli produttivi che confluiscono nello scarico.

2. I controlli relativi agli scarichi di acque reflue industriali di cui al precedente punto 1 lettera b) in acque superficiali devono:

a) essere comunque non inferiori a sei per anno;

b) rendere disponibile la portata dello scarico.

CAPO 4. FLUSSI INFORMATIVI AI SENSI DELL'ALLEGATO n. 1 ALLA PARTE III DEL [D.Lgs. 152/2006](#), PUNTO A. 2.8-TER, DEI DECRETI DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DEL 18 OTTOBRE 2002, E DEL 17 LUGLIO 2009.

4.1. - DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'ARPAT trasmette alle competenti strutture della Giunta regionale i dati conoscitivi e le informazioni al fine di ottemperare alle richieste previste: dall'allegato 1 della parte III del [D.Lgs. 152/2006](#), punto a. 2.8-ter, dal [D.M. 18 ottobre 2002](#) e dal [D.M. 17 luglio 2009](#), come dettagliate nella successiva tabella A, con le seguenti modalità:

a) i dati di cui sopra sono trasmessi su supporto informatico secondo i formati e gli standard definiti dall'ISPRA;

b) l'ARPAT garantisce il proprio supporto tecnico nell'elaborazione delle informazioni finalizzate alla stesura delle relazioni periodiche previste per ogni sezione tematica degli allegati ai decreti ministeriali.

2. Per la compilazione delle schede l'ARPAT si attiene ai riferimenti metodologici previsti nella sezione "Criteri Generali" degli allegati ai D.M. sopraccitati, e delle eventuali disposizioni ISPRA e tiene conto:

a) di quanto stabilito dalla Giunta regionale negli atti di definizione della rete, dei criteri e delle procedure di monitoraggio qualitativo e quantitativo dei corpi idrici superficiali e sotterranei adottati ai sensi dell'art. 120 del decreto legislativo;

b) dei sistemi di codifica definiti nei decreti di cui al punto 1, nonché da ISPRA;

c) di quanto indicato dalla vigente normativa per l'attribuzione dello stato di qualità dei corpi idrici;

d) dei dati resi disponibili dall'AIT e dai gestori per la raccolta dei dati concernenti la qualità delle acque reflue urbane e le caratteristiche delle infrastrutture relative ai sistemi di collettamento e depurazione, richiesti per la compilazione delle schede descritte al "Settore 2 - Disciplina degli scarichi - parte A - Trattamento delle acque reflue urbane" della successiva tabella A.

3. L'ARPAT provvede autonomamente alla compilazione dei report e delle schede per l'ISPRA e le trasmette, unitamente alle proposte di relazioni periodiche di cui al punto 1, lettera b), alle strutture competenti della Giunta regionale almeno 30 giorni prima delle scadenze temporali previste dai decreti per l'invio delle schede e dettagliate nella tabella A, da parte della Regione Toscana, alle competenti strutture statali.

4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente allegato, l'ARPAT concorda le modalità di raccolta e trasmissione delle informazioni direttamente con le competenti strutture della Giunta regionale.

Tab. A - FLUSSI E SCADENZARIO.			
n°	OGGETTO	PRIMO INVIO	PERIODICITÀ;
Settore 1 - Acque a specifica destinazione			
1	Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile - censimento e classificazione	30.04.2005	triennale
2	Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile - programmi di miglioramento	30.04.2005	triennale
3	Acque di balneazione - individuazione del corpo idrico e programmi di miglioramento	31.03.2003	annuale
3.1	Acque di balneazione - Relazione di sintesi ed elenco dei siti non idonei	31.03.2003	annuale
4	Vita dei Pesci - individuazione del corpo idrico e programmi di miglioramento - fiumi	30.04.2003	annuale
4.1	Vita dei Pesci - individuazione del corpo idrico e programmi di miglioramento - laghi	30.04.2003	annuale

4.2	Vita dei Pesci - Relazione di conformità	30.04.2005	triennale
5	Acque destinate alla vita dei molluschi - individuazione del corpo idrico e programmi di miglioramento	30.04.2003	annuale
5.1	Acque destinate alla vita dei molluschi - relazione triennale	30.04.2005	triennale
Settore 2 - Disciplina degli scarichi - parte A - Trattamento acque reflue urbane			
1	Acque reflue urbane - Area ricevente	31.03.2003	biennale
2	Acque reflue urbane - Agglomerati		
3	Acque reflue urbane - Impianti		
4	Acque reflue urbane - Agglomerati - Impianti		
5	Acque reflue urbane - Punti di scarico		
6	Acque reflue urbane - Fanghi di depurazione e riutilizzo delle acque reflue		
7	Acque reflue urbane - Industri agroalimentari		
8	Acque reflue urbane - Informazioni su agglomerati - impianti per questionario EUROSTAT-OECD		
Settore 3 - Inventario dei rilasci da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite delle sostanze di cui al punto A. 2.8-ter dell'all. 1 parte III del <i>D.Lgs. n. 152/2006</i>			
1	1.1 - Informazioni per singoli scarichi	30/11/2011	23/12/2013 ed in seguito con cadenza sessennale
2	1.2 - Informazioni per le altre fonti (rilascio da fonti diffuse o perdite)		
3	1.3 Informazioni sui corpi idrici superficiali		
4	1.4 informazioni per l'analisi di tendenza		
Settore 4 - Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati di origine agricola			
1	Lista delle stazioni di monitoraggio delle acque sotterranee	30.06.2003	quadriennale
2	Concentrazione dei nitrati nelle acque sotterranee		
3	Lista delle stazioni di monitoraggio delle acque superficiali interne e marine		

4	Concentrazione dei nitrati nelle acque superficiali interne e marine
5	Parametri descrittivi dell'eutrofizzazione nelle acque superficiali interne e marine
6	Stato trofico delle acque superficiali interne e marine
7	Previsioni sull'evoluzione della qualità dei corpi idrici
8	Dati concernenti il territorio regionale (1) e
9	Rilascio di azoto nell'ambiente (1)
10	Codice di Buona Pratica Agricola (1)
11	Elenco delle Zone Vulnerabili (1)
12	Azoto rilasciato dalle attività agricole - Datti attuali e di tendenza (1)
13	Programma di azione per ogni zona vulnerabile o gruppo di zone vulnerabili (1)
14	Valutazione dello stato di attuazione e dell'efficacia dei programmi di azione (1)
15	Dati relative ai controlli sull'applicazione dei programmi di azione presso le aziende (1)
16	Criteri per valutare l'impatto dei programmi d'azione sulle pratiche agronomiche (1)
17	Differenze tra apporti/emissioni di azoto (minerale + organico) per le aziende agricole nella zona vulnerabile (1)
18	Analisi costi efficacia effettuati sulle pratiche agronomiche (1)

NOTE. (1) Le informazioni di cui ai punti da 8 a 18 del Settore 4 sono a carico della Regione Toscana che può avvalersi della collaborazione dell'ARPAT

Settore 5 - *D.M. 17 luglio 2009* - Trasmissione dati per il Sistema Informativo Europeo sulle Acque (WISE)

ALLEGATO A - Acque superficiali

A1	Individuazione dei tipi di acque superficiali	30/11/2009	sessennale
----	---	------------	------------

A2	Individuazione dei corpi idrici superficiali	30/11/2009 e 30/11/2012	sessennale
A4	Programmi di monitoraggio	30/11/2009 (*)	sessennale
A5	Siti di monitoraggio delle acque superficiali	30/11/2009 (*)	sessennale
A6	Stato dei corpi idrici superficiali	30/11/2009 e 30/04/2010	sessennale
ALLEGATO B - Acque sotterranee			
B1	Identificazione e delimitazione dei corpi idrici sotterranei	30/11/2009 e 30/11/2012	sessennale
B3	Programmi di monitoraggio	30/11/2009 (*)	sessennale
B4	Siti di monitoraggio delle acque sotterranee	30/11/2009 (*)	sessennale
B5	Stato dei corpi idrici sotterranei	30/11/2009	sessennale
C	ALLEGATO C - Registro delle Aree Protette (1)	30/11/2009	sessennale
D	ALLEGATO D - Programmi di misure (1)	30/11/2009 e 31/10/2012	sessennale
G	ALLEGATO G - Dati territoriali e strati informativi GIS (1)	30/11/2009	sessennale
NOTE:			
(1) Le informazioni di cui ai punti da C, D e G del Settore 5 sono a carico della Regione Toscana che può avvalersi della collaborazione dell'ARPAT			
(2) Il D.M. Prevede anche le seguenti schede: SCHEDA A3 - Analisi delle pressioni e degli impatti, SCHEDA B2 - Analisi delle pressioni e degli impatti, SCHEDA E - Esenzioni, SCHEDA F - Analisi economica, Scheda H - Piani di gestione dei distretti idrografici il cui invio è a carico dell'Autorità di Bacino nazionale competente			

(126) Allegato così sostituito dall'allegato 1 al *D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R* (come disposto dall'art. 63, comma 1, del medesimo decreto), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto).

Allegato 2 ⁽¹²⁷⁾

Assimilazione ad acque reflue domestiche

CAPO 1 - ASSIMILAZIONE AD ACQUE REFLUE DOMESTICHE

a) Le attività incluse nella tabella 1, colonna B) scaricano acque reflue domestiche ai sensi della normativa vigente sempreché rispettino integralmente le condizioni poste nelle colonne C) e D).

b) I limiti in AE di cui alle colonne C) e D) rappresentano il limite massimo entro cui gli scarichi delle attività elencate nella colonna B) sono da considerarsi

assimilati ad acque reflue domestiche. Ai fini del presente capo per la valutazione del carico in AE, 1 AE può corrispondere ad un richiesta chimica di ossigeno (COD) pari a 130 g al giorno od ad un volume di scarico pari a 200 l/giorno facendo riferimento al valore più alto.

c) I limiti di cui alla lettera b) sono da intendersi riferiti allo scarico giornaliero di punta del periodo di massimo carico dell'attività. In assenza di altri dati si può far riferimento al consumo idrico come risultante dalle fatturazioni del gestore del SII e di eventuali altre fonti di approvvigionamento autonomo, scomputando i volumi non scaricati in ragione della tipologia delle attività svolte. Il carico deve essere riferito a quello in ingresso all'impianto di depurazione.

d) Per i nuovi impianti di depurazione si deve far riferimento ai dati di carico di progetto; le modalità di calcolo ed i criteri assunti sono riportati nella documentazione sottoposta all'ente autorizzante.

e) L'Autorità competente può motivatamente abbassare i limiti di cui alle colonne C) e D) in relazione alle condizioni specifiche del sistema di collettamento e depurazione e/o del recettore finale.

f) Per lo scarico in pubblica fognatura è comunque necessario il rispetto delle prescrizioni regolamentari adottate dal gestore del SII ed approvati dall'AIT. Nel caso lo scarico conferisca in rete fognaria servita da impianto di depurazione con potenzialità superiore a 15.000 AE, previo parere positivo del gestore del SII, il limite di 100 AE può essere elevato a 200 AE.

CAPO 2. DISPOSIZIONI PER LO SCARICO SUL SUOLO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE DA IMPIANTI CON CARICO MINORE OD UGUALE A 100 AE

2.1 - GENERALITÀ.

a) Fatto salvo quanto disposto alla successiva lettera b), per il trattamento degli scarichi di acque reflue domestiche, con carico minore od uguale a 100 AE, sono ritenuti idonei, ai sensi dell'art. 100 comma 3 del decreto legislativo, per lo scarico sul suolo, i trattamenti di cui al presente capo.

b) Il comune su specifica richiesta del titolare dello scarico può ritenere, caso per caso, idonei anche trattamenti diversi dalle tipologie impiantistica elencate al presente capo, rimanendo comunque confermate anche per queste tipologie di impianto tutte le altre disposizioni del presente regolamento.

c) Le acque reflue devono essere esclusivamente quelli provenienti dall'interno degli edifici o abitazioni, con esclusione di immissione di acque meteoriche.

d) Fatte salve le disposizioni di cui alla precedente lettera b) lo smaltimento avviene mediante chiarificazione per sedimentazione ed ossidazione. Con chiarificazione in vasca settica bicamerale o tricamerale, o di tipo Imhoff,

seguita da ossidazione per dispersione nel terreno mediante subirrigazione o per percolazione nel terreno mediante sub-irrigazione con drenaggio (per terreni impermeabili), o con altro soluzione tecnica che sia ritenuta idonea dal comune, a parità del livello di tutela ambientale ed igienico sanitaria.

e) Le sezioni dell'impianto che, attuano la dispersione nel suolo del refluo, garantendone la richiesta fase di ossidazione sono parte integrante dell'impianto stesso e non si costituiscono come apparato di scarico.

TABELLA 1. - Tabella di assimilazione delle acque reflue ad acque reflue domestiche				
Attività; che scaricano acque reflue assimilate ad acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 101 comma 7 lettera e) del decreto legislativo.				
A	B	C		D
N°	TIPOLOGIA DI ATTIVITA' SVOLTA	Condizioni vincolanti per lo scarico		
		in pubblica fognatura (2)	fuori dalla pubblica fognatura	
1	Attività; di produzione e commercio di beni o servizi le cui acque reflue sono costituite esclusivamente dallo scarico di acque derivanti dal metabolismo umano e da attività; domestiche			
2	Allevamento di altri animali diversi da bovini, suini, avicoli, cunicoli, ovicaprini, equini con peso vivo medio per anno non superiore alle 2 tonnellate (art. 101 comma 7 lettera -b- e tabella 6 - allegato 5 del decreto legislativo)		(1h)	
3	Stabulazione e custodia di animali non ai fini di allevamento - Toilette per animali domestici		(1h)	
4	Conservazione, lavaggio, confezionamento, di prodotti agricoli e altre attività; dei servizi connessi alla agricoltura svolti per conto terzi esclusa trasformazione		(1a) (1b) - Carico ≤ a 100 AE	

5	Lavorazione e conservazione di pesce carni e/o vegetali e di prodotti a base di carne e/o vegetali (carne, essiccata, salata, o affumicata, insaccati, sughi, piatti di carne preparati, confetture, conserve)	Carico <= a 100 AE	(1b) - Carico <= a 100 AE
6	Produzione dei derivati del latte: burro, formaggi, yogurt, latticini	Carico <= a 100 AE	(1b) (1i) Carico <= a 100 AE
7	Produzione di prodotti di panetteria	Carico <= a 100 AE	(1b) - Carico <= a 100 AE
8	Produzione di pasticceria fresca, fette biscottate, biscotti, e pasticceria conservata	Carico <= a 100 AE	(1b) - Carico <= a 100 AE
9	Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili	Carico <= a 100 AE	(1b) - Carico <= a 100 AE
10	Produzione di altri prodotti alimentari: cioccolato, caramelle, confetterie, lavorazione dolciaria della frutta, aceti, prodotti a base di frutta a guscio, estratti per liquori, te e caffè, acque minerali e di sorgente, bevande analcoliche	Carico <= a 100 AE	(1b) - Carico <= a 100 AE
11	Produzione e/o imbottigliamento di vino da uve e di altre bevande fermentate e non distillate. Produzione di olio da olive, escluse comunque le acque di vegetazione.	Carico <= a 100 AE	(1b) - Carico <= a 100 AE
12	Grandi magazzini - Supermercati - Ipermercati - Centro commerciali	Carico <= a 100 AE	Carico <= a 100 AE
13	Alberghi, residenze turistico alberghiere,	Carico <= a 200 AE	Carico <= a 200 AE

	campeggi, villaggi turistici, residence, case per ferie, ostelli della gioventù;, aree di sosta camper		
14	Rifugi alpini ed escursionistici, bivacchi fissi, agriturismi affittacamere, case e appartamenti di vacanza, residence d'epoca		
15	Case di riposo (senza cure mediche)		
16	Ristoranti (anche self service), trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina		
17	Bar, caffè;, gelaterie, (anche con intrattenimento e spettacolo) enoteche-bottiglierie con somministrazione		
18	Mense e fornitura di pasti preparati		Carico <= a 100 AE
19	Servizi all'infanzia, Asili nido, Istruzione primaria e secondaria di primo grado		
20	Istruzione secondaria di secondo grado. Istruzione universitaria	(1c)	(1c)
21	Laboratori di analisi e studi odontoiatrici ed odontotecnici e laboratori connessi	(1c)	(1c) - Carico <= a 100 AE
22	Discoteche, sale da ballo, night, pubs, sale giochi e biliardi e simili		
23	Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali)		
24	Servizi di lavanderia ad acqua con macchinari con capacità; massima complessiva di 100 Kg.	(1d)	(1d)

25	Servizi dei saloni di parrucchiere e degli istituti di bellezza		
26	Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico	(1e)	(1e)
27	Stabilimenti idropinici ed idrotermali		
27-bis	Piscine ad uso natatorio fino a 300 mc	(1e)	(1e)
27-ter	Piscine ad uso natatorio oltre i 300 mc	(1e) (1f)	(1e) (1g)
28	Attività; di produzione e commercio di beni o servizi e costituite da almeno due delle tipologie di attività; precedenti.	Carico <= a 100 AE nel rispetto dei limiti di ciascun punto	
NOTE ALLE CONDIZIONI VINCOLANTI DI ASSIMILAZIONE DI CUI ALLE COLONNE C e D			
1. Le attività; incluse nella tabella 1, colonna B) scaricano acque reflue domestiche ai sensi della normativa vigente sempre che rispettino integralmente le seguenti condizioni che devono essere riportate come prescrizioni nell'autorizzazione allo scarico:			
a)	il limite sul livello dei solidi sospesi è; determinato a cura dell'autorità; competente in relazione alle caratteristiche del corpo recettore finale;		
b)	deve essere presente un opportuno specifico pretrattamento delle acque reflue in relazione alla tipologia di impianto di trattamento depurativo adottato ed alle caratteristiche del corpo recettore finale;		
c)	le sostanze utilizzate nei laboratori (reattivi, reagenti, prodotti analizzati, ecc.) sono smaltite non come acque reflue;		
d)	senza lo scarico di sostanze solventi;		
e)	lo scarico per lo svuotamento della piscina deve avvenire almeno quindici giorni dopo l'ultima disinfezione;		
f)	l'assimilazione non è; concessa in caso di parere negativo del gestore in ordine alla compatibilità; dello scarico con la salvaguardia dell'efficienza dell'impianto di depurazione a servizio delle rete fognaria ricevente;		
g)	nel caso di scarico in acque superficiali o sul suolo, connesso al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 26, commi 1 e 2, del Reg. reg. n. 23/R del 26 febbraio 2010, l'assimilazione è; concessa qualora il CI attivo libero nelle acque scaricate, dalle vasche di balneazione, sia inferiore ai limiti della tabella 3 del decreto legislativo;		
h)	in caso di scarico in corpi idrici superficiali è; necessaria la predisposizione, quando prevista dall'autorizzazione o dall'autorità; sanitaria, di un impianto di disinfezione da utilizzarsi nei termini dell'autorizzazione o su richiesta dell'autorità; sanitarie;		
i)	deve essere attuata la totale separazione del siero o della scotta.		
2. L'utilizzo nelle attività; di trattamenti per la riduzione della durezza delle acque non pregiudica l'assimilazione per gli scarichi in pubblica fognatura (colonna C).			

2.2 VASCHE SETTICHE BICAMERALI E TRICAMERALI

a) Le vasche settiche, caratterizzate dal fatto di avere compartimenti comuni al liquame ed al fango, devono essere costruite a regola d'arte, per proteggere il terreno circostante e l'eventuale falda, per permettere un idoneo ingresso continuo, permanenza del liquame grezzo ed uscita continua del liquame chiarificato. Le vasche settiche devono avere le pareti impermeabilizzate, devono essere completamente interrato ed devono avere tubo di ventilazione con caratteristiche tali da evitare problemi di sicurezza disturbi igienico sanitari.

b) Nelle vasche vi deve essere possibilità di accesso dall'alto a mezzo di pozzetto o vano per l'estrazione, tra l'altro, del materiale sedimentato.

c) L'ubicazione deve essere esterna ai fabbricati e comunque, conformemente a

quanto autorizzato nei titoli edilizi, a non meno di 10 metri da qualunque pozzo, condotta o serbatoio interrato destinato ad acqua potabile. Distanze diverse sono ammesse sempre che sia comunque garantito che le acque reflue non possano in relazione alla disposizione fisica degli impianti o alle caratteristiche impiantistiche contaminare le acque destinate al consumo umano.

d) Salvo diversa disposizione dei regolamenti comunali il dimensionamento deve tener conto del volume di liquame sversato giornalmente per circa 12 ore di detenzione, con aggiunta di capacità per sedimento che si accumula al fondo ($5 \div 10$ litri per AE); la capacità media è per $10 \div 15$ persone, con dotazione di $150 \div 200$ litri pro capite al giorno (che può essere notevolmente inferiore nel caso di scuole, uffici, officine).

e) L'estrazione del fango viene effettuata periodicamente da impresa opportunamente autorizzata che rilascia al titolare dell'impianto regolare attestazione del prelievo avvenuto (data, volume, sito di smaltimento).

2.3. VASCHE SETTICHE DI TIPO IMHOFF

a) Le vasche settiche di tipo Imhoff, caratterizzate dal fatto di avere compartimenti distinti per il liquame e il fango, devono essere costruite a regola d'arte, sia per proteggere il terreno circostante e l'eventuale falda, in quanto sono anch'esse completamente interrate, sia per permettere un idoneo attraversamento del liquame nel primo scomparto, permettere un'ideale raccolta del fango nel secondo scomparto sottostante e l'uscita continua, come l'entrata, del liquame chiarificato.

b) Le vasche settiche di tipo Imhoff devono avere accesso dall'alto a mezzo di apposito vano ed essere munite di idoneo tubo di ventilazione.

c) Salvo diversa disposizione dei regolamenti comunali nel dimensionamento occorre tenere presente che il comparto di sedimentazione deve permettere circa 4-6 ore di detenzione per le portate di punta; se le vasche sono piccole si consigliano valori più elevati; occorre aggiungere una certa capacità per persona per le sostanze galleggianti. Come valori medi del comparto di sedimentazione si hanno circa 40-50 litri per AE; in ogni caso, anche per le vasche più piccole, la capacità non dovrebbe essere inferiore a 250-300 litri complessivi;

d) Per l'ubicazione delle vasche settiche di tipo Imhoff valgono le stesse prescrizioni delle vasche settiche bicamerali o tricamerali.

e) Salvo diversa disposizione dei regolamenti comunali per il compartimento del fango si hanno 100-120 litri per AE, in caso di almeno due estrazioni all'anno; per le vasche più piccole è consigliabile adottare 180-200 litri per AE, con una estrazione all'anno;

f) L'estrazione del fango e della crosta viene effettuata periodicamente da impresa opportunamente autorizzata che rilascia al titolare dell'impianto regolare attestazione del prelievo avvenuto (data, volume, sito di smaltimento);

2.4. DISPERSIONE NEL TERRENO MEDIANTE SUB-IRRIGAZIONE.

a) Il liquame è addotto alla chiarificazione, mediante condotta a tenuta, nella condotta o rete disperdente. Le modalità di immissione nella condotta disperdente devono essere tali da garantire un'alimentazione uniforme e regolare sulla rete disperdente. La condotta disperdente è in genere costituita da idonei elementi tubolari fessurati, oppure da elementi tubolari separati di idoneo materiale ed idonea struttura, coperti superiormente con tegole o elementi di pietrame e con pendenza fra lo 0,2 e 0,5 per cento.

b) La condotta viene posta in trincea profonda circa 60-70 cm e larga almeno 40 cm, dentro lo strato di pietrisco collocato nella metà inferiore della trincea stessa; l'altra parte della trincea viene riempita con il terreno proveniente dallo scavo adottando opportuni accorgimenti acciocché il terreno di rinterro non penetri, nei vuoti del sottostante pietrisco; un idoneo sovrassetto eviterà qualsiasi avvallamento della trincea. La trincea può avere la condotta disperdente su di una fila o su di una fila con ramificazioni o su più file; la trincea deve mantenere la condotta disperdente in idonea pendenza.

c) Le trincee con condotte disperdenti sono poste fuori da strutture che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno; la distanza fra il fondo della trincea ed il massimo livello della falda non dovrà essere < 1 metro; la falda non potrà essere utilizzata a valle per uso potabile o domestico o per irrigazione di prodotti mangiati crudi. Fra la trincea e una qualunque condotta, serbatoio od altra opera destinata al servizio di acqua potabile ci deve essere una distanza minima di 30 metri qualora queste siano esposte al rischio di percolamento dei reflui.

d) Lo sviluppo della condotta disperdente, deve essere in funzione della natura del terreno. L'argilla compatta è da ritenersi materiale non adatto alla dispersione; di seguito si riportano comunque elementi di riferimento:

sabbia sottile, materiale leggero di riporto: 2 m per AE	sabbia grossa e pietrisco: 3 m AE	sabbia sottile con argilla: 5 m AE	argilla con un pò di sabbia: 10 m AE
---	--	---	---

e) La fascia di terreno impegnata o la distanza tra due sistemi disperdenti deve essere di circa 30 metri.

f) Per l'esercizio si controllerà che non vi sia intasamento del pietrisco o del terreno sottostante, che non si manifestino impaludamenti superficiali, che l'alimentazione sia regolare ed uniforme, che non aumenti il numero degli AE ed il volume di liquame giornaliero disperso.

2.5. PERCOLAZIONE NEL TERRENO MEDIANTE SUBIRRIGAZIONE CON DRENAGGIO (per terreni impermeabili).

a) Il liquame è addotto nella condotta disperdente dalla chiarificazione mediante condotte a tenuta. Il sistema consiste in una trincea, profonda in genere 1-1,5 metri avente al fondo uno strato di argilla, sul quale si posa la condotta drenante sovrastata in senso verticale da strati di pietrisco grosso, minuto e grosso; dentro l'ultimo strato si colloca la condotta disperdente;

b) Le due condotte, aventi pendenza tra lo 0,2 per cento e lo 0,5 per cento, sono costituite da idonei elementi tubolari fessurati, oppure da elementi tubolari separati, di idonea sezione e materiale (del diametro di circa 10-12 centimetri, aventi lunghezza di circa 30-50 centimetri con estremità tagliate dritte e distanziate di 1 o 2 centimetri), coperti superiormente da tegole o da elementi di pietrame. Devono essere adottati opportuni accorgimenti affinché il terreno dello scavo che ricoprirà la trincea non penetri nei vuoti del sottostante pietrisco. Deve essere predisposto un idoneo sovrassetto al fine di evitare qualsiasi avvallamento della trincea. La condotta può essere ramificata o svilupparsi su più file.

c) Tubi di aerazione di conveniente diametro vengono collocati verticalmente, dal piano di campagna fino allo strato di pietrisco grosso inferiore, disposti alternativamente a destra e a sinistra delle condotte e distanziati 2-4 metri l'uno dall'altro. La condotta drenante sbocca in un idoneo ricettore (rivolo, alveo, impluvio, ecc.), mentre la condotta disperdente termina chiusa 5 metri prima dello sbocco della condotta drenante.

d) La trincea può essere con condotte su di una fila, con fila ramificata, con più file. Per quanto riguarda le distanze di rispetto da aree pavimentate, da falde o da manufatti relativi ad acqua potabile, vale quanto detto per la sub-irrigazione normale.

e) Lo sviluppo delle condotte si calcola in genere in 2-4 metri per AE. Occorre verificare che tutto funzioni regolarmente: dal sifone della vaschetta di alimentazione, allo sbocco del liquame, ai tubi di aerazione.

f) Il numero delle persone servite ed il volume giornaliero di liquame da trattare non deve aumentare; il livello massimo della falda va controllato nel tempo per garantirne la protezione.

CAPO 3 - ULTERIORI INDICAZIONI

1. Qualora non sia possibile identificare il carico in AE in modo diretto riconducendosi ai criteri ed alle procedure definiti dal presente regolamento e/o dalla legge regionale (quali BOD, COD, consumi idrici), per i soli insediamenti, è possibile determinare il carico in AE sulla base delle dimensioni volumetriche dell'insediamento e sul suo numero dei vani, e la loro destinazione, valutati sulla base dei criteri tecnici utilizzati per la progettazione degli stessi e dettati dalla buona norma tecnica dell'edilizia residenziale.

(127) Allegato così sostituito dall'allegato 2 al *D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R* (come disposto dall'art. 63, comma 2, del medesimo decreto), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto).

Allegato 3 ⁽¹²⁸⁾

Trattamenti appropriati

CAPO 1. TRATTAMENTI APPROPRIATI PER LE ACQUE SUPERFICIALI

1. I trattamenti elencati nella tabella 2 sono da ritenersi i trattamenti appropriati per le acque superficiali interne, di cui all'art. 19 comma 2 del presente regolamento, sempreché rispondano alle disposizioni di cui all'art. 19, commi 4, 5, 6, e ne sia garantito il perfetto stato di funzionamento, manutenzione ed il rispetto delle prescrizioni autorizzative.

2 I trattamenti elencati nella tabella 3 sono da ritenersi i trattamenti appropriati per le acque superficiali marino costiere, di cui 19 comma 3 del presente regolamento, sempreché rispondano alle disposizioni di cui all'art. 19 commi 4, 5, 6 e sia garantito il perfetto stato di funzionamento, manutenzione ed il rispetto delle prescrizioni autorizzative.

3. Su specifica richiesta del titolare dello scarico l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, può ritenere, caso per caso, idoneo il trattamento appropriato proposto anche se la tipologia impiantistica non rientra tra quelle elencate nelle tabelle 2 e 3 del presente allegato, ovvero non corrisponde alla taglia dimensionale per la quale è raccomandato, rimanendo comunque confermate anche per questo impianto tutte le altre disposizioni del presente regolamento

TABELLA n. 2 - Sistemi impiantistici adottabili come trattamenti appropriati per le acque superficiali interne					
DIMENSIONI DELL'INSEDIAMENTO OD AGGLOMERATO		≤ 200 AE	200 < AE ≤ 500	500 < AE < 2000	
SISTEMI IMPIANTISTICI (c)		note	A	B	C
1	Fossa bicamerale, tricamerale o Imhoff e subirrigazione e drenaggio	(b)	X	X	
2	Fossa bicamerale, tricamerale o Imhoff e trincea drenante		X		
3	Fossa bicamerale, tricamerale o Imhoff e fitodepurazione sub superficiale HF (flusso orizzontale)		X	X	X

4	Fossa bicamerali, tricamerali o Imhoff con fitodepurazione sub superficiale VF (flusso verticale)		X	X	X
5	Fossa bicamerali, tricamerali o Imhoff e stagno o stagni in serie	(a)	X	X	X
6	Stagno facoltativo e fitodepurazione a flusso superficiale (FWS - free water surface)	(a)	X	X	X
7	Fossa bicamerali, tricamerali o Imhoff e fitodepurazione combinata (combinazione di HF/HV/FWS)	(a)	X	X	X
8	Fossa bicamerali, tricamerali o Imhoff fitodepurazione combinata e filtro a sabbia	(a)		X	X
9	Stagno anaerobico e fitodepurazione combinata	(a)		X	X
10	Fossa bicamerali, tricamerali o Imhoff e filtro a sabbia intermittente		X	X	
11	Fossa tricamerale e stagno	(a)	X	X	
12	Fossa bicamerali, tricamerali o Imhoff e filtro percolatore aerobio o anaerobio		X	X	X
13	Fossa bicamerali, tricamerali o Imhoff fanghi attivi, o a biodischi		X	X	X
14	Fossa bicamerali, tricamerali o Imhoff e impianto ad areazione prolungata				X
15	Chiariflocculazione				X
16	Impianto biologico e fitodepurazione				X
NOTE					
(a) L'utilizzo di stagni o lagunaggi è; da ritenersi possibile solo a seguito del parere positivo dell'ASL in merito alle questioni di disturbo del vicinato, di salute ed igiene pubblica e purchè rispettino le disposizioni urbanistiche del comune;					
(b) La subirrigazione (realizzata e effettuata nel rispetto delle buona norma tecnica negli strati superficiali del suolo) costituisce parte del trattamento di affinamento del refluo per mezzo dell'ossidazione e digestione garantita dal suolo stesso, e non si configura quindi come organo di scarico sul suolo.					
(c) Ai sensi dell'art. 19, comma 10, sono utili alla formazione del sistema tutte le sezioni presenti dal piede d'utenza incluso e lo scarico nel corpo idrico					

TABELLA n. 3 - Sistemi impiantistici adottabili come trattamenti appropriati per le acque marino costiere				
CORPO IDRICO RECETTORE LO SCARICO			normali	sensibili
DIMENSIONI DELL'INSEDIAMENTO OD AGGLOMERATO			≤ 10.000 AE	
SISTEMI IMPIANTISTICI (b)		note	A	B
1	Fossa bicamerale, bicamerale o Imhoff + grigliatura fine + condotta sottomarina conforme alle disposizioni di cui all' <i>art. 18 comma 2 della L.R. n. 20/2006.</i>		x	
2	Fossa bicamerale, tricamerale o Imhoff e filtro percolatore, fanghi attivi, o biodischi		X	
3	Fossa bicamerale, tricamerale e impianti ad areazione prolungata		X	
4	Trattamento primario + impianto ANOX-OX			X
5	Impianto biologico + fitodepurazione			X
6	Impianto biologico + stagno di finissaggio o chiariflocculazione	(a)		X
7	Impianto a cicli alternati spaziali o temporali		X	X
NOTE				
(a) l'utilizzo di stagni o lagunaggi è da ritenersi possibile solo a seguito del parere positivo dell'ASL in merito alle questioni di disturbo del vicinato, di salute ed igiene pubblica e purchè; rispettino le disposizioni urbanistiche del comune.				
(b) ai sensi dell'art. 19, comma 7, sono utili alla formazione del sistema tutte le sezioni presenti dal piede d'utenza incluso e lo scarico nel corpo idrico				

CAPO 2. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PROCESSO O SISTEMA DI SMALTIMENTO PER IL TRATTAMENTO APPROPRIATO

1. Il programma di manutenzione e gestione del processo o sistema di smaltimento (PMG) è costituito dal complesso delle attività necessarie:

a) ad un controllo regolare, efficace e tempestivo dei rendimenti del processo o sistema di smaltimento;

b) ad assicurare nel tempo l'integrità, la funzionalità ed efficienza del processo o sistema di smaltimento attraverso le necessarie azioni di verifica e manutenzione ordinaria e straordinaria,

2. Detto programma è predisposto dal gestore nel rispetto delle disposizioni di cui al presente capo per ogni processo o sistema di smaltimento in ragione delle seguenti caratteristiche:

- a) potenzialità nominale del processo o sistema di smaltimento come risultante dall'autorizzazione allo scarico;
- b) strutturazione impiantistica e tipologia dei trattamenti attuati nell'impianto;
- c) caratteristiche dei sistemi di controllo e di funzionamento del processo o sistema di smaltimento;
- d) stato di conservazione delle strutture e degli impianti.

3. Per ogni trattamento appropriato deve essere reso disponibile un registro d'impianto che riporti:

a) le caratteristiche generali del processo o sistema di smaltimento ivi compresa una sua planimetria;

b) una sintesi del PMG; c) la registrazione delle operazioni di attuazione del PMG con l'indicazione della data, dell'impresa e degli operatori che hanno effettuato le stesse. I dati tecnici risultanti dall'effettuazione delle attività previste dal programma di manutenzione e gestione sono conservati per almeno 4 anni a cura del gestore e restano disponibili a richiesta alle autorità di controllo ed ai soggetti incaricati della vigilanza.

4. Il gestore può presentare all'ente autorizzante un PMG diverso da quello di cui alla tabella 4. Detto piano deve comunque rispettare quanto disposto al punto 3 ed è sostitutivo della tabella 4 solo successivamente alla sua approvazione da parte dell'ente autorizzante.

5. L'ente autorizzante in relazione alla situazione locale del processo o sistema di smaltimento e del corpo ricettore:

a) può integrare quanto disposto alla tabella 4 o quanto proposto dal gestore, sia in merito alle tipologie di operazione che alla frequenza,

b) prescrive le modalità e l'ambito di esecuzione delle operazioni di cui all'art. 19-bis comma 2 lett. b) ed art. 19-ter, comma 4 lett. c).

2.2. TIPOLOGIA E NUMERO ANNUO DI OPERAZIONI

[Scarica il file](#)

(128) Allegato così sostituito dall'*allegato 3 al D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R* (come disposto dall'art. 63, comma 3, del medesimo decreto), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto).

Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento delle acque reflue agroalimentari e delle acque di vegetazione e delle sanse umide

CAPO 1 - PUA e Piano di Concimazione

1. - Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) e piano di concimazione 1. Gli strumenti per determinare le quantità di azoto da somministrare alle colture sono il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) e il Piano di concimazione:

- il PUA si utilizza per determinare il fabbisogno di azoto delle colture e giustificare le pratiche di fertilizzazione adottate nel caso di impiego di effluenti di allevamento zootecnici (per quantità di azoto superiori a 41500 Kg/ha nelle zone ordinarie e di 3000 Kg/ha nelle Zone vulnerabili ai nitrati);

- il piano di concimazione si utilizza per determinare le quantità di azoto da distribuire alle singole colture sia nel caso di impiego di fertilizzanti di sintesi che di impiego di effluenti di allevamento.

2. Piano di Utilizzazione Agronomica

2.1 In ottemperanza alla [Direttiva 91/676/CEE](#), la procedura del PUA contempla la determinazione di alcuni parametri idonei alla formulazione del bilancio dell'azoto relativo al sistema suolo - pianta, in particolare:

1) il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture;

2) l'apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo e dalla fertilizzazione. I fabbisogni d'azoto delle colture sono calcolati, attraverso l'impiego di un bilancio dell'azoto che, ai fini applicativi aziendali, può fare riferimento all'equazione sotto riportata:

$$\mathbf{Nc + Nf + An + (Fc \times Kc) + (Fo \times Ko) = (Y \times B)}$$

2.2 Per ciascuna coltura, gli elementi indicati al primo membro dell'equazione rappresentano le diverse fonti di azoto (apporti naturali e fertilizzanti), da determinare nel modo seguente;

Nc = disponibilità/sottrazione di azoto (N) connessa dalle precessioni colturali
Quantità significative di azoto assimilabile possono essere apportate al terreno dall'esecuzione di colture di leguminose in precessione. Nell'ambito dell'equazione, devono essere considerate le quantità rese disponibili dalle seguenti colture:

- 80 kg per medicaie di tre anni in buone condizioni e prati di oltre 5 anni;

- 60 kg per medicai diradati;
- 50 kg per colture leguminose da sovescio;
- 30-40 kg per prati di trifoglio e prati di breve durata.

L'interramento di residui colturali con rapporto Carbonio/Azoto superiore a 30 determina fenomeni di immobilizzazione dell'azoto, riducendo la disponibilità dell'elemento per la coltura successiva. In questi casi, N_c assume i seguenti valori negativi:

- 30 Kg/ha, nel caso di interrimento di paglie di cereali;
- 40 Kg/ha, nel caso di interrimento di stocchi di mais e girasole, dei sarmenti di vite e delle ramaglie di olivo trinciati e dei residui di potature dei fruttiferi.

N_f = disponibilità di azoto (N) derivante da fertilizzazioni organiche effettuate nell'anno precedente. In questa voce si deve considerare la disponibilità derivante dall'apporto di letame effettuato l'anno precedente, pari ad una percentuale minima del 30% dell'azoto apportato.

A_n = apporti naturali, consistenti in:

- Azoto derivante dalla mineralizzazione della sostanza organica nel suolo.

L'azoto disponibile nel suolo va valutato nei termini di 30 kg di azoto assimilabile (così come stimato dal Codice di Buona Pratica Agricola) per ogni unità percentuale di materia organica nel suolo e deve essere proporzionata alla durata del ciclo colturale, attraverso l'utilizzo dei seguenti indici:

- cereali autunno-vernini: 3/5 dell'azoto mineralizzato;
- bietola e girasole: 2/3 dell'azoto mineralizzato;
- sorgo: 3/4 dell'azoto mineralizzato;
- mais: l'intero ammontare;
- ortive annuali: 3/5 dell'azoto mineralizzato;
- colture poliennali: l'intero ammontare. In ogni caso l'azoto disponibile nel suolo derivante dalla mineralizzazione della sostanza organica è valutato per una quota massima di 60 kg/ha.

- Fornitura di azoto da deposizioni atmosferiche.

L'apporto di azoto dovuto alle deposizioni atmosferiche (piogge e pulviscolo atmosferico) può essere stimato pari a circa 10-20 kg per ettaro e per anno, in relazione all'entità delle precipitazioni.

F_c = quantità di azoto (N) apportata con il concime minerale.

Kc= coefficiente di efficienza relativo agli apporti di concime minerale (Fc). In genere si considera il 100% del titolo del concime azotato.

Fo= quantità di azoto (N) apportata con il fertilizzante organico (effluenti zootecnici, fanghi di depurazione, compost, acque reflue agroalimentari, ecc...)

Ko= coefficiente di efficienza relativo agli apporti di fertilizzante organico (Fo).

Per efficienza di fertilizzazione si intende il rapporto tra l'azoto assimilato nei tessuti vegetali e quello applicato.

Per ottimizzare gli apporti dei diversi tipi di fertilizzanti è opportuno individuare coefficienti di efficienza specifici, a scala aziendale o territoriale.

Il coefficiente di efficienza varia in funzione della coltura, dell'epoca e della modalità di distribuzione e delle strutture del suolo.

Per i liquami i valori di riferimento di Ko si ottengono secondo le indicazioni contenute negli schemi 1 e 2; qualora i valori di Ko vengano determinati su scala aziendale e/o territoriale, questi non devono comunque essere inferiori a quelli di media efficienza riportati nello schema n. 2. Per i letami il coefficiente di efficienza si considera pari ad almeno al 40%.

Per gli altri ammendanti organici (fanghi di depurazione, compost e acque reflue agroalimentari) il Ko utilizzato dovrà essere documentato da analisi chimica delle sostanze che ne evidenzino il contenuto in azoto organico e minerale e da bibliografia scientifica relativa alla percentuale di azoto totale disponibile per le colture.

L'apporto di azoto con effluenti di allevamento non deve comunque superare i 170 kg/ha nelle zone vulnerabili.

2.3 Gli elementi indicati al secondo membro dell'equazione rappresentano le asportazioni della coltura e sono da determinare nel modo seguente.

(Y x B) = fabbisogno in azoto della coltura

Il fabbisogno in azoto della coltura deve essere stimato in relazione alla resa prevedibile e al contenuto in azoto presente sia nel prodotto utile sia negli altri organi della pianta (radici, fusto per le erbacee ed ortive e strutture permanenti e legno di potatura per le specie arboree).

Metodologia di calcolo del fabbisogno d'azoto per le colture erbacee ed ortive

Y= produzione attesa della coltura

B= contenuto di azoto della coltura per unità di prodotto

Metodologia di calcolo per le colture arboree

$$Y \times B = (\text{produzione attesa della coltura} \times N1) + N2 + N3$$

Dove:

N1 = contenuto in azoto per unità di prodotto

N2 = Asportazione di azoto del legno di patatura

N3 = Asportazione di azoto delle strutture permanenti.

I valori di riferimento sono riportati nella tabella "contenuti di azoto per coltura/specie" sottoriportata.

2.4 Il PUA ha validità per un periodo di durata non superiore a 5 anni.

2.5 Il PUA deve essere predisposto dalle aziende come parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'[articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59](#) (Attuazione integrale della [direttiva 96/61/CE](#) relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

3. Piano di concimazione

3.1 Il piano di concimazione azotata deve essere elaborato facendo riferimento all'equazione sotto riportata:

$$Nc + Nf + An + (Fc \times Kc) + (Fo \times Ko) = Y \times B$$

Dove:

Nc = disponibilità di N derivante da precessioni colturali;

Nf = disponibilità di N derivante dalle eventuali fertilizzazioni organiche effettuate nell'anno precedente;

An = apporti naturali;

Fc = quantità di N apportate col concime chimico o minerale;

Kc = coefficiente di efficienza relativo agli apporti di concime chimico o minerale. In genere è uguale a 1.

Y x B = asportazioni colturali

Fo = quantità di azoto (N) apportata con il fertilizzante organico

Ko = coefficiente di efficienza relativo agli apporti di fertilizzante organico (Fo).

3.2 Le modalità di calcolo per le singole componenti dell'equazione sono le stesse previste per il PUA.

3.3 Il piano di concimazione, per ciascuna coltura, ha validità annuale.

TABELLA ASPORTAZIONE AZOTO							
ERBACEE		ORTIVE		ARBOREE			
Coltura	N complessivo	Coltura	N complessivo	Specie	Azoto produzione	Azoto legno di potatura	Azoto strutture permanenti
	Kg/q		Kg/q				
avena granella	2,7	Aglie e scalogno	0,78	actinidia	0,15	50	30
avena insilato	1,5	Anguria	0,2	albicocco	0,12	20	50
barbabietola da zucchero	2,5	Asparago	2,4	castagno	0,68	0	20
brassica carinata	5,3	Basilico	0,52	ciliegio	0,2	10	30
brassica juncea	5,3	Bietola rossa e da coste	0,43	cotogno	0,06	20	20
canapa	1,2	Carciofo rifiorante	0,99	kaki	0,09	65	65
colza granella	5,5	Carciofo non rifiorante	1,75	mandorlo	0,45	20	50
colza insilato	2,6	Carota	0,33	melo	0,06	10	55
dactylis glomerata	2,6	Cavolfiore e cavolo broccolo	0,45	nocciolo	2,39	0	20
farro granella	2,8	Cavolo verza e cavolo cappuccio	0,35	noce da frutto	1,35	0	80
farro insilato	1,6	Cavolo nero	0,42	olivo	0,88	15	15
festuca arundinacea	2,7	Cetriolo	0,19	pero	0,08	13	27
fleolo	2,6	Cipolla	0,35	pesco	0,17	30	50
frumento d. granella	3,5	Fragola	0,9	susino	0,1	10	50
frumento d. insilato	1,6	Finocchio	0,38	vite	0,16	23	12
frumento t. granella	3,0	Indivia	0,22				
frumento t. insilato	1,6	Lattuga	0,25				
girasole	4,3	Melanzana	0,64				
guado	3,7	Melone	0,47				
iperico perforato	3,0	Patata	0,64				
lino da seme	2,7	Peperone	0,38				
lino	1,2	Pomodoro da industria	0,25				
loiessa	2,5	Pomodoro da mensa	0,31				
loietto perenne	2,6	Porro	0,31				
mais granella	2,8	Prezzemolo	0,29				
mais insilato	1,6	Radicchio o cicoria	0,24				
orzo granella	2,8	Sedano	0,25				
orzo insilato	1,4	Spinacio	0,47				
riso	1,9	Zucchini	0,39				
segale granella	2,9	Per le colture leguminose 30 kg/ha					
segale insilato	1,4	Fonte: elaborazioni da tabelle allegate al Programma PICO					
sorgo granella	3,2						
sorgo insilato	1,5						
tabacco kentucky	5,6						
tabacco virginia bright	5,6						
triticale granella	2,8						
triticale insilato	1,6						

CAPO 2. CRITERI E MODALITÀ PER LO STOCCAGGIO DEI MATERIALI PALABILI, CARATTERISTICHE E DIMENSIONAMENTO DEI CONTENITORI

1. Lo stoccaggio dei materiali palabili deve avvenire su platea impermeabilizzata, la cui superficie è calcolata secondo quanto previsto dal capo 3 con le seguenti caratteristiche:

a) avere una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione;

b) essere munita, in considerazione della consistenza palabile dei materiali, di idoneo cordolo o di muro perimetrale, con almeno un'apertura per la completa asportazione del materiale;

c) essere dotata di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea.

2. Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in novanta giorni.

3. Per il dimensionamento della capacità di stoccaggio dei materiali palabili, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si fa riferimento alla tabella 3 e al capo 3.

4. Nelle ZVN, le deiezioni di avicunicoli essiccate con processo rapido a tenore di sostanza secca superiori al 65%, la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume di materiale stoccato in centoventi giorni. Per i contenitori esistenti l'adeguamento deve avvenire entro 5 anni dall'emanazione del [decreto ministeriale del 7 aprile 2006](#) che stabilisce i criteri e le norme tecniche generali sull'utilizzazione agronomica.

5. Per gli allevamenti avicunicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli temporanei in campo in modo da non costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e da non provocare l'inquinamento delle falde del sottosuolo.

6. La collocazione dell'accumulo di cui ai commi 5 non è ammessa a distanze inferiori a 20 metri dai corpi idrici superficiali interni di cui alla lettera p) art. 2 legge 20/2006 e non può essere ripetuta nello stesso luogo per più di una stagione agraria.

CAPO 3. DIMENSIONAMENTO DELLO STOCCAGGIO E DELL'ACCUMULO DEI MATERIALI PALABILI

1. Il calcolo della superficie della platea di stoccaggio dei materiali palabili deve

essere funzionale al tipo di materiale stoccato, in relazione ai volumi di effluente per le diverse tipologie di stabulazione di cui alla tabella 3 del presente allegato. Si riportano di seguito, per i diversi materiali palabili, valori indicativi, per i quali dividere il volume di stoccaggio espresso in metri cubi al fine di ottenere la superficie in metri quadri della platea:

a) 2 per il letame;

b) 2 per le lettiere esauste degli allevamenti cunicoli;

c) 2 per le lettiere esauste degli allevamenti avicoli;

d) fino a 2,5 per le deiezioni di avicunicoli rese palabili da processi di disidratazione;

e) 1,5 per le frazioni palabili risultanti da trattamento termico e/o meccanico di liquami;

f) 1 per fanghi palabili di supero da trattamento aerobico e/o anaerobico di liquami da destinare all'utilizzo agronomico; g) 1,5 per letami e/o materiali ad essi assimilati sottoposti a processi di compostaggio;

h) 3,5 per i prodotti palabili, come la pollina delle galline ovaiole allevate in batterie con sistemi di pre-essiccazione ottimizzati, aventi un contenuto di sostanza secca superiore al 65%. Per tali materiali lo stoccaggio può avvenire anche in strutture di contenimento coperte, aperte o chiuse senza limiti di altezza.

2. Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio:

a) le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano impermeabilizzate secondo le indicazioni del comma 1;

b) le cosiddette "fosse profonde" dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi) nell'allevamento a terra nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori, fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie.

3. Per le lettiere permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 metri nel caso dei bovini, di 0,15 metri per gli avicoli, 0,30 metri per le altre specie.

CAPO 4. CRITERI E MODALITÀ PER LO STOCCAGGIO DEI MATERIALI NON PALABILI, CARATTERISTICHE E DIMENSIONAMENTO DEI CONTENITORI

1. Per il dimensionamento dei volumi stoccati dei materiali non palabili, si fa riferimento alla tabella 3 del presente allegato.

2. Nel caso che i contenitori per lo stoccaggio, risultino scoperti, alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche calcolate tenendo conto della piovosità media della zona.

3. I contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana devono prevedere un franco minimo di sicurezza di 10 centimetri
4. Lo stoccaggio deve prevedere l'esclusione, attraverso opportune deviazioni, delle acque bianche provenienti da tetti e tettoie nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non connesse all'allevamento.
5. Il fondo e le pareti dei contenitori devono essere adeguatamente impermeabilizzati mediante materiale naturale o artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno.
6. Nel caso dei contenitori in terra, qualora i terreni su cui sono costruiti abbiano un coefficiente di permeabilità $K < 10^{-7}$ cm/s, il fondo e le pareti dei contenitori devono essere impermeabilizzati con manto artificiale o naturale posto su un adeguato strato di argilla di riporto, nonché dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante.
7. I contenitori per lo stoccaggio dei liquami e dei materiali ad essi assimilati devono avere un volume non inferiore a quello del liquame prodotto in allevamenti stabulati in:
 - a) novanta giorni nelle zone ordinarie, centoventi giorni per le ZVN, per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di lunga e media durata e cereali autunno-vernini;
 - b) centoventi giorni nelle zone ordinarie, centocinquanta giorni per le ZVN, per gli allevamenti di cui alla lettera a) in assenza degli assetti colturali citati e per tutti gli altri allevamenti.
8. Ai nuovi contenitori di stoccaggio destinati ai materiali non palabili si applicano, inoltre, le seguenti disposizioni:
 - a) deve essere previsto il frazionamento del loro volume di stoccaggio in almeno due frazioni ed il prelievo, ai fini agronomici deve avvenire dal bacino contenente il liquame stoccato da più tempo;
 - b) è vietata la localizzazione nelle zone ad alto rischio di esondazione così come individuate negli atti di programmazione e di governo del territorio.
9. Per i nuovi allevamenti e per gli ampliamenti di quelli esistenti non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio del contenitore le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati.
10. Gli stoccaggi dei materiali non palabili devono essere realizzati in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattrici agricole, quando queste acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica.
11. Ai contenitori già esistenti, sia nelle ZVN che nelle zone ordinarie, si

applicano le seguenti disposizioni:

- in presenza di un contenitore già esistente il nuovo può non essere frazionato;

- non devono essere frazionati gli stoccaggi già esistenti, che non subiscono modifiche strutturali.

CAPO 5. COMUNICAZIONE

1. La comunicazione di cui all'articolo 29 comma 1, lettere a) e b) nelle zone ordinarie e di cui all'art. 36 nonies comma 1, lettera a) nelle ZVN, è il documento che deve essere presentato dal soggetto produttore o utilizzatore degli effluenti di allevamento. La comunicazione deve contenere almeno i seguenti elementi:

a) l'identificazione dell'azienda, del titolare o del rappresentante legale, nonché l'ubicazione dell'azienda e degli eventuali ulteriori centri di attività ad essa connessi;

b) per le attività relative alla produzione di effluenti di allevamento:

1) consistenza dell'allevamento, specie, categoria e indirizzo produttivo degli animali allevati, calcolando il peso vivo riferendosi alla tabella 3 del presente allegato;

2) quantità e caratteristiche degli effluenti prodotti;

3) volume degli effluenti da computare, per lo stoccaggio, utilizzando come base di riferimento la tabella 4 del presente allegato e tenendo conto degli apporti meteorici;

4) tipo di alimentazione e consumi idrici;

5) tipo di stabulazione e sistema adottato per la rimozione delle deiezioni.

c) per le attività relative allo stoccaggio di effluenti di allevamento:

1) ubicazione, numero, capacità e caratteristiche degli stoccaggi, in relazione alla quantità e alla tipologia degli effluenti di allevamento, delle acque di lavaggio di strutture attrezzature ed impianti zootecnici;

2) volume degli effluenti assoggettati, oltre allo stoccaggio, alle altre forme di trattamento;

3) valori dell'azoto al campo nel liquame e nel letame nel caso del solo stoccaggio e nel caso di altro trattamento oltre allo stoccaggio.

d) per le attività relative allo spandimento degli effluenti di allevamento:

1) superficie agricola utilizzata aziendale (SAU), attestazione del relativo titolo d'uso, identificazione catastale dei terreni destinati all'applicazione al

suolo degli effluenti di allevamento;

2) individuazione e superficie degli appezzamenti omogenei per tipologia prevalente di suolo, pratiche agronomiche precedenti e condizioni morfologiche;

3) ordinamento colturale praticato al momento della comunicazione;

4) distanza tra i contenitori di stoccaggio e gli appezzamenti destinati all'applicazione degli effluenti;

5) tecniche di distribuzione, con specificazione di macchine e attrezzature utilizzate e termini della loro disponibilità.

2. La comunicazione semplificata di cui all'articolo 29 comma 1, lettere c) nelle zone ordinarie e di cui all'articolo 36 nonies comma 1, lettera b) nelle ZVN, è il documento che deve essere presentato dal soggetto produttore o utilizzatore degli effluenti di allevamento. La comunicazione semplificata deve contenere almeno i seguenti elementi:

a) l'identificazione dell'azienda, del titolare o del rappresentate legale nonché l'ubicazione dell'azienda e degli eventuali centri di attività ad essa connessi;

b) la superficie agricola utilizzata (SAU) aziendale, attestazione del relativo titolo d'uso, identificazione catastale dei terreni destinati all'applicazione al suolo degli effluenti di allevamento;

c) la consistenza dell'allevamento, la specie e la categoria degli animali allevati;

d) la capacità e le caratteristiche degli stoccaggi in relazione alla quantità e alla tipologia degli effluenti di allevamento, delle acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici;

e) l'indicazioni relative alle rotazioni effettuate in azienda e alle produzione medie ottenute nel corso dell'ultimo triennio/rotazione.

3. La comunicazione semplificata ai fini dell'utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari, deve contenere almeno i seguenti elementi:

a) l'identificazione dell'azienda, del titolare o del rappresentate legale, nonché l'ubicazione dell'azienda agroalimentare dalla quale provengono le acque reflue destinate all'utilizzazione agronomica e degli eventuali centri di attività ad essa connessi;

b) la superficie agricola utilizzata (SAU) aziendale, la attestazione del relativo titolo d'uso, l'identificazione catastale dei terreni destinati all'applicazione al suolo delle acque reflue;

c) la descrizione delle attività aziendali di trasformazione che producono acque reflue, comprendente l'indicazione delle quantità annue di materia prima lavorata e l'indicazione dei quantitativi di acque reflue prodotte annualmente;

- d) la capacità e le caratteristiche degli stoccaggi, in relazione alla quantità e alla tipologia delle acque reflue prodotte;
- e) le indicazioni relative alle rotazioni colturali effettuate in azienda;
- f) le tecniche, i volumi e le epoche di spandimento delle acque reflue in relazione alle colture e/o ai terreni ai quali vengono applicate.

CAPO 6. DIMENSIONAMENTO DEI CONTENITORI DI STOCCAGGIO DELLE ACQUE REFLUE AGROALIMENTARI E FABBISOGNI IRRIGUI DELLE COLTURE.

1. Le acque reflue agroalimentari destinate all'utilizzazione agronomica devono essere raccolte in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente a contenere le acque reflue agroalimentari nei periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative, e tali da garantire almeno le capacità di stoccaggio indicate nel presente regolamento.

2. I contenitori devono:

a) essere tali da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire l'omogeneizzazione delle acque reflue agroalimentari stesse;

b) essere a tenuta idraulica, per evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno;

c) essere dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente in considerazione del volume di acque reflue prodotte in rapporto al fabbisogno idrico delle colture e alla durata della stagione irrigua, prevedendo un periodo minimo di stoccaggio pari a novanta giorni;

d) garantire l'esclusione, attraverso opportune deviazioni, delle acque di prima pioggia provenienti da aree a rischio di dilavamento di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

3. I contenitori delle acque reflue agroalimentari possono essere ubicati anche al di fuori dell'azienda che le utilizza ai fini agronomici, purché sia garantita la non miscelazione con altre tipologie di acque, come gli effluenti zootecnici, o con eventuali rifiuti.

4. Per le caratteristiche dello stoccaggio delle acque reflue agroalimentari si fa riferimento a quanto previsto al capo 4 commi 2, 3, 4, 5 e 6 per gli effluenti non palabili.

5. I fabbisogni irrigui di riferimento delle principali colture irrigate, ai fini della distribuzione delle acque reflue agroalimentari, di cui all'articolo 28 comma 8, sono riportati nella tabella sottostante.

I FABBISOGNI IRRIGUI DI RIFERIMENTO DELLE
--

PRINCIPALI COLTURE IRRIGATE	
A	B
COLTURA	FABBISOGNI IRRIGUI (m3/ha)
mais	3.500
sorgo	2.100
Colture industriali (media)	2.100
barbabietola	1.200
tabacco	3.000
ortive (media)	2.500
patata	1.200
altre solanacee	3.000
cucurbitacee	2.500
foraggiere	2.500
vite	1.200
olivo	1.000
fruttiferi	2.400

TABELLA 1 - Perdite di azoto volatile, in percentuale dell'azoto totale escreto, e ripartizione percentuale dell'azoto residuo tra frazioni liquide e solide risultanti da trattamenti di liquami suinicoli (*).				
I valori di azoto escreto da cui partire per il calcolo sono:				
140,3 kg/t pv/anno nel caso di scrofe con suinetti fino a 30 kg di peso vivo;				
152,7 kg/t pv/anno nel caso di suini in accrescimento e ingrasso.				
LINEE DI TRATTAMENTO		Perdite di azoto volatile	Partizione % dell'N netto al campo nelle frazioni separate	
		%	Solide	Liquide
1. Stoccaggio a 120-180 giorni del liquame tal quale				
	efficienza media	28		100
	efficienza massima			
2. Separazione frazioni solide grossolane (vagliatura) + stoccaggio				
	efficienza media	28	6	94
	efficienza massima	31	13	87
3. Separazione frazioni grossolane (vagliatura) + ossigenazione del liquame + stoccaggio				
	efficienza media	42	8	92
	efficienza massima	48	16	84
4. Separazione meccanica frazioni solide (centrifuga e nastropressa) + stoccaggio				
	efficienza media	28	30	70
	efficienza massima	38	30	70
5. Separazione meccanica frazioni solide (centrifuga + nastropressa) + ossigenazione della frazione liquida chiarificata + stoccaggio				
	efficienza media	42	37	63
	efficienza massima	46	34	66
6. Separazione meccanica frazioni solide (centrifuga + nastropressa) + trattamento aerobico a fanghi attivi della frazione liquida chiarificata + stoccaggio				
	efficienza media	71	73	27
	efficienza massima	77	67	33
NOTE				

(* Per estensione la tabella riportata è riferibile alle altre specie animali)

TABELLA 2 - Azoto prodotto da animali di interesse zootecnico: valori al campo per anno al netto delle perdite per emissioni di ammoniaca; ripartizione dell'azoto tra liquame e letame					
Azoto al campo (al netto delle perdite)					
Categoria animale e tipologia di stabulazione		Totale		nel liquame	nel letame (a)
		kg/capo/anno	kg/t p.v./anno	kg/t p.v./anno	kg/t p.v./anno
Suini: scrofe con suinetti fino a 30 kg p.v.		26,4	101		
	stabulazione senza lettiera			101	
	stabulazione su lettiera				101
Suini: accrescimento/ingrasso		9,8	110		
	stabulazione senza lettiera			110	
	stabulazione su lettiera				110
Vacche in produzione (latte) (peso vivo: 600 kg/capo)		83	138		
	fissa o libera senza lettiera			138	
	libera su lettiera permanente			62	76
	fissa con lettiera, libera su lettiera inclinata			39	99
	libera a cuccette con paglia (groppa a groppa)			85	53
	libera a cuccette con paglia (testa a testa)			53	85
Rimonta vacche da latte (peso vivo: 300 kg/capo)		36,0	120		
	libera in box su pavimento fessurato			120	
	libera a cuccette senza paglia o con uso modesto di paglia			120	
	fissa con lettiera			26	94
	libera con lettiera permanente solo in zona riposo (asportazione a fine ciclo)			61	59
	libera con lettiera permanente anche in zona di alimentazione; libera con lettiera inclinata			17	103
	vitelli su pavimento fessurato			120	
	vitelli su lettiera			20	100
Bovini all'ingrasso (peso vivo: 400 kg/capo)		33,6	84		
	libera in box su pavimento fessurato			84	
	libera a cuccette senza paglia o con uso modesto di paglia			84	
	fissa con lettiera			18	66
	libera con lettiera permanente solo in zona riposo (asportazione a fine ciclo)			43	41

	libera con lettiera permanente anche in zona di alimentazione; libera con lettiera inclinata			12	72
	vitelli a carne bianca su pavimento fessurato (peso vivo: 130 kg/capo)	8,6	67	67	
	vitelli a carne bianca su lettiera (peso vivo: 130 kg/capo)	8,6	67	12	55
	Vacche nutrici (peso vivo: 600 kg/capo + vitello)	44	73		
	Stabulazione fissa o libera senza lettiera			70	
	Stabulazione libera su lettiera permanente			31	39
	Stabulazione fissa con lettiera, libera su lettiera inclinata			19	51
	Stabulazione libera a cuccette con paglia (groppa a groppa)			43	27
	Stabulazione libera a cuccette con paglia (testa a testa)			27	43
Ovaiole	(peso vivo: 2 kg/capo)	0,46	230		
	ovaiole in gabbia senza tecnica di essiccazione della pollina			230	
	ovaiole in gabbia con essiccazione della pollina su nastri ventilati o in tunnel ventilato o in locale posto sotto il piano di gabbie (fossa profonda)				230
	ovaiole e riproduttori a terra con lettiera e con aerazione della pollina nella fossa sotto al fessurato (posatoio)				230
Pollastre	(peso vivo: 0,7 kg/capo)	0,23	328		
	pollastre in gabbia senza tecnica di essiccazione della pollina			328	
	pollastre in gabbia con essiccazione della pollina su nastri ventilati o in locale posto sotto il piano di gabbie (fossa profonda)				328
	pollastre a terra su lettiera				328
	Broilers (peso vivo: 1 kg/capo)	0,25	250		
	a terra con uso di lettiera				250
Tacchini					
	Maschi a terra con uso di lettiera (peso vivo medio: 9 kg/capo)	1,49	165		165
	Femmine a terra con uso di lettiera (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	0,76	169		169

	Faraone (peso vivo: 0,8 kg/capo)	0,19	240		
	a terra con uso di lettiera				240
Cunicoli					
	fattrici in gabbia con asportazione manuale o con asportazione meccanica (raschiatore) (p.v. medio = 3,5 kg/capo)		143		143
	capi all'ingrasso in gabbia con asportazione manuale o con asportazione meccanica (raschiatore) (p.v. medio = 1,7 kg/capo)		143		143
Ovicaprini					
	con stabulazione in recinti individuali o collettivi			44	55
	su pavimento grigliato o fessurato			99	
Equini					
	con stabulazione in recinti individuali o collettivi			21	48
I valori di azoto al campo prodotti sono riferiti ad una unità; di peso vivo (t) da intendersi come peso vivo mediamente presente in un posto-stalla (e non al peso vivo prodotto in 1 anno in un posto stalla).					

TABELLA 3 - Effluenti zootecnici: quantità; di effluente prodotta per peso vivo e per anno in relazione alla tipologia di stabulazione.

I valori riportati nella tabella corrispondono a quelli riscontrati con maggiore frequenza a seguito di misure dirette effettuate in numerosi allevamenti, appartenenti ad una vasta gamma di casi quanto a indirizzo produttivo e a tipologia di stabulazione.

Tuttavia, nel caso fossero ritenuti validi per il proprio allevamento valori diversi da quelli delle tabelle citate, il legale rappresentante dell'azienda, ai fini della comunicazione potrà; utilizzare tali valori, presentando una relazione tecnico-scientifica che illustri dettagliatamente:

- materiali e metodi utilizzati per la definizione del bilancio azotato aziendale basato sulla misura dei consumi alimentari, delle ritenzioni nei prodotti e delle perdite di volatilizzazione, redatto seguendo le indicazioni contenute in relazioni scientifiche e manuali indicati dalle regioni. In alternativa possono essere utilizzati valori analitici riscontrati negli effluenti, di cui vanno documentate le metodiche e il piano di campionamento adottati;
- risultati di studi e ricerche riportati su riviste scientifiche atti a dimostrare la buona affidabilità; dei dati riscontrati nella propria azienda e la buona confrontabilità; coi risultati ottenuti in altre realtà; aziendali;
- piano di monitoraggio per il controllo, nel tempo, del mantenimento dei valori dichiarati.

Effluenti zootecnici: quantità; di effluente prodotta per peso vivo e per anno in relazione alla tipologia di stabulazione.

Categoria animale e tipologia di stabulazione	p.v. medio (kg/capo)	liquame	letame o materiale palabile	
		(m3/t p.v./anno)	(t/t p.v./anno)	(m3/t p.v./anno)
SUINI - RIPRODUZIONE				
SCROFE (160-200 KG) IN GESTAZIONE IN BOX MULTIPLO SENZA CORSIA DI DEFECAZIONE ESTERNA:	180			
	pavimento pieno, lavaggio ad alta pressione		73	
	pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza)		44	
	pavimento totalmente fessurato		37	

SCROFE (160-200 KG) IN GESTAZIONE IN BOX MULTIPLO CON CORSIA DI DEFECAZIONE ESTERNA:		180			
	pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio con cassone a ribaltamento		73		
	pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione		55		
	pavimento pieno e corsia esterna fessurata		55		
	pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata		44		
	pavimento totalmente fessurato		37		
SCROFE (160-200 KG) IN GESTAZIONE IN POSTA SINGOLA:		180			
	pavimento pieno (lavaggio con acqua ad alta pressione)		55		
	pavimento fessurato		37		
SCROFE (160-200 KG) IN GESTAZIONE IN GRUPPO DINAMICO:					
	zona di alimentazione e zona di riposo fessurate		37		
	zona di alimentazione fessurata e zona di riposo su lettiera		22	17	23,8
SCROFE (160-200 KG) IN ZONA PARTO IN GABBIE:		180			
	gabbie sopraelevate o non e rimozione con acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento pieno sottostante		73		
	sopraelevate con fossa di stoccaggio sottostante e		55		

	rimozione a fine ciclo, oppure con asportazione meccanica o con ricircolo				
SCROFE (160-200 KG) IN ZONA PARTO SU LETTIERA INTEGRALE (estesa a tutto il box):		180	0,4	22,0	31,2
VERRI		250			
	con lettiera		0,4	22,0	31,2
	senza lettiera		37		
SUINI - SVEZZAMENTO					
Lattonzoli (7-30 kg)		18			
box a pavimento pieno senza corsia esterna di defecazione; lavaggio con acqua ad alta pressione			73		
box a pavimento parzialmente fessurato senza corsia di defecazione esterna			44		
box a pavimento interamente fessurato senza corsia di defecazione esterna			37		
gabbie multiple sopraelevate con rimozione ad acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento sottostante			55		
gabbie multiple sopraelevate con asportazione meccanica o con ricircolo, oppure con fossa di stoccaggio sottostante e svuotamento a fine ciclo			37		
box su lettiera				22,0	31,2
SUINI - ACCRESCIMENTO E INGRASSO					
Magroncello (31-50 kg)		40			
Magrone e scrofetta (51-85 kg)		70			
Suino magro da macelleria (86-110 kg)		100			
Suino grasso da salumificio (86-160 kg)		120			
Suino magro da macelleria (31-110 kg)		70			
Suino grasso da salumificio (31->160 kg)		90			
	in box multiplo senza corsia di defecazione esterna				
	pavimento pieno, lavaggio ad alta pressione		73		
	pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza)		44		
	pavimento totalmente fessurato		37		
	in box multiplo con corsia di defecazione esterna				
	pavimento pieno (anche corsia esterna), rimozione deiezioni con cassone a ribaltamento		73		

	pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione		55		
	pavimento pieno e corsia esterna fessurata		55		
	pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata		44		
	pavimento totalmente fessurato (anche corsia esterna)		37		
	su lettiera				
	su lettiera limitata alla corsia di defecazione		6	18,0	25,2
	su lettiera integrale (estesa a tutto il box)		0,4	22,0	31,2
BOVINI - VACCHE E BUFALINI DA LATTE IN PRODUZIONE					
	Stabulazione fissa con paglia	600	9,0	26	34,8
	Stabulazione fissa senza paglia		33		
	Stabulazione libera su lettiera permanente		14,6	22	45,0
	Stabulazione libera su cuccetta senza paglia		33		
	Stabulazione libera con cuccette con paglia (groppa a groppa)		20	15	19,0
	Stabulazione libera con cuccette con paglia (testa a testa)		13	22	26,3
	Stabulazione libera a cuccette con paglia totale (anche nelle aree di esercizio)		9,0	26	30,6
	Stabulazione libera su lettiera inclinata		9,0	26	37,1

BOVINI - RIMONTA VACCHE DA LATTE, BOVINI E BUFALINI ALL'INGRASSO E VACCHE NUTRICI					
	Stabulazione fissa con lettiera	300-350 (1)	5,0	22	29,9
	Stabulazione libera su fessurato	300-350 (1)	26,0		
	stabulazione libera con lettiera solo in area di riposo	300-350 (1)	13,0	16	27,4
	stabulazione libera su cuccetta senza paglia	300-350 (1)	26,0		
	stabulazione libera con cuccette con paglia (groppa a groppa)	300-350 (1)	16,0	11,0	13,9
	stabulazione libera con cuccette con paglia (testa a testa)	300-350 (1)	9,0	18,0	21,5
	stabulazione libera con paglia totale	300-350 (1)	4,0	26,0	30,6
	stabulazione libera su lettiera inclinata	300-350 (1)	4,0	26,0	38,8
	svezzamento vitelli su lettiera (0-6 mesi)	100	4,0	22,0	43,7
	svezzamento vitelli su fessurato (0-6 mesi)	100	22,0		
BOVINI - VITELLI A CARNE BIANCA					
	gabbie singole o multiple sopraelevate lavaggio a bassa pressione	130	91,0		
	gabbie singole o multiple sopraelevate e lavaggio con acqua ad alta pressione	130	55,0		
	gabbie singole o multiple su fessurato senza acque di lavaggio	130	27,0		
	stabulazione fissa con paglia	130	40,0	26,0	50,8
AVICOLI					
	ovaiole o pollastre in batteria di gabbie con tecniche di predisidratazione (nastri ventilati) (numero di cicli/anno per le pollastre: 2,8)	1,8-2,0-0,7 (2)	0,05	9,5	19,0

ovaiole in batteria di gabbie con tecniche di predisidratazione (fossa profonda e tunnel esterno o interno)	1,8-2,0 (2)	0,1	7,0	17,0
ovaiole e pollastre in batterie di gabbie senza tecniche di predisidratazione	1,8-2,0-0,7 (2)	22,0		
ovaiole e riproduttori a terra con fessurato (posatoio) totale o parziale e disidratazione della pollina nella fossa sottostante	1,8-2,0 (2)	0,15	9,0	18,0
pollastre a terra (numero di cicli/anno: 2,8)	0,7	1,2	14,0	18,7
polli da carne a terra con uso di lettiera (numero di cicli/anno: 4,5)	1,0	1,2	8,0	13,5
faraone a terra con uso di lettiera	0,8	1,7	8,0	13,0
tacchini a terra con uso di lettiera (n° di cicli/anno: 2,0 per il maschio; 3,0 per le femmine)	9,0-4,5 (3)	0,9	11	15,1
CUNICOLI				
cunicoli in gabbia con asportazione con raschiatore delle deiezioni	1,7-3,5-16,6 (4)	20,0		
cunicoli in gabbia con predisidratazione nella fossa sottostante e asportazione con raschiatore	1,7-3,5 -16,6 (4)			13,0
OVINI E CAPRINI				
ovini e caprini con stabulazione in recinti individuali o collettivi	15-35-50 (5)	7,0	15	24,4
ovini e caprini su grigliato o fessurato	15-35-50 (5)	16,0		
EQUINI				
equini con stabulazione in recinti individuali o collettivi	170-550 (6)	5,0	15	24,4
(1) il 1° valore è; riferito al capo da rimonta; il 2° valore al capo all'ingrasso.				
(2) il 1° valore è; riferito al capo leggero; il 2° valore al capo pesante; il 3° valore alle pollastre;				
(3) il 1° valore è; riferito al maschio; il 2° valore alla femmina;				
(4) il 1° valore è; riferito al coniglio da carne; il 2° valore è; riferito al coniglio riproduttore (fattrice); il 3° valore è; riferito ad una fattrice con il suo corredo di conigli da carne nell'allevamento a ciclo chiuso;				
(5) il 1° valore è; riferito all'agnello (0-3 mesi); il 2° valore è; riferito all'agnellone (3-7 mesi); il 3° valore è; riferito a pecora o capra;				
(6) il 1° valore è; riferito a puledri da ingrasso; il 2° valore a stalloni e fattrici				
NOTE				
VOLUMI DI EFFLUENTI PRODOTTI A LIVELLO AZIENDALE				
I dati riportati nella tabella si riferiscono alla produzione di effluenti derivanti dai locali di stabulazione. Non sono conteggiate le acque che possono aggiungersi ai liquami prodotti che derivano da:				
	- le acque reflue di cui all' <i>art. 101, comma 7 del decreto legislativo n. 152/06</i> (ad esempio acque della sala di mungitura, acque di lavaggio, ecc.);			
	- acque meteoriche raccolte nelle vasche di stoccaggio non provviste di tettoia.			
Tali acque aggiuntive devono essere calcolate sulla base della specifica situazione aziendale e devono essere sommate ai volumi di effluenti per ottenere le quantità; complessive prodotte. In particolare, i volumi di acque meteoriche devono essere calcolati tenendo conto delle superfici di raccolta (tetti, paddok, vasche scoperte) e della piovosità; media della zona. I volumi di effluente prodotti sono riferiti ad una unità; di peso vivo (t) da intendersi come peso vivo mediamente presente in un posto-stalla (e non al peso vivo prodotto in 1 anno in un posto stalla).				

Schema 1 - Definizione dell'efficienza dell'azoto da liquami in funzione delle colture, delle modalità; ed epoche di distribuzione (1)				
COLTURE	EPOCHE	MODALITA'	EFFICIENZA	
Mais, Sorgo da granella ed erbai primaverili- estivi	prearatura primaverile	su terreno nudo o stoppie	Alta	
		su paglia o stocchi	Media	
	prearatura estiva o autunnale	su terreno nudo o stoppie	Bassa	
		in copertura	con interramento	Alta
			senza interramento	Media

Cereali autunno-vernini ed erbai autunno-primaverili	prearatura estiva	su paglia o stocchi	Media	
	prearatura estiva	su terreno nudo o stoppie	Bassa	
	fine inverno primavera	copertura	Media	
Colture di secondo raccolto	Estiva	prePARAzione del terreno	Alta	
	Estiva in copertura	con interrimento	Alta	
		senza interrimento	Media	
Fertirrigazione	copertura	Media		
Prati di graminacee misti o medicai	prearatura primaverile	su paglia o stocchi	Alta	
		su terreno nudo o stoppie	Media	
	prearatura estiva o autunnale	su paglia o stocchi	Media	
		su terreno nudo o stoppie	Bassa	
	dopo i tagli primaverili	con interrimento	Alta	
		senza interrimento	Media	
	dopo tagli estivi	con interrimento	Alta	
		senza interrimento	Media	
	autunno precoce	con interrimento	Media	
		senza interrimento	Bassa	
	Pioppete e arborete	preimpianto		Bassa
		maggio-settembre	con terreno inerbito	Alta
con terreno lavorato			Media	
(1) I livelli di efficienza riportati in tabella possono ritenersi validi anche per i materiali palabili ed ammendanti, ovviamente per quelle epoche e modalità; che ne permettano l'incorporamento al terreno				

Schema 2. Coefficienti di efficienza dei liquami provenienti da allevamenti di avicoli, suini e bovini									
Tessitura	Grossolana			Media			Fine		
EFFICIENZA (1)	Avicoli	Suini	Bovini (2)	Avicoli	Suini	Bovini	Avicoli	Suini	Bovini
Alta efficienza	0,84	0,73	0,62	0,75	0,65	0,55	0,66	0,57	0,48
Media efficienza	0,61	0,53	0,45	0,55	0,48	0,41	0,48	0,42	0,36
Bassa efficienza	0,38	0,33	0,28	0,36	0,31	0,26	0,32	0,28	0,24
(1) La scelta del livello di efficienza (alta, media o bassa) deve avvenire in relazione alle epoche di distribuzione.									
(2) I coefficienti di efficienza indicati per i liquami bovini possono ritenersi validi anche per i materiali palabili non soggetti a processi di maturazione o compostaggio									

CAPO 7. ACQUE DI VEGETAZIONE

Sezione 7.1 - A. Dati contenuti nella comunicazione La comunicazione presentata ai sensi dell'art. 31, comma 3 del presente regolamento deve contenere:

A. Dati del legale rappresentante, dati e caratteristiche del frantoio:

- nominativo del legale rappresentante;

- denominazione del frantoio, indirizzo, recapito telefonico e fax;
- tipologia del ciclo di lavorazione (pressione, continuo a due fasi, continuo a tre fasi);
- tonnellate di olive molibili in otto ore (potenzialità produttiva);
- produzione stimata di acque di vegetazione e di sanse umide espressa in metri cubi;
- giorni di durata prevedibile della campagna oleicola;
- produzione annua media di sanse umide non inviate al sansificio, espressa in metri cubi.

B. Dati relativi ai siti di spandimento:

- periodo entro il quale si prevede di effettuare lo spandimento;
- quantità totali di acque di vegetazione e di sanse umide espresse in metri cubi che si prevede di spandere nel sito;
- nominativo ed indirizzo del titolare del sito di spandimento;
- superficie agricola utilizzata per lo spandimento (espressa in ettari ed are) ubicazione e attestazione del relativo titolo d'uso;
- numero di anni per i quali è previsto l'utilizzo del sito.

C. Dati e caratteristiche dei contenitori di stoccaggio:

- titolare del contenitore di stoccaggio;
- volume complessivo dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione recepibili espresso in metri cubi;
- localizzazione (indirizzo, comune, provincia);
- tipologia del contenitore (manufatto in cemento o bacino impermeabilizzato; presenza o assenza di copertura).

D. Allegati alla comunicazione:

Devono essere allegati alla comunicazione:

a) la dichiarazione, nella quale il legale rappresentante del frantoio si impegna a rispettare per la parte di propria competenza:

1. i contenuti della [legge n. 574/1996](#);
2. le disposizioni di cui al presente regolamento;
3. le disposizioni igienico-sanitarie, ambientali ed urbanistiche regionali e

comunali e le eventuali prescrizioni impartite dal comune;

4. i contenuti della relazione tecnica allegata alla comunicazione.

b) la relazione tecnica riportante almeno le notizie e i dati di cui all'allegato 2 del presente regolamento relativi ad ognuno dei siti di spandimento, sottoscritta da un dottore agronomo, perito agrario, agrotecnico o geologo iscritto nel rispettivo albo professionale.

c) la dichiarazione, nella quale il titolare del sito di spandimento si impegna a rispettare per la parte di propria competenza:

1. i contenuti della [legge n. 574 del 1996](#);

2. le disposizioni di cui al presente regolamento;

3. le disposizioni igienico-sanitarie, ambientali ed urbanistiche regionali e comunali; e le eventuali prescrizioni impartite dal comune;

4. i contenuti della relazione tecnica allegata alla comunicazione.

Sezione 7.2 - Dati contenuti nella relazione tecnica di cui all'articolo 31, comma 3

I dati della presente sezione costituiscono parte integrante della comunicazione della sezione 7.1.

A. SITO OGGETTO DI SPANDIMENTO

1. Identificazione del sito

Titolare del sito di spandimento;

Identificazione catastale del sito oggetto di spandimento (Comune foglio di mappa particelle);

Superficie totale e superficie utilizzata per lo spandimento.

2. Pedologia

pH del terreno;

Stima della capacità di accettazione delle piogge (fare riferimento alla "Guida alla descrizione dei suoli in campagna e alla definizione delle loro qualità" dell'Istituto sperimentale per lo studio e la difesa del suolo di Firenze, escludendo le classi "bassa" e "molto bassa").

Stima della conducibilità idraulica satura (stesso riferimento e stesse esclusioni del punto precedente).

3. Geomorfologia

Specificare se il terreno è in pendenza o pianeggiante e descrivere dettagliatamente le relative sistemazioni idraulico-agrarie, riportando, ove presenti, le dimensioni dei terrazzamenti.

4. Idrologia

Ove presente la falda temporanea specificare la sua profondità;

Profondità della prima falda permanente;

Ove presenti corpi idrici lungo i confini dell'appezzamento indicare la loro denominazione;

Bacino idrografico di riferimento.

5. Agroambiente

Se coltura in atto indicarne la specie. Nel caso di colture erbacee, specificare se si adottano rotazioni o avvicendamenti colturali;

Nel caso di terreno non coltivato specificare le motivazioni.

B. TRASPORTO E SPANDIMENTO

Denominazione, indirizzo, telefono, fax della ditta che esegue il trasporto.

Denominazione, indirizzo, telefono, fax della ditta che esegue lo spandimento per l'utilizzo agronomico.

Capacità e tipologia del contenitore che si prevede di utilizzare per il trasporto.

Modalità di spandimento.

Specifiche delle caratteristiche tecniche dei mezzi a disposizione per lo spandimento/interramento.

C. CARTOGRAFIA

a. Corografia scala 1:10.000 o di maggiore dettaglio riportante:

1) l'indicazione dei siti di spandimento evidenziati in rosso o altro colore idoneo;

2) l'ubicazione dei pozzi pubblici e/o privati ad uso potabile e delle loro aree di rispetto;

3) l'indicazione delle abitazioni non indicate in cartografia e relative aree di rispetto.

b. Estratto di mappa catastale riportante:

1) l'individuazione delle particelle o loro parti costituenti ciascun sito circolate in rosso;

2) le caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agroambientali di ciascun sito come indicate nella relazione.

(129) Il presente allegato, già modificato dall'art. 3, D.P.G.R. 10 febbraio 2011, n. 5/R, è stato poi così sostituito dall'allegato 4 al D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R (come disposto dall'art. 63, comma 4, del medesimo decreto), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto).

Allegato 5 ⁽¹³⁰⁾

Acque meteoriche dilavanti

CAPO -1 - DEFINIZIONE E CALCOLO DELLA SUPERFICIE SCOLANTE

1. La superficie scolante da utilizzarsi per il calcolo del volume dei diversi tipi di AMD è da riferirsi all'insieme delle superfici impermeabili o parzialmente permeabili dalle quali si originano AMD a potenziale rischio di trascinarsi di inquinanti.

2. Ai fini del calcolo della superficie scolante non sono presi in considerazione i tetti delle attività di cui alle tabelle 5 e 6, ed i suoli dotati di un inerbimento e/o una copertura vegetale permanente e continua tali da non determinare ruscellamento delle acque meteoriche.

CAPO 2. PIANO DI PREVENZIONE E GESTIONE DELLE AMD

Il Piano deve contenere almeno la seguente documentazione:

1. la planimetria dell'insediamento in scala idonea e relativi schemi grafici che riportino:

1.1. l'indicazione delle superfici scolanti con specificazione della relativa destinazione d'uso;

1.2. le reti interne di raccolta e allontanamento verso il corpo ricettore delle AMD e delle AMPP provenienti dalle superfici scolanti;

1.3. le eventuali opere di stoccaggio delle acque di prima pioggia;

1.4. i sistemi e gli impianti di trattamento utilizzati per la rimozione delle sostanze inquinanti presenti nelle acque di prima pioggia;

1.5. la rappresentazione del punto di immissione nel corpo recettore prescelto, nonché dei punti di controllo dell'immissione;

2. una relazione tecnica che illustri:

2.1. le attività svolte nell'insediamento e le eventuali normative settoriali concorrenti nelle finalità del presente regolamento

2.2. le principali caratteristiche delle superfici scolanti

2.3. la potenziale caratterizzazione delle diverse tipologie di AMD risultanti dalle superfici dilavanti;

2.4 il volume presunto di acque di prima pioggia da raccogliere ed allontanare,

2.5 il volume presunto di ulteriori aliquote di AMC successive alle AMPP da raccogliere ed allontanare

2.6 le modalità di raccolta, allontanamento, eventuale stoccaggio e trattamento previste per le acque di cui al punto 2.3

2.7. la valutazione dei rendimenti di rimozione degli inquinanti caratteristici conseguibili con la tipologia di trattamento adottata

2.8. le considerazioni tecniche che hanno portato all'individuazione del recapito prescelto e dei sistemi di trattamento adottati

2.9. le caratteristiche dei punti di controllo e di immissione nel recapito prescelto

3. un disciplinare delle operazioni di prevenzione e gestione contenente informazioni relative a:

3.1. frequenza e modalità delle operazioni di pulizia e di lavaggio delle superfici scolanti

3.2. procedure adottate per la prevenzione dell'inquinamento delle AMD

3.3. procedure di intervento e di eventuale trattamento in caso di sversamenti accidentali

3.4 nel caso di stabilimenti esistenti il termine entro il quale saranno realizzati gli interventi di adeguamento eventualmente descritti nel piano di gestione

Tab. 5. Elenco delle attività di cui di cui all'art. 39 comma 1 lett. a)	
A	B
Le attività di seguito indicate che soddisfano le condizioni esclusione di cui all'art. 39 comma 1 lett. a) sono considerate non incluse nella presente tabella	
	Tipo di attività svolta in via principale

1	Le attività di cui all'allegato 8 alla parte II del decreto legislativo 152/2006 sottoposte all'autorizzazione ambientale integrata.
2	Le attività stradali di distribuzione del carburante, come definiti dalla normativa regionale vigente in materia di rete distributiva dei carburanti. Impianti di stoccaggio di idrocarburi.
3	Gli stabilimenti di lavorazione di oli minerali non rientranti nelle fattispecie di cui al punto 1 ed i depositi per uso commerciale delle stesse sostanze soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente in materia
4	I centri di raccolta, deposito e trattamento di veicoli fuori uso;
5	I depositi e le attività soggetti ad autorizzazione o comunicazione ai sensi della vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti e non rientranti nelle attività di cui al punto 1;
6	Le attività industriali destinati alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; e/o di carta e cartoni
7	Le attività di pretrattamento (operazioni di

	lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) e/o di tintura di fibre o di tessili.
8	Le attività di concia delle pelli
9	Le attività di lavorazione di inerti attuate al di fuori delle aree di cava o di miniera di cui alla tabella 6 punti 2 e 3
10	Aziende in cui si svolgono le produzioni di cui alla tabella 3A dell'allegato 5 della parte III del decreto legislativo

Tab. 6. Elenco delle attività di cui di cui all'articolo 39 comma 1 lett. b)

A	B
	Tipo di attività svolta in via principale
1	I cantieri con una superficie superiore ai 5.000 metri quadrati utilizzati per la realizzazione di un'opera, infrastruttura od impianto, ivi compresi gli spazi in cui sono collocati gli apprestamenti, gli impianti di tipo stabile e permanente (tra i quali: gruppi elettrogeni, serbatoi, impianti di betonaggio, ventilazione e frantumazione, magazzini, officine, uffici e servizi) nonché i mezzi operativi necessari a tale realizzazione
2	Le aree di cava di cui alla L.R. 3 novembre 1998, n. 78 "Testo unico in materia di cave, torbiere,

	miniere, recupero di aree scavate e riutilizzo dei residui recuperabili"
3	Le miniere coltivate in superficie di cui all'articolo 2 lettere da a) a d) del Regio Decreto 29 luglio 1924 n. 1443 "Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno"

(130) Allegato così sostituito dall'allegato 5 al *D.P.G.R. 17 dicembre 2012, n. 76/R* (come disposto dall'art. 63, comma 5, del medesimo decreto), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 65 dello stesso decreto).

Allegato 6

Scaricatori di piena e fognature bianche

CAPO 1 - INFORMAZIONI CARATTERIZZANTI GLI SCARICATORI DI PIENA ED TERMINALI DI SCARICO DELLE CONDOTTE BIANCHE DELLE FOGNATURE SEPARATE

1. Le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 45 del presente regolamento sono riportate nella tabella 6.

Tab. 6 . Identificazione, classificazione e caratterizzazione degli scaricatori di piena terminali di scarico delle condotte bianche delle fognature separate					
A		B	C	D	E
TIPOLOGIA DELLE INFORMAZIONI		CLASSI			
		A1	A2	B1	B2
1	codice di identificazione	X	X	X	X
2	coordinate topografiche del punto di scarico (sistema Gauss-Boaga)	X	X	X	X
3	comune	X	X	X	X
4	denominazione dell'agglomerato o sua parte servita	X	X	X	X
5	diametro o dimensioni della condotta di scarico		X	X	X

6	di diametro o dimensioni della fognatura a valle della sezione di distacco dello scaricatore		X	X	X
7	presenza e tipologia di trattamento delle AMPP	X	X	X	X
8	per le fognature separate presenza di scolmo delle AMPP verso la condotta di nera	X			
9	tipologia ed eventuale denominazione del corpo recettore	X	X	X	X
10	denominazione bacino idrografico prossimale e distale di destinazione	X	X	X	X
11	elenco degli scarichi di acque reflue industriali allacciati nella parte di rete servita a monte della sezione di distacco dello scolmatore			X	X
12	per ogni singolo scarico del punto 11 elenco delle sostanze pericolose addotte nello scarico come risultante del ciclo produttivo; e volume di annuale di acque di scarico;				X
13	impianto di depurazione a servizio della rete o della porzione di rete servita dallo scolmatore		X	X	X
14	Indicare se lo scolmatore è a servizio della rete o è di un by-pass da impianto di depurazione		X	X	X

Allegato 7

Condizioni per il rilascio da impianti di potabilizzazione e ad uso del SII

CAPO 1 - DEFINIZIONI

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di al presente allegato sono vincolanti le seguenti definizioni:

a) agenti potabilizzanti: sostanze utilizzate nel processo di potabilizzazione nella concentrazioni minime necessarie alla migliore gestione del processo stesso in base alla buona norma tecnica.

b) condizioni di torbida del corpo idrico: ai fini del presente regolamento condizioni di portata caratterizzate da una presenza di materiali solidi sospesi presenti, espressi come torbidità (FTU), superiori a 100 FTU e comunque superiori 30 per cento rispetto alle condizioni di torbidità tipiche della portata di morbida.

CAPO 2 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 49 commi 4 e 5, le caratteristiche delle qualiquantitative delle acque rilasciate; e le modalità spazio temporali della loro restituzione e poste in relazione con le caratteristiche delle acque

riceventi devono comunque garantire il raggiungimento e/o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e/o per specifica destinazione del corpo idrico recettore ed inoltre rispettare le condizioni indicate al capo 3.

CAPO 3 - CONDIZIONI DI RILASCIO

1. Gli agenti potabilizzanti rilasciati sottoforma di solidi sospesi sono ammessi, unitamente al carico di solidi sospesi di origine naturale, nelle acque rilasciate nella misura massima complessiva come definita al punto 2.

2. Nelle acque di restituzione rilasciate, da impianti di potabilizzazione di acque superficiali ad uso del servizio idrico integrato, in corpi idrici fluenti in condizione di torbida non deve essere incrementato il trasporto solido del corpo idrico secondo la relazione

$$Q_{ri} \times SST_{ri} \leq Q_i \times SST_{fp}$$

Q_{ri} = portata (l/sec) del rilascio;

SST_{ri} = solidi sospesi totali delle acque di rilascio (espressi come mg/l);

Q_i = portata (l/sec) prelevata dall'impianto,

SST_{fp} = solidi sospesi totali del corpo idrico fluente dove le portate sono intese in l/sec e i **SST** in mg/l

e comunque si fissa un valore massimo di solidi sospesi totali nel rilascio in caso di acqua non torbida che non deve essere superiore a 50 mg/l.

3. Le singole sostanze o elementi, presenti o risultanti nei composti potabilizzanti come sopra definiti, restano quando valutate singolarmente sottoposte alle disposizioni di cui all'art. 48, comma 4 del presente regolamento.
